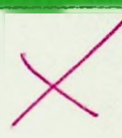
IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI



In questo numero:



ANNO XVIII
OTTOBRE 1972
10

EDITORE IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO, 116
SPED. ABB. POST. III/70

IL MONTANARO d'Italia

Rivista dell'UNCEM
Ed. «Il Montanaro s.r.l.»

Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967
Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122
Abbonamento annuo L. 5.000 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 500
Numero doppio L. 1.000
C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma
Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

ottobre 1972 **10**

SOMMARIO

Chiuso in tipografia il 30 ottobre 1972

AI LETTORI

Questo numero si apre con un articolo del Presidente dell'UNCEM sulle prospettive delle Comunità montane e reca, sullo stesso argomento, scritti di Gian Giacomo Dell'Angelo sul contenuto e sull'attuazione dei piani di sviluppo economico e sociale che le Comunità montane dovranno redigere in base alla nuova legge 1102.

Riportiamo poi le proposte di legge presentate dalle Giunte regionali della Calabria, delle Marche e della Lombardia — ora all'esame dei Consigli — per la suddivisione delle zone montane e la costituzione delle Comunità.

Una notizia « esclusiva » sul censimento 1971 nel territorio montano consente di avere dati esatti sul grave fenomeno dello spopolamento che nel decennio 1961-1971 ha interessato nelle zone montane circa il 9 % dei residenti.

La legge regionale illustrata in questo numero è relativa alla proposta della Lombardia sulle riserve naturali.

Sull'attività dell'UNCEM pubblichiamo il resoconto della prima Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni regionali.

Sono quindi riassunti i risultati di alcuni convegni, come quello di Torino sulla montagna e di Venezia sulla stampa agricola.

Segue la proposta formulata da Giuseppe Piazzoni a Strasburgo per la costituzione del fondo europeo per la difesa dell'ambiente ed altre notizie di carattere europeo.

Completa il numero la rubrica « leggi e decreti ».

AN UNSERE LESER

Die vorliegende Nummer beginnt mit einem Artikel des Praesidenten der UNCEM ueber die Aussichten der Berggemeindeverbaende. Ueber dasselbe Thema legen wir Artikel von Gian Giacomo Dell'Angelo ueber den Inhalt und die Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsplaene vor, die die Berggemeindeverbaende dem neuen Berggesetz n. 1102 zugrunde aufstellen sollen.

Dann veroeffentlichen wir die von den Regionalregierungen Kalabriens, der Marken und der Lombardei eingebrachten Gesetzesvorlagen — die gegenwaertig dem Regionalrat zur Pruefung vorliegen — ueber die Abgrenzung der Bergzonen und ueber die Bildung der Berggemeindeverbaende.

Eine « exclusive » Information ueber die Volkszaehlung 1971 im Berggebiet ermoeglicht es, genaue Daten ueber des schwerwiegende Phaenomen der Entvoelkerung zu gewinnen, das in dem Jahrzehnt 1961-71 etwa 9 % der Bergbewohner betroffen hat.

Das in der verliegenden Nummer erlaeuterte Regionalgesetz bezieht sich auf den Vorschlag der Lombardei ueber die natuerlichen Vorbehaelte.

Zur Taetigkeit der UNCEM legen wir den Berich ueber die I. Konferenz der Praesidenten der Regionaldelegationen.

Es werden dann die Ergebnisse einiger Tagungen — in Turin ueber die Bergprobleme und in Venedig ueber die landwirtschaftliche Presse — dargelegt.

Anschliessend veroeffentlichen wir den von Giuseppe Piazzoni in Strassburg unterbreiteten Vorschlag zur Errichtung des europaeischen Fonds fuer Umweltschutz und weitere Informationen zu europaischen Fragen.

Die vorliegende Nummer schliesst mit der Rubrik « Gesetze und Verordnungen ».

A NOS LECTEURS

Ce numéro commence par un article du Président de l'UNCEM sur les perspectives des Communautés de montagne et apporte sur le même sujet les articles de Gian Giacomo Dell'Angelo sur le contenu et la réalisation des plans de développement économique et social que les Communautés de montagne seront tenues à rédiger conformement à la nouvelle loi n. 1102.

Ensuite nous publions les projets de loi présentés par les Comités régionaux de la Calabre, des Marches et de la Lombardie, qui sont actuellement soumis à l'examen des Conseils, concernant la délimitation des zones de montagne et la constitution des Communautés de montagne.

Une nouvelle « exclusive » sur le recensement 1971 dans le territoire de montagne permet d'avoir des données exactes sur le grave phénomène du dépeuplement qui pendant les années 1961-71 à intéressé environ 9 % des montagnards.

La loi régionale présentée dans ce numéro concerne la proposition de la Lombardie sur les réserves naturelles.

Au sujet de l'activité de l'UNCEM nous publions le compte-rendu de la première Conférence des Présidents des Délégations régionales.

Il y a puis les résultats de quelques réunions, comme celle-là de Turin au sujet de la montagne et de Venise sur la presse agricole.

Suit la proposition formulée par Giuseppe Piazzoni a Strasbourg concernant la constitution du fonds européen pour la défense de l'ambiance et d'autres renseignements sur les problèmes européens.

Ce numéro est complété par la rubrique « lois ».

LE PROSPETTIVE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Enrico Ghio (*)

Cari amici della montagna,

è sempre per me un piacere venire a questo ormai consueto incontro annuale, perché qui si ritrovano, come diceva giustamente Gianni Oberto, gli amici della montagna italiana e si constata come essi siano numerosi.

Voi mi permetterete di commentare un momento il tema che l'Assessore Giuglar ha voluto dare a questo incontro del 1972: la montagna all'anno zero.

Io sono d'accordo su questo tema, ma desidero dare di questo tema una interpretazione.

Così come nel lavoro che è stato compiuto e si compie per la montagna torinese il sacco da montagna è passato dalle spalle dell'avv. Oberto a quelle dell'Assessore Giuglar (anche se, come lo ha dimostrato questa mattina, Gianni Oberto continua vivacemente a far parte della cordata) così per la montagna italiana si sta verificando o si è verificato un fenomeno analogo.

Su una cengia (io spero che ve lo sarete scambiato su una cengia il sacco, non lo avrete fatto sul vetrato: sarebbe stato estremamente pericoloso) noi ripartiamo, ma abbiamo alle nostre spalle un passato che merita di essere ricordato, perché a

(*) Discorso al IX Convegno sui problemi della montagna, Torino, 28 settembre 1972.

questo passato ha dato un contributo notevole e determinante proprio la successione di questi Convegni che si sono tenuti in Torino.

Certo, di fronte alle necessità, alle esigenze, ai bisogni ancora insoddisfatti della nostra montagna possiamo dichiararci all'anno zero.

Ha voluto qui il dr. Puggelli ricordare una delle frasi che ho avuto occasione di ripetere in questa sala, e potrei allora aggiungere un commento anche a questa espressione: se allora la montagna era orfana, oggi non è che abbia migliorato di molto la sua posizione, perché tutt'al più ha ottenuto un ricovero in orfanotrofio, ma non ha ancora di fronte un largo orizzonte!

Abbiamo avuto la legge, che è un traguardo fondamentale perché sposta tutta l'ottica nei confronti della montagna, perché rende i montanari — ed è una frase ormai ripetuta — protagonisti nel loro avvenire in tanto in quanto lo sapranno essere, ma ha avuto degli stanziamenti estremamente modesti.

Sì, tutto è relativo a questo mondo: quando si dice che adesso ha avuto 26 miliardi all'anno e per il passato 14, si può dire in termini di proporzioni che ha avuto quasi il doppio, ma questo non significa che si sia di fronte a delle somme adeguate alla necessità di dare vitalità effettiva a queste Comunità che stanno sorgendo.

La montagna ha subito in questi anni un fenomeno di spopolamento preoccupante. I primi dati che sono stati forniti sull'ultimo censimento ci dicono che nel decennio che decorre fra un censimento e l'altro la montagna ha perduto, in un Paese che vede lievitare continuamente il numero dei suoi cittadini, quasi il 9 % della sua popolazione.

E quello che maggiormente fa meditare, è che di questo 9 % che ha perduto una buona parte, la metà, l'ha perduto nell'Italia meridionale, dove le condizioni di vita sono già così difficili, ma evidentemente i montanari hanno preferito scendere a valle in condizioni non facili piuttosto che rimanere ancora su quelle montagne diventate del tutto inospitali.

Questa legge ha dato alle Regioni un largo spazio. Le Comunità non solo eseguiranno le opere, ma saranno alla base della programmazione, si occuperanno anche di urbanistica. Questa legge ha dato degli strumenti notevoli, anche sotto l'aspetto giuridico, formativo, promozionale, nelle mani dei montanari.

Vorrei dire qui che, se ho l'onore di parlare a conclusione della giornata inaugurale di questo Convegno, è perché oggi non c'è un rappresentante del Governo. E io ritengo che non sia senza signi-

ficato l'assenza del rappresentante del Governo, perché per quanto attiene la politica della montagna la posizione del Governo oggi è marginale, ed è invece determinante la facoltà lasciata alle neonate Regioni, che oggi proprio si incontreranno per dire quello che hanno fatto, quello che stanno facendo, quello che intendono fare.

Ora si tratta, da parte delle Regioni di attuare quello che proprio qui in Piemonte all'ultima delle Feste della Montagna chi vi parla ha detto: le Feste della Montagna nazionale sono terminate, con l'avvento delle Regioni a statuto ordinario non si celebreranno più.

Ma si è celebrata una Festa della Montagna in questo anno 1972 attraverso l'approvazione di tre leggi regionali per le Comunità montane. Ci sono tre Regioni d'Italia che hanno già la loro legge: Sicilia, Puglia, Umbria. Qualche malizioso dirà che fare una legge sulla montagna in Puglia non è poi una grossa difficoltà (ma anche loro hanno trovato le loro difficoltà...) ma è certo una legge difficile in Sicilia.

Bisogna che i montanari diano dimostrazione di vitalità, come diceva Gianni Oberto, ma anche di concordia, perché senza la concordia non riusciranno a realizzare niente. C'è un vecchio adagio latino che dice che nella concordia anche le piccole cose divengono grandi e che le grandi cose nella discordia si disperdono. È un adagio che ci accompagna da secoli e che ha sempre il suo valore.

Queste Comunità dovranno essere considerate non con la miope visione della partecipazione del singolo Comune attraverso i suoi rappresentanti e che cerca di strappare un finanziamento, un'opera, un'indicazione per la sua zona, ma in una larga visione di grande respiro, coi piedi in terra sì, ma con il cervello rivolto verso le ampie vette.

Con questo spirito dovranno operare le nuove Comunità, altrimenti non avremo altro che una brutta copia di un Consorzio di Comuni, inefficiente e inefficace. Un cattivo esempio, perché dimostrerà ad altri che queste iniziative per le quali ci siamo tanto battuti non hanno quella logica conclusione che era nelle nostre aspettative.

Ed è quindi con grande soddisfazione che constatiamo una autentica mobilitazione in atto nelle zone montane sia per lo studio e l'approfondimento della legge della montagna, che è stata illustrata in centinaia di convegni a livello regionale, provinciale e zonale, in gran parte promossi dall'UNCEM, sia per sollecitare la partecipazione e la mobilitazione di tutte le cate-

gorie operanti in montagna e con loro quindi di tutti i montanari.

L'applicazione della nuova legge della montagna porterà quindi un impegno di proficua ed effettiva collaborazione tra i Comuni raggruppati nelle Comunità montane e le Regioni e tra queste e lo Stato. Non si tratterà quindi di una polemica tra Regioni e Stato ma di una effettiva operatività delle Regioni nell'applicare nel modo migliore possibile le norme statali a favore dello sviluppo economico-sociale della montagna.

Intanto sollecitiamo dal Comitato Interministeriale della Programmazione Economica il riparto dei primi 26 miliardi da erogarsi sul bilancio statale 1972 alle Regioni per il finanziamento della legge sulla montagna, come pure sollecitiamo dal Ministro dell'Agricoltura il riparto del fondo di 8 miliardi per le opere urgenti di bonifica montana.

Attendiamo dal Parlamento nazionale le leggi quadro per tutti gli interventi regionali che abbiano riferimento al territorio della montagna e quindi in primo luogo la legge per la difesa del suolo — il cui testo presentato dal Governo nelle scorse settimane deve essere opportunamente modificato e non solo per gli aspetti finanziari, poiché 130 miliardi in 5 anni sono una somma davvero insufficiente — e, ancora, per il settore della forestazione e per le riserve naturali, il tutto inquadrato nel programma economico nazionale 1972-76. In questo quadro non possiamo dimenticare altri grossi temi come l'attuazione della riforma tributaria che investe anche direttamente tutti i Comuni montani, il rifinanziamento delle provvidenze a favore delle aree depresse del centro nord e la continuità dell'azione per lo sviluppo della montagna meridionale.

Ovviamente, l'impegno che chiediamo al Parlamento nazionale riteniamo di poterlo sollecitare anche dai legislatori regionali, non soltanto per quanto riguarda l'approvazione della legge per la suddivisione del territorio e la costituzione delle Comunità montane, ma una ulteriore iniziativa delle Regioni affinché nel programma di sviluppo economico regionale e quindi nei finanziamenti che la Regione andrà a destinare nei vari settori, sia considerata adeguatamente la montagna, così come nella legge nazionale con l'art. 16 tale considerazione è stata demandata al CIPE.

Nel quadro poi delle iniziative interessanti la montagna, ho il piacere di comunicare che ieri, a Strasburgo, durante l'Assemblea del Comitato permanente dei Poteri Locali, costituito al Consiglio d'Europa, il Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni, ha formulato una proposta per la costituzione del fondo europeo per la

difesa dell'ambiente. È una proposta che dovrà essere approfondita nelle varie sedi europee, del Consiglio d'Europa e del Comitato dei Ministri in particolare, il cui fine è di realizzare attraverso questo fondo europeo (così come si è fatto in passato con il FEOGA e come si sta realizzando con il fondo sociale e con il fondo per la gioventù), adeguate iniziative da parte degli Enti locali soprattutto minori, cioè per le zone montane e depresse, per finanziare le opere necessarie a combattere l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e per la raccolta e l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani.

Nel quadro delle iniziative a favore dell'ambiente e dell'ecologia salutiamo anche con soddisfazione l'avvio della predisposizione della relazione annuale sull'ambiente, che dovrà consentire sia al Parlamento che al Governo, come a tutti gli altri operatori pubblici, di constatare periodicamente l'evolversi della situazione per porre in atto tutte le iniziative atte a difendere la salute dell'individuo e perciò stesso la sua sopravvivenza.

Signor Presidente, signore e signori, questo quadro dei problemi che stanno sul tappeto e che ho voluto brevemente richiamare alla loro attenzione, conferma come l'impegno per la montagna sia un impegno comune a tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo economico e sociale del Paese. Da parte nostra, non possiamo che assicurare di continuare, con l'impegno di sempre. Finché un uomo vivrà in montagna l'UNCEM sarà al suo fianco. A questa nostra modesta ma essenziale funzione di sollecitare tutte le energie disponibili in montagna a cooperare per il proprio avvenire, siamo certi che non mancherà la risposta positiva dello Stato e delle Regioni, poiché la soluzione dei problemi della montagna coincide con la soluzione dei problemi dell'intero Paese.

Da parte mia, sicuro interprete della nostra volontà, desidero, per quanto superfluo, ancora una volta affermare che fino a quando ci sarà una creatura umana sulle nostre montagne noi saremo accanto a lei condividendone, fino in fondo, le stesse aspirazioni, le stesse speranze, lo stesso amore per la libertà.

UNA NUOVA E INTERESSANTE STRENNA NATALIZIA

Presentiamo alle Comunità e Comuni montani, perché ne facciano omaggio alle Biblioteche di classe e agli alunni della Scuola Media, un interessante volume a ricordo del centenario delle « penne nere », pubblicato dalla

VARESINA GRAFICA EDITRICE

LE BATTAGLIE DEGLI ALPINI

Dalle origini alla Campagna di Russia

di PAOLO PROSERPIO

Prezzo di copertina L. 2.000; per le Comunità e Comuni montani L. 1.600 da versarsi sul Conto corrente postale N. 27/12960, intestato alla Varesina Grafica, Azzate (Varese).

Nella collana «Le grandi battaglie della storia», la Varesina Grafica Editrice ha pubblicato in questi giorni il volume «*Le battaglie degli alpini*», di Paolo Proserpio.

Il libro non vuole essere una commemorazione, né una storia completa degli alpini: esso è piuttosto un invito ad accostarsi alla vicenda, ormai secolare, dei soldati della montagna, con animo attento ma scevro da facili quanto devianti retoriche.

In modo assolutamente non oleografico, infatti, l'Autore indaga nelle tradizioni e negli usi del Corpo degli alpini, cercando di definirne le costanti storiche e culturali: lo spirito d'uguaglianza e di fratellanza, la naturale avversione per la violenza e la guerra (avversione che non vieta poi a questi soldati di distinguersi per eroismo quando malaugurate vicende storiche li sospingono verso tragici destini), l'amore religioso per la montagna e – più in generale – per la natura. Il Proserpio – che, *en passant*, si definisce, con una punta di autentica commozione, «un *vecio* del *Tolmezzo*» – riconosce, anzi, proprio nella natura, il vero interlocutore dell'alpino.

«Dai giorni lontani di Adua fino a quelli (più recenti ma non meno tragici) di Nikolajewka», è scritto nella presentazione, «l'alpino ha dovuto lottare, più che contro le lance di Menelik o contro i razzi delle katiuscie sovietiche, contro seracchi e crepacci, frane e valanghe, sesti gradi e doline, sabbie e venti, sole e pioggia, neve e grandine.» E la guerra contro gli aspetti maligni della natura continua infatti incessante anche in tempo di pace, e assurge a eroismo là dove i compiti di solidarietà umana richiedono sacrificio e abnegazione.

Eppure, sostiene il Proserpio, questo nemico costante è anche il vero grande amico dell'alpino. Nella natura esso si confonde per riconoscersi parte di un tutto sublime, e la natura è assai più «madre» che «matrigna» anche nel momento della sofferenza o del sacrificio.

Individuato in questo modo lo spirito profondamente solidale e altruistico delle «penne nere», il libro mostra poi gli alpini in azione là dove i tragici eventi della guerra chiamano al sangue e alla battaglia. In pagine di avvincente narrazione, corredate da numerose illustrazioni, sono descritte le principali imprese belliche, dalle origini del Corpo fino alla tragica e recente Campagna di Russia.

Insomma, «*Le battaglie degli alpini*» sono un'opera significativa e seria, rivolta soprattutto ai giovani ma destinata a tutti coloro che in qualche modo si sentono legati alla montagna.

IL PIANO DI SVILUPPO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Giangiacomo Dell'Angelo (*)

1. - Mi sarebbe piaciuto potervi parlare come i due relatori che mi hanno preceduto e cioè facendo riferimento a una esperienza vissuta; purtroppo, invece, ciò che sto per dirvi è frutto soltanto di riflessioni. La norma che prevede il piano di sviluppo economico-sociale non è infatti ancora stata tradotta in pratica, cosicchè si può dire che, oggi, in ogni zona montana ci si domanda che cosa debba essere quel piano e come debba essere fatto.

Così stando le cose, la mia relazione si limita a considerare alcune condizioni che, a mio avviso, sono indispensabili affinché il piano e, con esso, la legge che lo prescrive, siano veramente quegli strumenti nuovi che il Parlamento ha inteso fornire: strumenti cioè in grado sia di assicurare alla montagna la possibilità di una presenza in ogni decisione di politica economica che venga presa per lo sviluppo del Paese, sia di attivare, nella montagna, un processo di collaborazione tra le sue popolazioni. In questo secondo scopo è implicito il proponimento di potenziare, là dove esistono, e di suscitare, là dove sono meno tradizionali, quei vincoli comunitari e quelle intese che consentano, da un lato, di coordinare le soluzioni proponibili per i vari problemi e di rendere quindi gli interventi più conformi ai bisogni e più

(*) Relazione al Convegno di studio, promosso dall'ISPES con il patrocinio dell'Amministrazione provinciale di Matera, « Problemi e prospettive per la costituzione di una comunità montana materana, per l'applicazione e l'utilizzazione della nuova legge sulla montagna ». Stigliano, 29-30 settembre 1972.

efficenti; dall'altro, di dare alle popolazioni dei comuni montani quella dimensione, senza la quale, nel perdurare del loro isolamento, sarebbe per esse difficile se non impossibile far valere le proprie ragioni.

Direi perciò che l'obiettivo del piano economico sociale di una comunità montana deve essere quello di arrivare a costituire un elemento essenziale di un sistema di decisioni in grado di coinvolgere ai vari livelli di responsabilità, europeo e nazionale, regionale e locale, i centri preposti alla guida dello sviluppo economico e civile delle aree di rispettiva competenza. E a questo proposito vorrei rilevare con voi la norma espressa dalla nuova legge con l'art. 16, che stabilisce che il Cipe, sentita la commissione interregionale, disponga affinchè un'adeguata aliquota dei vari piani finanziari sottoposti alla sua approvazione sia destinata a favore dei territori montani. Tanta è l'importanza di questo articolo da farmi ritenere che, se verrà concretamente osservato, esso è destinato a diventare la fonte finanziaria basilare per assicurare i necessari mezzi alla montagna e per rompere una tradizione legislativa che non ha portato giovamento alla montagna: la tradizione cioè delle leggi e degli stanziamenti settoriali. D'ora in avanti invece ogni programma e ogni piano che venisse deciso nella sede del massimo organo preposto alla condotta economica del Paese dovrebbe tenere conto dei problemi e dei bisogni della montagna.

2. - Affinchè questo possa effettivamente accadere occorrono almeno due condizioni. La prima è che una politica di programmazione, consapevole degli errori commessi, forte della adesione di tutte le parti che hanno a cuore lo sviluppo democratico, e impegnata a risolvere gli squilibri dei quali soffre il Paese pervenga ad essere il modo per gestire la cosa pubblica: un modo che, abbia, cioè, per sua intima convinzione, quella di non cedere alle pressioni degli interessi più forti bensì quella di provvedere ai bisogni più grandi.

Certo, è un modo difficile; ma direi che è l'unico dal quale la montagna — come, del resto, il Mezzogiorno — può attendersi di vedere rispettata quella posizione che, in linea di principio, la nuova legge le ha riconosciuto.

L'altra condizione necessaria perché il piano della comunità possa essere elemento essenziale di un sistema di decisioni è che esso possa collocarsi in un organico disegno di sviluppo di tutta la regione, di cui la comunità fa parte. Se questo non dovesse essre, il rischio nel quale incorrerebbero le istanze della comunità, sarebbe quello di venire sopraffatte da istanze più agguerrite, e

quindi di rimanere disattese, oppure quello di pervenire a soluzioni che, per non essere coerenti con quelle a cui tende la regione, sarebbero destinate a isterilirsi in breve corso di tempo.

Il problema è particolarmente attuale in Basilicata, regione dove — come nota un recente documento del Circolo « La Torre » (1) — « numerose comunità gravitano economicamente e socialmente sui *centri attrezzati* della Puglia e della Campania » e dove — continua quel documento — « la fuga dalla regione dipende anche e soprattutto dalla mancanza di rapporti economici sociali culturali all'interno della regione, dalla mancanza in essa di un centro gravitazionale e, in ultima analisi, di interrelazioni tra aree territoriali ».

Se questo è il problema — e lo è indubbiamente oggi più di prima, dopo la conseguita autonomia regionale — lo sforzo intrapreso nel 1967 dal CRPE lucano per definire uno schema di sviluppo regionale va proseguito sia perché, tutto sommato, esso rappresenta l'unica esperienza di programmazione democratica finora sperimentata sia, soprattutto, perché, dopo quel primo tentativo, nulla più è stato fatto, cosicché è venuta a mancare una condizione essenziale per assicurare la vitalità di quello schema e cioè il suo costante aggiornamento attraverso una sua adeguata gestione.

Una prima conseguenza della mancata disponibilità di uno schema di organizzazione del territorio lucano, discusso e fatto proprio dalla intera collettività regionale, è stata la scarsa incidenza che la regione ha finora potuto esercitare in materia di formulazione dei progetti speciali, previsti dalla nuova legge per la Cassa del Mezzogiorno. Una seconda conseguenza, facilmente prevedibile se non si provvederà alla accennata carenza, è quella di mantenere allo stato di opinabilità e quindi soggetto a contestazione qualsiasi modello di zonizzazione del territorio montano che la regione, impegnata com'è per legge ad agire entro brevi termini, finisse per accettare.

Una terza conseguenza, infine, sarebbe quella di lasciare prive le comunità montane di qualsiasi termine di riferimento per fare il punto circa la propria collocazione nel contesto regionale e quindi per vagliare la validità e la proponibilità dei propri piani di sviluppo economico e sociale.

D'altra parte, è da considerare il fatto che i comuni montani in Basilicata rappresentano l'88 % circa di tutti i comuni della regione, occupano il 71,4 % del suo territorio, contengono

(1) Circolo « La Torre », Atella, *Impegno politico per lo sviluppo della Basilicata* - Documento per i parlamentari lucani, maggio 1972 (ciclostile).

il 70,5 % della sua popolazione. Questi dati stanno a dimostrare che organizzazione del territorio lucano in funzione del rafforzamento della individualità regionale significa, in preponderante misura, organizzazione della montagna; e che la creazione in essa di servizi e di attività economiche e sociali significa attivare quei rapporti funzionali tra le sue componenti territoriali, dei quali è oggi avvertita la mancanza. L'organizzazione della montagna lucana significa cioè promuovere, nelle sue varie parti ma nell'interesse di tutta la regione, specializzazioni di funzione produttrici a loro volta di quella complementarietà su cui si formano e si consolidano, non soltanto in natura ma in economia e in politica, gli organismi superiori.

Come vedremo in seguito, non sempre i termini e i tempi della legge consentono di procedere, data la situazione di partenza, con la conseguenzialità prima auspicata.

Del resto, il relatore al Senato, che è lo stesso che abbiamo il piacere di avere come relatore anche a questo convegno, ha avvertito il bisogno di una sperimentazione e di un perfezionamento del testo legislativo, allorché ha osservato che « quella al nostro esame è una legge di riflessione », una legge cioè che impegna a seguire le sue prime fasi di applicazione per emendarla e integrarla nelle carenze che il riscontro con la realtà farà emergere.

Ma non vorrei intanto perdere l'occasione per rilevare in questo Convegno come la presenza in Basilicata di un istituto come l'IBRES (1) offra una fortunata occasione per assicurare la predisposizione di elementi utili per il maturare, da parte delle popolazioni e degli organi preposti al loro governo, di decisioni conformi alla logica cui la legge n. 1102 si ispira.

3. - Se, come ho detto, una corretta collocazione delle singole comunità montane in una prospettiva di sviluppo più generale costituisce la garanzia della loro vitalità, il piano economico-sociale, che esse sono tenute a formulare e che è l'oggetto di questa relazione pone, a sua volta, come condizione per la propria operatività, quella di potere assumere natura, contenuto e funzioni tali da farlo riconoscere come parametro di riferimento non eludibile per ogni decisione da prendere nei singoli ambiti delle comunità stesse.

Ai fini suddetti, la legge non soccorre sempre con prescrizioni precise. A mio avviso sarebbe perciò necessaria una migliore puntualizzazione della normativa riguardante: a) il processo di

(1) Cfr., ad es.: Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per la Basilicata, Delimitazione e riassetto socio-economico delle aree di particolare depressione della Basilicata, Potenza, 1971.

formazione del piano economico-sociale; b) il significato globale che esso deve avere; c) i meccanismi che esso deve essere in grado di attivare per la sua realizzazione.

Circa la formazione del piano sottolinerei particolarmente un aspetto.

Stando all'art. 5 della nuova legge, che stabilisce che « entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna comunità montana approntera, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona », sembrerebbe doversi trattare di un documento destinato — perfezionato che fosse attraverso le previste procedure di elaborazione, pubblicazione ed eventuale rielaborazione — a diventare una volta per tutte la « carta » su cui regolare il comportamento delle comunità e della regione.

Vorrei invece osservare che, per fortuna, tra le tante amare esperienze fatte dalla programmazione in questi anni, ve ne sono anche di positive: una di queste è certamente l'acquisita consapevolezza che un piano non nasce come Minerva dalla testa di Giove, bell'e fatta ed armata. Un piano si costruisce, si aggiorna, si completa nel corso del tempo a mano a mano che maturano le esperienze e si individuano meglio i nessi intercorrenti tra ogni sua parte e quelli che a loro volta lo legano nel suo insieme ai piani di altre comunità e a quello regionale e nazionale. Il piano che si avrà alla scadenza del primo anno di vita delle comunità non potrà quindi essere che un primo quadro di riferimento, un primo abbozzo continuamente perfettibile. Da ciò nasce una importante conseguenza e cioè che il piano richiede di essere costantemente gestito. La gestione del piano, d'altra parte, costituisce la concreta occasione per dare attuazione al principio della partecipazione popolare che informa il titolo VIII dello Statuto della Regione Basilicata. Non vedo anzi occasione più rilevante di questa per organizzare, attorno ai problemi e alle prospettive di sviluppo che concernono le sedi della loro residenza e della loro attività, il consenso delle popolazioni. Né ritengo che possa considerarsi assolto l'impegno statutario a promuovere « la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico » con la semplice affissione del piano per 30 giorni « per consentire eventuali ricorsi ». Questa procedura è di natura troppo formalistica e sbrigativa per dare una garanzia di permanente validità alle indicazioni promananti dal piano: è una procedura che per i contenuti economico-sociali che il piano deve avere, rischia, oltre tutto di codificare indirizzi destinati ad essere superati con il passare di un tempo, neppure troppo lungo. Basta in proposito riferirsi all'espe-

rienza dei piani di bonifica sottoposti ad analoghe regole: nei sia pure pochi casi, dove essi sono stati formalmente perfezionati, si è stati costretti a disattenderli perché la fissità e la perentorietà delle loro direttive urtava, prima ancora che contro interessi precostituiti, contro una realtà che aveva ormai sopravvanzato il momento della loro concezione. E se questo trattamento è stato talvolta accreditato a lungimiranza dei responsabili dell'attuazione del piano di bonifica, oggi più meditatamente può riconoscersi che la mancanza di linee di orientamento costantemente aggiornate e lo spontaneismo a cui sono stati lasciati i fatti dell'agricoltura sono la causa dei molti investimenti finiti nello spreco e delle crisi di mercato in cui incorrono le nostre produzioni.

Affinché il piano economico sociale non segua la stessa sorte e perché le nuove comunità non si trovino un giorno a non potere fare più conto su di esso, perché superato, occorrerà dunque che la legge riveda quanto essa ha disposto in materia di esame e di approvazione del piano prevedendo opportune procedure per far sì che esso possa mantenere costantemente il proprio valore.

La proposta di legge della Regione Emilia-Romagna, dedicando all'argomento l'intero titolo III, mostra di avere già avvertito tale necessità. Non altrettanto potrei dire della proposta di legge presentata per prima alla Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata; l'art. 11 di questa proposta si limita infatti a ripetere le disposizioni già contenute nella legge nazionale, precisando soltanto che l'approvazione del piano economico-sociale deve avvenire per atto deliberativo della Giunta regionale.

4. - Circa i contenuti del piano, la legge sembrerebbe indicarli in maniera globale; il piano — dice infatti l'art. 5 — « dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali ».

Stando alla dizione ora riferita non dovrebbe quindi esservi dubbio sul fatto che il piano di sviluppo economico-sociale è il documento che fa testo tanto in materia di settori economici e di servizi civili quanto in materia di infrastrutture e di difesa delle risorse naturali e necessariamente in materia di ubicazione dei vari tipi d'intervento. Senonchè i riferimenti della legge ad altri piani fanno temere che la globalità di contenuto, che è condi-

zione per dare al piano valore di schema di organizzazione del territorio zonale e di quadro di riferimento per ogni decisione operativa, possa essere messa in forse e che la superata distinzione tra piano urbanistico e piano economico — su cui il Prof. Saraceno, al recente convegno di Bari ha espresso un definitivo giudizio (1) — continui invece, in montagna, ad operare, provocando atteggiamenti, documenti e regolamenti distinti. Sulla inscindibilità di un momento urbanistico da una prospettiva di sviluppo e di difesa ecoonmico-sociale non concorda infatti la legge in esame.

Proponendo all'art. 7 i piani di sviluppo urbanistico non solo mostra di essere ancora ferma alla vecchia dicotomia ma, richiamando all'art. 5, « gli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale » e impegnando il piano di sviluppo economico sociale a tenerne conto, rischia di porre delle pregiudiziali che in taluni casi potrebbero essere foriere di gravi inconvenienti. La molteplicità di documenti oltre a costituire motivo di disorientamento può, infatti, chiamare in causa interessi contrastanti e offrire comodi alibi a chi non intenda concorrere come è invece nello spirito del piano della comunità, a costruire una realtà nuova, capace di trascendere vetusti schemi di campanile.

Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito dei piani di bonifica che la legge richiama all'art. 5, comma 2, affinché, dove esistono, se ne tenga conto nella redazione del nuovo piano di sviluppo economico-sociale o che addirittura prevede che si continuino a fare (art. 8, comma 2). Tutte le norme di natura pianificatoria in materia economico-sociale della legislazione di bonifica dovrebbero invece essere abolite per non giustapporre agli obiettivi e procedure della programmazione obiettivi e procedure preesistenti e spesso, per natura e per contenuti, con esse in contrasto. E a questo proposito vorrei dire che i problemi di difesa del suolo e di salvaguardia e valorizzazione delle risorse hanno assunto ormai connotazioni tali da far ritenere che le vecchie delimitazioni dei comprensori di bonifica non possano più sopperire allo scopo. I « segnacci » — come li ha chiamati Rossi Doria — che stendono un reticolo incomprensibile su tutto il territorio nazionale vanno ormai cancellati e riveduti anche per-

(1) « Solo pochi anni fa animate discussioni intorno al rapporto tra piani urbanistici riempivano atti di convegni e pagine di riviste: oggi il riconoscimento che sviluppo economico e riorganizzazione del territorio sono aspetti inscindibili di un'unica politica non solleverebbe altro rilievo che quello dell'ovvietà ». Cfr. P. SARACENO, *Il Mezzogiorno tra congiuntura e riforme*. Relazione alla « Giornata del Mezzogiorno », Bari, 18 settembre 1972.

ché, con le nuove zone affidate all'autorità della comunità montana, nuove visioni e nuove problematiche stanno per essere aperte. Anche qui, però, vi è qualche cosa da perfezionare nella nuova legge.

La ripartizione dei territori montani in zone omogenee, la cui effettuazione è stabilita in modo perentorio e definitivo in base a parametri tutt'altro che semplici a rilevare e a convalidare, rischia di precostituire una maglia troppo rigida, che può compromettere la significatività che ogni piano di comunità deve avere. Si sa, infatti, come le regioni, in base all'art. 3, si trovino a dovere ripartire, d'intesa con i comuni interessati, « entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge » il proprio territorio. Per la Basilicata, si sa anche come esistano tre proposte di cui la prima prevede la delimitazione di 15 zone omogenee, la seconda di 9 e la terza di 12.

Ogni proposta ha le sue motivazioni ma c'è da chiedersi come, in assenza di uno schema di organizzazione del territorio regionale comunemente accolto, le varie zonizzazioni possano superare quello stato di opinabilità cui ho fatto cenno all'inizio. C'è da chiedersi cioè in forza di quali criteri possa crearsi l'intesa tra regione e comuni interessati, non potendo questi immaginare quali forze di attrazione li muoverebbero verso l'una o l'altra formula di raggruppamento in comunità, una volta che quello schema fosse stato costruito.

Specialmente nel Mezzogiorno dove le tradizioni di coesione non esistono con l'intensità che si ritrova in molte vallate alpine, nuovi fattori di coesione vanno introdotti e il principale tra questi, come nel caso della Basilicata, dovrebbe appunto essere la volontà politica a voler fare della regione un corpo organico, in cui ogni porzione di territorio trovi le condizioni per svolgere una sua peculiare funzione.

Per le ragioni dette, mi permetterei intanto di suggerire al legislatore regionale una integrazione dell'art. 4 della proposta di legge presentata per prima al Consiglio: oltre alle variazioni, conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o alle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti, dovrebbero essere previste variazioni delle comunità a seguito di comprovate esigenze di migliori raggruppamenti in ordine alle forze di coesione che le prime esperienze comunitarie avranno contribuito a far maturare. Vorrei infatti avvertire che tra i tanti rischi incombenti sulle comunità vi è anche quello di venire costituite, per un malinteso bisogno di efficienza, più in forza di criteri « tecnici » che in forza di criteri « sociali », in forza, cioè, più di un disegno elaborato dall'alto che di un sentito moto di partecipazione. Perché

ogni comunità possa invece assumere, come ha detto il Sen. Mazzoli, « il volto e l'anima di una particolare gente » occorre che siano soprattutto i valori di ordine morale e culturale quelli ad agire nel corso di tutta la sua esistenza.

Forse, dal rispetto di questi valori non sempre deriverà un'area di forma e di dimensione adeguata al soddisfacimento delle concezioni tecnocratiche; di sicuro però deriveranno comunanze di propositi e disponibilità all'agire concorde. E poiché è su queste basi e non altre che è destinata a reggersi la comunità, dovrà essere posta assidua cura nel rilevare e assecondare tali concordanze. Spetterà poi a una visione superiore, espressa, appunto, a livello regionale, il compito di comporle in un sistema di significato non soltanto formale, in cui trovino conciliazione le esigenze di ordine diverso. In altri termini, se uno schema di organizzazione regionale è indispensabile per dare alla comunità un fine e un ruolo non lo è per la sua formazione. Questa deve obbedire a un'intima convinzione autonomamente espressa dai singoli comuni che entrano a farne parte. In assenza di tale schema, il nuovo ente può però rischiare di non funzionare; da qui l'opportunità che i dispositivi di legge consentano di perfezionare in fasi successive la dimensione e la composizione delle singole comunità.

5. - Mi resta da dire qualche cosa sui meccanismi che il piano economico e sociale dovrebbe essere in grado di attivare per la sua realizzazione. A questo fine però vi è prima da chiarire in quale punto della programmazione il piano si colloca dato che sono diversi i meccanismi partecipativi, che i vari momenti procedurali mettono di volta in volta in moto.

Tale chiarimento è reso necessario dal fatto che la nuova legge pur essendo ispirata al principio della programmazione e a quello dell'ordinamento regionale, è venuta alla luce in un momento in cui né la programmazione né l'ordinamento regionale avevano raggiunto — e del resto ancora ne sono in attesa — una sistemazione definitiva. Da qui, una normativa che è in assonanza con quei principi, ma che non sempre riesce con esattezza a definire il significato degli atti da essa proposti e quindi ad indicare le procedure di attuazione. Se per ciò quei principi riusciranno, come fin dall'inizio si è auspicato, a tradursi in precise norme di comportamento dei poteri pubblici centrali e periferici, la legge per la montagna dovrà preoccuparsi a sua volta di meglio precisare la posizione, oltre che la funzione, del piano economico sociale di comunità. Nel frattempo, non potendosi per ovvi motivi, ritardare l'applicazione di una legge specie in si-

tuazioni così bisognose di interventi come sono quelle della montagna, ogni sforzo dovrebbe essere fatto per muoversi fin dall'inizio secondo linee che, richiamandosi alla necesità di suscitare il massimo consenso attorno agli atti con cui si governa la cosa pubblica, sono poi le stesse che ispirano gli statuti delle nuove regioni.

L'elaborazione sotto l'aspetto metodologico, di cui è stato oggetto in questi anni la politica di programmazione, può soccorrere allo scopo. Essa ha infatti portato a superare la primitiva concezione che faceva del piano quinquennale il documento capace di comprendere tutti i bisogni della nostra società e di prestabilire per essi tempi e forme risolutivi; ha avvertito l'impossibilità di fissare una volta per tutte gli obiettivi; ha riconosciuto la necessità di mettere a punto le azioni in stretta connessione non solo ai mezzi disponibili ma anche al grado di consapevolezza maturato da parte degli interessi in causa intorno alle azioni da compiere. Nei più recenti documenti programmatici vengono perciò proposti documenti distinti e cioè il quadro di riferimento, il programma quinquennale e i piani annuali e a proposito di questi ultimi viene chiamato in causa il metodo della contrattazione programmata. Il primo documento è destinato ad esprimere gli obiettivi e le priorità delle più auspicabili soluzioni; il secondo, a precisare le azioni affrontabili nel corso del quinquennio, i costi e i tempi necessari, i soggetti da responsabilizzare; il terzo, ad assicurare nei limiti delle annuali disponibilità di bilancio, le risorse necessarie.

La coerenza di questo schema fa ritenere che esso possa essere ripetuto ai vari livelli di programmazione. Perciò è necessario chiarire, meglio di quanto non faccia la legge, il significato del piano ecoonmico sociale di comunità. E ciò per poterlo attribuire inequivocabilmente ad una sola categoria delle tre riguardanti i documenti prima citati. Per come esso è configurato dalla legge, esso potrebbe, per un verso, appartenere, insieme con i programmi-stralcio previsti dal terz'ultimo comma dell'art. 5, alla categoria dei documenti di carattere operativo e cioè a quella in cui ricadono, a livello nazionale, il programma quinquennale e il piano annuale; per un altro verso, alla categoria dei documenti di carattere conoscitivo e propositivo, nella quale ricade il quadro di riferimento.

Nel primo senso induce ad optare il dettato dell'art. 5, comma 2, secondo il quale il piano economico-sociale deve precisare « il tipo », la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti « e cioè deve fornire precisazioni proprie di un piano operativo. Varrà aggiungere, inoltre, che, secondo il dettato dell'art. 5,

comma 1, il piano deve essere approntato da ciascuna comunità, entro un anno dalla sua costituzione, « in base alle indicazioni del programma regionale ». Sotto questa condizione, se le indicazioni hanno, come dovrebbero avere, carattere impegnativo a tutti i fini, le comunità, esplicitandole nel proprio piano di sviluppo economico-sociale, dovrebbero a rigor di logica, acquisire il diritto a vedersi assicurate a cadenza annuale — attraverso il meccanismo dei programmi stralcio — tutte le risorse per tradurre in fatti il piano stesso.

Due considerazioni, non irrilevanti, portano però ad orientarsi nel secondo senso. C'è da chiedersi, intanto, come la Regione possa emanare le proprie indicazioni senza avere prima predisposto quel quadro di riferimento, di cui la stessa programmazione nazionale ha avvertito la necessità.

E c'è da chiedersi come la regione possa formulare il proprio quadro di riferimento e poi i propri programmi senza avere preventivamente acquisite le necessarie conoscenze circa quelle che sono le aspirazioni delle comunità che la compongono e le suscettività su cui quelle aspirazioni si basano.

Ove si considera questa duplice e in un certo senso contrastante esigenza viene da ritenere che il piano economico-sociale della comunità debba configurarsi come documento propositivo e che nel suo contesto le indicazioni circa « le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi assumano valore, appunto, di proposizione, da inquadrare in una visione superiore, per non correre il rischio di accedere all'utopia di uno sviluppo autarchico di ogni singola comunità.

La seconda considerazione da farsi è che la prevista indicazione delle « concrete possibilità di sviluppo » nei settori produttivi non può essere portata fino ai livelli indicati dalla legge e cioè fino al punto da poterne indicare « il tipo, la localizzazione e il presumibile costo » e la « misura degli incentivi » se non in stretto rapporto con i vari operatori pubblici e privati, attraverso un procedimento di contrattazione programmatica. A questa esigenza non provvede il piano economico-sociale.

Dopo quanto detto, penso di poter osservare che i contenuti operativi che pure la legge sembra attribuire al piano economico-sociale, non trovino le condizioni necessarie per essere effettivamente tali. Pertanto, uno sforzo di chiarimento appare indispensabile per fare del piano stesso un documento di carattere propositivo. La necessità di formalizzare il momento propositivo si pone sia per corrispondere ad una corretta procedura programmatoria; sia per codificare e coordinare in un atto impegnativo i propositi emergenti ai vari livelli chiamati in causa dalla nuova

legge, e cioè a quello regionale, a quello delle comunità e a quello dei singoli componenti delle comunità stesse.

Per il momento operativo occorre pensare a strumenti diversi dal piano economico-sociale. Per quanto riguarda l'agricoltura, il dibattito svoltosi negli ultimi anni sulle procedure della programmazione, si è soffermato sul cosiddetto « piano zonale ». Un termine questo, a dire il vero, che ha generato finora non pochi equivoci (1) e che la legge della montagna (artt. 2, 4 e 19) usa addirittura come sinonimo di piano economico-sociale (2).

La possibilità di superare questi equivoci e di trasferire il discorso su una base politica è stata offerta dalla programmazione e dal discorso da essa avviato sulla contrattazione programmata. È in questa cornice che va collocato il piano zonale, il quale si configura come il patto — come la « carta » altre volte ho detto — che è in grado di sancire, attraverso le procedure di formazione degli atti programmatori, gli impegni che operatori pubblici e operatori privati assumono in vista dell'utilizzazione di date risorse per il raggiungimento di dati obiettivi. Mi sembra perciò di poter concludere osservando che è il principio stesso della partecipazione, solennemente affermato negli statuti regionali, a richiedere la messa a punto di meccanismi del genere indicato e che sono le pressanti esigenze di una maggiore produttività degli investimenti a sottolinearne l'urgenza.

---

(1) Trascurando le tesi di coloro che al piano zonale attribuivano, fondamentalmente, natura di raffinata ricerca econometrica, si può ricordare la tesi di coloro che interpretavano il piano zonale come un piano di bonifica riveduto e corretto con una maggiore carica cogente nei confronti degli impegni dell'operatore pubblico e con la eliminazione di ogni elemento vincolante nei confronti degli impegni privati. Altra tesi da menzionare è quella settoriale del piano di bonifica e quindi come il documento inteso a prospettare le soluzioni inerenti a tutti i problemi esistenti in una data porzione di territorio. Mentre a questo secondo ordine di esigenze risponde ora, per le zone montane, il piano economico-sociale, ad un altro ordine di esigenze, che in parte è sottinteso nell'altra delle ricordate interpretazioni del piano zonale, una risposta non è ancora venuta: non è cioè stato ancora messo a punto un sistema che, coordinando gli impegni pubblici e quelli privati consenta ai primi di entrare più rapidamente in fase di produttività (si pensi al lento ritmo di valorizzazione dei grandi schemi irrigui a causa del tardare della trasformazione degli ordinamenti colturali) e ai secondi di essere assecondati tempestivamente da tutte quelle economie esterne, senza delle quali la sola disponibilità di acqua — per tornare all'esempio di prima — non è ancora garanzia per introdurre nuove colture.

All'esigenza del coordinamento Serpieri riteneva che potesse provvedere il meccanismo degli incentivi e delle sanzioni per gli inadempienti: l'esperienza ha però dimostrato che su una semplice base burocratica e tecnica — quale è il piano di bonifica — quel meccanismo non funziona.

(2) In proposito vedasi: G. G. DELL'ANGELO, *Le procedure di programmazione per la montagna*, in « Rivista trimestrale di diritto pubblico », anno XXII, n. 1, 1972 (pag. 438).

Il problema non interessa evidentemente solo i fatti dell'agricoltura: ogni parte del piano economico-sociale della comunità montana pone, per la sua sollecita e efficiente messa in atto, analoghe esigenze. Il dibattito sul piano zonale di questi ultimi anni, pur facendo riferimento alla sola agricoltura, non ha inteso disconoscere tali esigenze ma si è preoccupato piuttosto di trasferire anche all'agricoltura la proposta di quel modo nuovo di rapporti tra la pubblica amministrazione e gli imprenditori che la programmazione aveva fatto, nei ricordati termini della contrattazione programmatica, solamente all'industria.

Quel dibattito ha inteso cioè chiarire che ciò che occorre modificare anche nella pianificazione agricola non sono tanto gli strumenti di analisi quanto i meccanismi decisionali con i quali i piani vengono predisposti e attuati. Si tratta cioè di sostituire alla tradizionale impostazione tecnocratica una impostazione democratica, che porti i burocrati ad essere veri operatori pubblici e gli agricoltori a sentirsi partecipi della formazione del programma e corresponsabili, in quanto collettività agricole oltre che come singoli imprenditori, dalla sua riuscita.

E non c'è dubbio che, in questo processo di rinnovamento, un ruolo di primaria importanza dovrebbe essere svolto dall'assistenza tecnica e dall'azione di promozione ed animazione.

Nei confronti di questo tipo di impegni, ancora così carenti nel nostro Paese, sia per la mancanza di un'autonoma capacità degli agricoltori ad assumerli direttamente, attraverso appropriate forme organizzative, sia per una insensibilità della pubblica amministrazione a supplire con propri servizi ai bisogni di un settore, come l'agricoltura, in profonda crisi di rinnovamento, il « piano zonale » ha inteso anche proporsi come obiettivo intorno a cui organizzare appunto quei servizi.

Per questo, grande è l'importanza della presenza nelle zone montane di organismi come l'ISPES, perché affiancandosi ad altri organismi, che perseguono fini di animazione, di assistenza tecnica e di organizzazione delle campagne, esso tende a fare maturare nuove mentalità e nuovi comportamenti (1). Dipende infatti in misura preponderante da comportamenti nuovi la realizzazione degli obiettivi che le comunità sono chiamate a formulare nei loro piani.

---

(1) ISPES, Piano di sviluppo economico-sociale della Valle Sabbia - *Brevi considerazioni sulla partecipazione e sull'esperienza in corso in Valle Sabbia*, di G. Gozio, Roma 1972 (ciclostile); ISPES, *Orientamenti per la predisposizione dei programmi d'intervento nei territori particolarmente depressi dell'Italia meridionale*, Roma, s.d. (ciclostile).

APPROVATA LA LEGGE IN TOSCANA PROPOSTE DI LEGGE PER LA MONTAGNA IN CALABRIA, MARCHE E LOMBARDIA

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il 27 ottobre la legge per la costituzione e l'attività delle Comunità Montane. Pubblicheremo il testo nel prossimo numero. Altre tre Giunte regionali hanno presentato la proposta di legge per la montagna: la Calabria, le Marche e la Lombardia.

La tempestività con cui vogliamo soddisfare i lettori pubblicando il testo delle proposte di legge non ci consente di dare contemporaneamente notizia delle posizioni assunte dalle Delegazioni regionali dell'UNCEM, direttamente interessate alle proposte di legge. Il Consiglio della Delegazione Marche si è riunito il 20 ottobre a Fabriano e il 27 ad Ancona, presente l'Assessore regionale dr. Messi, e non ha completato la discussione. I Consigli delle altre Delegazioni sono in corso di convocazione.

Nel frattempo, formuliamo alcune nostre osservazioni.

Richiamiamo quanto abbiamo scritto a commento delle prime tre leggi regionali approvate in Sicilia, Umbria e Puglia (cfr. n. 8-9, pag. 535) e in « Lettere al direttore » (n. 6-7, pag. 521), in particolare, a proposito della partecipazione al Consiglio della Comunità montana di persone diverse dai consiglieri comunali e sulla posizione delle Amministrazioni provinciali (oggetto della proposta della Lombardia).

Constatiamo la novità della proposta delle Marche sulle Aziende silvo pastorali per la gestione del patrimonio pubblico. Sull'argomento si svolgerà l'11 novembre a Frontone un Convegno nazionale di studio indetto dall'UNCEM.

La norma della proposta lombarda (art. 14) relativa ai BIM deve essere attentamente esaminata. Lo faremo sul prossimo numero.

(g. p.)

Calabria

La Giunta regionale della Calabria, su proposta dell'assessore regionale all'Agricoltura, Perugini, ha presentato al Consiglio, il 22 settembre, la seguente proposta di legge regionale per la delimitazione delle zone montane e costituzione delle comunità.

CAPO I

Finalità

La presente legge disciplina l'istituzione e l'attività delle Comunità Montane nei limiti dei principi fissati dalla legge 31 dicembre 1971 n. 1102 recante norme per lo sviluppo della montagna.

Ripartizione dei territori montani in zone omogenee

I territori montani della Regione, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1951, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sulla base di criteri di unità territoriale, sono ripartiti secondo le delimitazioni risultanti dalla allegata corografia in scala 1:100.000, nelle seguenti zone omogenee:

Prov. di REGGIO CALABRIA

1) Versante Jonico settentrionale (comuni n. 5; Abitanti 22203); Stilo; Bivongi; Pazzano; Placanica (P); Caulonia (P);

2) Valle del Torbido Gerace (comuni n. 8; Abitanti: 17.595); Martone; S. Giovanni di Gerace; Grotteria; Mammola; Canolo; Gerace (P); Gioiosa Jonica (P); Roccella Jonica (P);

3) Portigliola — Bonamico — La Verde (comuni n. 11; Abitanti 42.430): Antonimina; Ciminà; Plati; Cereri; S. Luca; S. Agata del Bianco; Samo; Africo; Benestare (P); Casignana (P); Bovalino (P);

4) Versante Jonico meridionale (comuni n. 10; Abitanti 39.578): Staiti; Palizzi; Bova; Roghudi; Roccaforte; Condofuri; S. Lorenzo; Bagaladi; Melito Porto Salvo (P); Bruzzano Zaffirio;

5) Versante dello stretto (comuni n. 11; Abitanti 29.337): Cardeto; S. Stefano d'Aspromonte; S. Roberto; Scilla; Motta S. Giovanni (P); Montebello (P); S. Alessio d'Aspromonte (P); Lamanedi (P); Calanna (P); R. Calabria (P); Villa San Giovanni (P);

6) Versante Tirrenico meridionale (comuni n. 9; Abitanti

20.870): S. Eufemia d'Aspromonte; Sinopoli; Cosoleto; Delianova; Scido; S. Cristina d'Aspromonte; Oppido Mamertina; Molochio; Varapodio (P);

7) Versante Tirrenico settentrionale (comuni n. 7; Abitanti 20.418): Cittanova; S. Giorgio Morgato; Cinquefrondi; Giffone; Galatro; S. Pietro di Caridà; Serrata (P);

Prov. di CATANZARO

1) Alto Crotonese e del Marchesato (comuni 13; Abitanti 44.750): Belvedere Spinello (P); Caccuri; Carfizzi; Casabona (P); Castel Silano; Cerenzia; Melissa; Pallagorio (P); S. Nicola dell'Alto (P); Savelli; Strongoli (P); Umbriatico; Verzino;

2) Zona della Piccola Sila e della fascia Presilana (comuni 18; Abitanti 77.409): Andali (P); Albi; Belcastro (P); Cerva; Cotronei; Cropani (P); Fossato Serralta; Magisano; Maierato; Pentone; Petronà; Petilia Policastro; Sellia (P); Sersale; Serbo San Basile; Soveria Simeri (P); Taverna; Zagarise;

3) Zona dei monti Tiriolo, Reventino, Mancuso (comuni 18; abitanti 39.305): Carlopoli; Cicala; Conflenti; Decollatura; Falerna; Gimigliano; Gizzeria (P); Lamezia Terme (parziale); Martirano Lombardo; Miglierina; Motta S. Lucia; Nocera Tarinese (P); Platania; S. Pietro Apostolo; Serrastretta; Soveria Mannelli; Tiriolo (P);

4) Sinistra fiume Amato (comuni 12; Abitanti 17.520): Amaroni (P); Cenadi; Centrache (P); Cortale (P); Filadelfia; Girifalco; Jacurso (P); Olivadi (P); Valle Fiorita (P);

5) Versante Jonico delle Serre comuni 8; Abitanti 21.163): Badolato; Davoli (P); Guardavalle; Isca Ionico; S. Andrea Sonico (P); S. Caterina Sonico; S. Sostene; Satriano (P);

6) Valle dell'Anginale e delle Serre (comuni 10; Abitanti 25.150): Brognaturo; Cardinale; Chiaravalle (P); Fabrizia; Mongiana; Nardo di Pace; Serra san Bruno;

7) Versante Tirrenico delle Serre (comuni 14; Abitanti 29.385): Acquaro; Arena; Capistrano; Dasà (P); Dinami; Gerocarne; Ioppolo; Monterosso Calabro (P); Pizzoni; San Nicola da Crissa; Sorianello; Soriano Cal. (P); Vallelonga; Vazzano.

Prov. di COSENZA

1) Ferro dello Sparviero (I. zona (comuni 15; Abitanti 69.465): Amendolara; Albidona; Alessandria del Carretto; Canna (P); Castroregio; Cerchiara di Calabria; Montegiordano; Nocera;

Oriolo; Plataci; Rocca Imperiale (P); Roseto Capo Spulico; S. Lorenzo Bellizzi; Trebisacce; Francavilla;

2) Pollino (II zona) (comuni 11; Abitanti 65.809): Castrovillari; Morano Calabro; Laino Castello; Mormanno; Laino Borgo; Saracena; S. Basile; Lungro; Frascineto; Civita; Acquaformosa;

3) Dorsale Appenninico-Alto Tirreno (III zona) (comuni 11; Abitanti 45.199): Papasidero; Tortora; Aieta; Praia a Mare; S. Nicola Arcella; Orsomarso; Verbicaro; Santa Domenica Talao; Grisolia; Maierà; Buonvicino;

4) Dorsale Appenninico Medio Tirreno e Pollino (IV zona) (comuni 13; Abitanti 42.259): Belvedere Marittima; Sangineto; Bonifati; Cetraro; Acquappesa; Guardia Piemontese; Fuscaldo; Paola; San Lucido; Falconara Albanese; Fiumefreddo; Longobardi; Belmonte Calabro;

5) Savuto (V zona) (comuni 17; Abitanti 39.319): Grimaldi; Malito; Belsito; Lago; Aiello; Scigliano; Pedivigliano; Carpanzano; Bianchi; Colosimi; Panettieri; Parenti; Rogliano; Marzi; S. Stefano; Mangone; Cellara;

6) Silana (VI zona) (comuni 11; Abitanti 81.458): S. Giovanni in Fiore; Aprigliano; Celico; Pedace; Serra Pedace; Spezzano P.; Spezzano Grande; S. Pietro in Guarano; Rovito; Lappano (P); Pietrafitta;

7) Comunità Cosentina (VII zona) (comuni 13; Abitanti 77.601): Bocchigliero; Campana; Scala Coeli; Torrevecchia (P); Longobucco; Mandatoriccio; Pietrapaola; Caloveto (P); Calopezzati; Crepalati; Paludi; Rossano (P); Cariati (P);

8) Destra Crati (VIII zona) (comuni 11; Abitanti 59.361): Corigliano Calabro (P); Caccarizzo Albanese (P); S. Giorgio; S. Cosmo Albanese (P); S. Demetrio Corona; S. Sofia d'Epiro; Acri; Bisignano; Luzzi; Rose; Tarsia (P);

9) Sinistra Crati (IX zona) (comuni 18; Abitanti 31.189): Mongrassano; Cerzeto; S. Martino di Finita; Rota Greca; S. Benedetto Ullaro; Lattarico (P); Montalto; S. Vincenzo la Costa; S. Fili; Rende (P); Morano Marchesato (P); Morano Principato (P); Corisano; Mendicino; Carolei (P); Domanico; Dipignano; Paterno Calabro;

10) Unione delle Valli (X zona) (comuni 7; Abitanti 28.068): Fagnano Castello; Malvito; S. Donato Ninea; S. Sosti; Santa Caterina (P); Mottafallone; S. Agata d'Esero.

Comunità Montane

Tra i Comuni compresi in ciascuna « Zona omogenea », è costituita la Comunità Montana, Ente di Diritto pubblico.

Estinzione della Comunità Montana

La Comunità Montana si estingue solo in seguito a legge Regionale che modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

Scioglimento Comunità Montane costituite a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987

Sono sciolte e sostituite dalle Comunità Montane costituite a norma della presente legge le seguenti Comunità Montane e Consigli di Valle costituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987:

Il patrimonio di tali Enti passa alle Comunità Montane costituite a norma della presente legge, secondo criteri di proporzionalità in relazione al territorio e alla popolazione in esso ricadente e tenendo altresì conto per i beni immobili della loro ubicazione. Eventuali oneri attivi e passivi saranno trasferiti secondo criteri analoghi.

Statuti delle Comunità Montane

La Comunità Montana è retta da uno Statuto approvato nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

Lo Statuto e le sue integrazioni o modificazioni, saranno approvati a maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio delle Comunità e dovranno essere inoltrati agli organi Regionali per l'approvazione.

Lo Statuto delle Comunità Montane deve stabilire:

a) Le funzioni della Comunità Montana in relazione agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico-sociale del territorio montano;

b) La denominazione e la sede della Comunità Montana;

c) La composizione, la durata in carica e le relative attribuzioni degli organi della Comunità Montana; Consiglio Generale, Giunta, Presidente e Collegio dei Revisori dei Conti;

d) L'eventuale organizzazione e struttura degli Uffici e Comitati Tecnici;

e) I modi di funzionamento della Comunità;

f) I rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio;

g) Le modalità per l'approvazione delle integrazioni o modificazioni che potranno essere apportate allo Statuto stesso;

h) Le norme ed i termini per la compilazione ed approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione;

i) Le norme sulla cessazione dalla carica di Consigliere, sui modi di sostituzione degli stessi, nonchè sulla convalida, da parte del Consiglio dell'elezione dei propri componenti;

l) La disciplina, con proprie norme, del funzionamento del Consiglio e, in particolare, le modalità di convocazione, il numero minimo delle sedute, la presenza dei Consiglieri necessaria per la validità delle adunanze ed il procedimento di discussione e di deliberazione;

m) Le norme in merito alla sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento con l'eventuale nomina di un vice Presidente, nonchè sulla decadenza e sulla revoca relativa ai membri della Giunta;

n) Le norme sulle attribuzioni della Giunta, sulla sua composizione, sul suo funzionamento e sulle competenze proprie del Presidente;

o) Le norme sulla durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti sulla incompatibilità, sulle attribuzioni sulla decadenza e sulla revoca dei componenti.

Rapporti con gli altri Enti operanti nel Territorio

Lo Statuto della Comunità Montana può prevedere la partecipazione delle Associazioni portatrici delle istanze sociali e sindacali operanti nel territorio.

Lo Statuto deve prevedere i rapporti intercorrenti tra la Comunità Montana con gli altri Enti operanti nel territorio al fine di coordinare il Piano di sviluppo sociale della Comunità con i Piani ed i programmi elaborati dagli altri Enti, i quali dovranno adeguarsi al Piano suddetto, a norma dell'articolo 5, V comma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Organi della Comunità Montana

Sono organi della Comunità Montana:

1) Il Consiglio Generale;
2) La Giunta;
3) Il Presidente;
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale della Comunità Montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato, da un Consigliere di maggioranza e da uno di minoranza

eletti dal Consiglio Comunale. I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli Comunali.

Attribuzioni

Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità Montana. Competono al Consiglio:

a) La deliberazione dello Statuto e le sue modificazioni;

b) La nomina della Giunta e del Presidente;

c) La deliberazione del Piano pluriennale di sviluppo di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

d) La deliberazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, del bilancio preventivo della Comunità Montana;

e) La deliberazione del programma stralcio, annuale di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

f) La deliberazione dei Piani di sviluppo urbanistico di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

g) La nomina, entro il 31 marzo di ogni anno, del Collegio dei Revisori dei Conti;

h) L'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno del conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio;

i) La nomina del Segretario della Comunità Montana con il consenso dell'Amministrazione Comunale da cui dipende. Può essere nominato Segretario uno dei Segretari dei Comuni partecipanti alla Comunità Montana.

l) La nomina del Tesoriere della Comunità Montana;

m) La deliberazione dell'acquisto e affitto dei beni immobili di cui all'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

n) La deliberazione del Regolamento della Comunità Montana;

o) La deliberazione per l'assunzione dei mutui;

p) La deliberazione per le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio.

Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali e tutti quei compiti che vengano ad esso assegnati dalle leggi e dallo Statuto; in genere provvede allo svolgimento delle funzioni non assegnate alla Giunta esecutiva.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli Comunali costituenti la Comunità Montana.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione dall'Ufficio dei componenti del Consiglio, i Consigli Comunali provvedono alle relative surrogazioni.

Coloro che sono chiamati a seguito di surrogazione a far parte del Consiglio della Comunità Montana, restano in carica fino alla fine del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio Generale e la Giunta esecutiva deliberano con l'intervento della metà più uno dei componenti ciascun Collegio ed a maggioranza di voti.

Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana.

Essa è eletta dal Consiglio generale della Comunità ed è formata dal Presidente e da un numero variabile di consiglieri che sarà fissato dai singoli Statuti in modo da assicurare che della stessa faccia parte un membro in rappresentanza di ciascun Comune partecipante. In ogni caso deve essere rappresentata la minoranza consigliare.

La Giunta esecutiva può assumere in caso di urgenza e di necessità, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio Generale.

In tal caso però la deliberazione deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Generale entro 30 giorni dalla data della sua adozione al fine di ottenerne la ratifica.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti fino al momento della negata ratifica.

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta la Comunità; presiede il Consiglio Generale e la Giunta esecutiva; convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva; stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio generale e della Giunta esecutiva; stipula le locazioni, le conduzioni, i contratti deliberati dal Consiglio o dalla Giunta; rappresenta la Comunità in giudizio e promuove le azioni possessorie riferendone al Consiglio generale.

— Potrebbe essere aggiunto un paragrafo che detta norme riguardanti il numero e l'epoca delle sessioni (o riunioni del Consiglio).

Analogamente a quanto avviene per i Consigli e le Giunte Comunali sarà il caso di esaminare l'opportunità o meno di prevedere un apposito comma per il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per le partecipazioni alle sedute degli organi della Comunità.

Nella sua prima seduta esercita ogni altra funzione affidatagli dalle leggi e dallo Statuto.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 3 membri di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare, scelti tra i componenti estranei alla Giunta esecutiva alla cui gestione si riferisce il conto.

Personale della Comunità Montana

Il personale della Comunità Montana sarà costituito da dipendenti della Regione, Provincie e dei Comuni, avvalendosi dell'istituto del comando, disciplinato dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Piano di sviluppo economico e sociale

Nella redazione dei Piani di sviluppo economico-sociale si dovrà tener conto delle indicazioni che gli Enti operanti nella zona, trasmetteranno entro 30 giorni alla Comunità, su richiesta del Presidente.

La Giunta esecutiva sulla base di tali indicazioni ed avendo riguardo alle esigenze unitarie della Comunità, nonché in base alle indicazioni del Piano regionale, predisporrà il Piano di sviluppo economico-sociale delle zone.

Il Piano viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali reclami che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

Il Consiglio, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il Piano, lo adotta e lo trasmette alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Ciascun Ente operante nel territorio trasmette al Presidente della Comunità i provvedimenti di attuazione dei propri programmi di attività, non appena adottati.

La Comunità entro 10 giorni può formulare al Presidente della Giunta Regionale le proprie osservazioni sulla conformità dei provvedimenti al Piano di sviluppo economico-sociale.

Programma stralcio

Il Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno sulla base del Piano di sviluppo economico-sociale e dopo aver sentito gli Enti operanti nella zona, adotta il programma stralcio che viene inviato alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Ripartizioni dei fondi

La Giunta Regionale ripartisce tra le Comunità i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e altrimenti disponibili.

Sulla base della ripartizione dei fondi la Giunta provvede a finanziare i programmi stralcio presentati entro il 30 settembre di ogni anno.

Il finanziamento è disposto contestualmente al provvedimento della Giunta Regionale che approva i programmi.

Controlli

A) *Controlli sugli atti della Comunità Montana*

Il controllo sugli atti della Comunità Montana è esercitato dalla competente Sezione Provinciale del Comitato per il controllo sulle Provincie, sui Comuni e sugli altri Enti locali.

B) *Controllo sugli organi della Comunità Montana*

Sono espressamente dichiarate applicabili agli organi della Comunità Montana i controlli sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei Consorzi e di Enti locali. Questi controlli competono a norma dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, alla Sezione Provinciale del Comitato di controllo, competente ai sensi della lettera precedente.

Norme transitorie

I. *Applicazione della legge*

I Consigli Comunali, entro i 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomineranno i propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità, con le modalità di cui all'articolo.

Il Consiglio della Comunità si riunirà entro 60 giorno dalla entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta Regionale, e come primi atti provvederà alla nomina provvisoria del Presidente e della Giunta, con le modalità

previste dall'articolo e si redigerà e approverà, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, lo Statuto.

I criteri di ripartizione potranno essere considerati, la superficie della Comunità Montana, la popolazione, il grado di disoccupazione, il carico tributario, il tasso di emigrazione, etc. Analogamente, per quanto adattabile, ai criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 — Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

— Potrà farsi riferimento allo Statuto Regionale o a leggi regionali che attuano la materia dei controlli sugli Enti locali.

— Potrebbe essere preso in considerazione anche il personale delle Aziende speciali Consorziali esistenti nella Regione — 3 solo in provincia di Reggio Calabria.

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI
Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

Marche

Il 4 ottobre la Giunta regionale delle Marche ha approvato, su proposta dell'Assessore Messi, la proposta di legge per la costituzione delle Comunità Montane.

La Giunta, nel documento trasmesso al Consiglio, ha sottolineato che la proposta di ripartizione del territorio montano in zone omogenee, di cui all'art. 2 dello schema di legge, vuole essere soltanto una indicazione sulla base della quale verranno consultati i Comuni montani e le loro organizzazioni e che, conseguentemente, la delimitazione stessa sarà effettuata d'intesa con i Comuni interessati.

Pubblichiamo il testo della proposta di legge.

Titolo I - *Disposizioni generali*

Art. 1 (*Istituzione Comunità montane*)

La presente legge disciplina la istituzione e la attività delle Comunità Montane in attuazione dei principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e dagli artt. 3-7 (4° comma), 39 (2° comma), 59 (4° comma) dello Statuto della Regione Marche.

Art. 2 (*Ripartizione del territorio montano in zone*)

Il territorio montano determinato in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952 n. 991 e dell'art. unico della legge 30 luglio 1957 n. 657 è ripartito nelle seguenti zone:

1) Zona A) Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, S. Leo, S. Agata Feltria, Talamello.

2) Zona B) Comuni di: Belforte all'I., Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata, F. Mercatino Conca, Montecerigione, Montecopiolo, Montegrimano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassofeltrio, Tavoleto.

3) Zona C) Comuni di: Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul M. Peglio, S. Angelo in Vado, Urbania, Urbino.

4) Zona D) Comuni di: Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piolbico, Serra S. Abbondio, Pergola, Fraterosa.

5) Zona E) Comuni di: Barchi-Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, Saltare, S. Giorgio di Pesaro, S. Ippolito, Serrungarina.

6) Zona F) Comuni di: Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Esanatoglia, Matelica.

7) Zona G) Comuni di: Apiro, Cingoli, Cupramontana, Mergo, Poggio S. Vicino, Rosora, Staffolo, Serra S. Quirico.

8) Zona H) Comuni di: Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castel S. Angelo, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievetorina, Pioraco, Sefro, S. Severino, Treia, Serravalle, Ussita, Visso.

9) Zona I) Comuni di: Belforte, Caldarola, Campo Rotondo, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino, Colmurano, Loro Piceno, Ripe S. Ginesio, S. Ginesio, S. Angelo in Pontano, Sarnano, Gualdo, Penna S. Giovanni, Monte S. Martino.

10) Zona L) Comuni di: Amandola, Montefortino, Smerillo, S. Vittoria in Matenano, Montelparo, Montedinove, Rotella, Force, Comunanza, Montemonaco, Montefalcone, Palmiano.

11) Zona M) Comuni di: Acquasanta, Appignano, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Roccafluvione, Venarotta, Ascoli Piceno.

Art. 3

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente articolo, è costituita la Comunità Montana, Ente di diritto pubblico. Ciascuna Comunità sarà retta dallo Statuto approvato nel rispetto delle norme della presente legge.

Art. 4

La Comunità Montana, proponendosi lo sviluppo economico, sociale della propria zona, nel quadro delle indicazioni della programmazione regionale:

a) esercita le funzioni previste dalla legge 3 dicembre 1971 n. 1102, artt. 4, 5, 6, 7 e 9;

b) predispone i piani economici per l'utilizzazione dei boschi e dei pascoli montani appartenenti alla Comunità, ai Comuni ed altri Enti; coordinando e disciplinando, con apposito regolamento, la gestione di detti beni;

c) esercita le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 59 dello Statuto regionale « ai Consorzi costituiti su base comprensoriale tra gli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate »;

d) può assumere le funzioni proprie degli Enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle e può svolgere compiti affidati dagli altri Enti che operano nel territorio;

e) può assolvere altri compiti e funzioni in applicazione di leggi

comunque interessanti lo sviluppo economico-sociale del territorio montano;

f) può partecipare a Consorzi ed Associazioni tra Comunità ed altri Enti locali nonché ad Enti ed Aziende intercomprensoriali per la gestione di specifiche risorse e servizi;

g) rappresenta i Comuni che la costituiscono nei confronti della Regione e può fare proposte di legge al Consiglio regionale.

Art. 5

Per assolvere i propri compiti, ciascuna Comunità montana:

a) istituisce un Comitato tecnico in cui debbono essere rappresentati tutti gli Enti che operano nel territorio della Comunità;

b) organizza apposite consultazioni sui problemi dello sviluppo economico sociale con le forze sindacali, economiche, culturali organizzate a livello del comprensorio montano;

c) può istituire un ufficio tecnico avvalendosi di personale comandato dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni, dai Consorzi di bonifica e da altri enti locali;

d) può proporre alla Giunta regionale l'istituzione di apposito Ente, Azienda od Ufficio anche d'intesa con altre Comunità, per la gestione dei beni pascolivi, boschivi propri dei Comuni o di altri Enti montani sottoposti al controllo e vigilanza della Regione.

Art. 6

La Regione può affidare alla Comunità o agli organismi di cui al punto *d*) dell'articolo precedente, la gestione delle foreste appartenenti al demanio regionale nonché i vivai forestali.

In tal caso la Regione partecipa all'amministrazione dell'azienda, e all'onere del personale per la direzione tecnica amministrativa.

La Regione costituirà, d'intesa, e con la partecipazione delle stesse comunità o aziende, un comitato regionale quale organo consultivo in materia di foreste per l'indirizzo unitario della gestione dei pascoli e dei boschi.

Art. 7 (*Partecipazione finanziaria dei Comuni*)

Ciascun Comune partecipante concorre alle spese della Comunità mediante il pagamento di un contributo annuo per abitante.

L'ammontare del contributo è fissato nello Statuto della Comunità anche in modo differenziato per ciascun Comune.

I Comuni partecipanti iscriveranno nei propri bilanci le somme occorrenti.

Art. 8 (*Formulazione dello Statuto*)

Per la formulazione e deliberazione dello Statuto, sarà costituita apposita Assemblea; ciascun Comune sarà rappresentato così come stabilito dal successivo art. 10.

Detti rappresentanti saranno eletti dai rispettivi Consigli Comunali nel proprio seno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I Comuni a gestione commissariale saranno rappresentati dal Commissario.

L'Assemblea dei rappresentanti sarà convocata dal Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo Statuto deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea entro 60 giorni dalla data della sua prima convocazione ed inoltrato alla Regione per l'approvazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

Titolo II - *Organi della Comunità*

Art. 9

Sono Organi della Comunità:

— il Consiglio Generale;

— la Giunta ed il suo Presidente.

Art. 10

Il Consiglio generale della Comunità è composto dai rappresentanti dei Comuni membri.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il Consiglio Comunale eleggerà nel proprio seno sei rappresentanti di cui due appartenenti alle minoranze; per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il Consiglio comunale eleggerà in proprio seno quattro rappresentanti di cui uno rappresentante delle minoranze.

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Ogni qualvolta il Consiglio regionale viene rinnovato, nella seduta immediatamente successiva alla nomina del Sindaco e della Giunta Municipale, si provvede alla elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio generale della Comunità.

I componenti del Consiglio della Comunità decadono verificandosi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità o di decadenza previste per i Consiglieri comunali.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di

cessazione dall'Ufficio dei componenti del Consiglio generale, i Consigli comunali provvedono alle relative surrogazioni nella prima seduta successiva alla conoscenza della vacanza.

Art. 11

Il Consiglio generale è l'organo deliberante della Comunità montana; delibera a maggioranza assoluta le eventuali modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione, elegge nel proprio seno il presidente e i componenti della Giunta e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo, elegge tre revisori dei conti di cui uno spetta alle minoranze.

Adempie alle altre funzioni conferitegli dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio generale:

a) approva il piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della zona;

adotta il programma stralcio annuale;

approva la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale e le proposte di eventuali modificazioni dello stesso;

adotta il piano di sviluppo urbanistico;

propone i piani economici di utilizzazione dei boschi e pascoli della Comunità e dei Comuni e degli altri Enti, e i regolamenti per la loro gestione;

b) approva la costituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico e le norme che regolano i rapporti tra la Comunità e gli altri Enti che operano nel territorio;

c) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri Enti e dalla Regione;

d) approva il bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ogni anno ed il conto consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno;

e) istituisce i servizi tecnici amministrativi;

f) delibera l'acquisto, l'alienazione, l'affitto di beni immobili;

g) delibera le norme per la consultazione e per dare pubblicità agli atti più importanti, prima della deliberazione;

h) nomina tre revisori dei conti di cui uno della minoranza;

i) propone la costituzione dell'azienda di cui alla lettera *d*) dell'art. 5.

Art. 12

Il Consiglio generale elegge nel proprio seno con voto palese, la Giunta e il Presidente votando una o più mozioni, sottoscritte da

almeno un quinto dei Consiglieri. Le mozioni contengono gli indirizzi programmatici per lo sviluppo economico sociale della zona, in attuazione del Piano di sviluppo e ispirati ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti e la indicazione dei nomi del Presidente, del vice presidente e degli altri componenti la Giunta.

Per l'approvazione della mozione è necessaria al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Consiglio; in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Art. 13

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti che sarà fissato dai singoli Statuti.

Art. 14

La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità.

La Giunta:

1) delibera la presentazione al Consiglio generale, di proposte, di regolamenti e di atti amministrativi di competenza del Consiglio;

2) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

3) predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo;

4) predispone il piano di sviluppo economico sociale della zona, il programma stralcio annuale e le eventuali modificazioni;

5) predispone il piano di sviluppo urbanistico, in armonia con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione;

6) predispone i piani economici di utilizzazione dei boschi e pascoli della Comunità dei Comuni e degli altri Enti;

7) coordina ed attua i programmi di intervento e può delegare ad altri Enti di volta in volta le realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

8) esercita le altre attribuzioni demandate dallo Statuto e, in generale, ogni altra attività non di competenza del Consiglio generale.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.

Art. 15

Il Presidente della Giunta:

— rappresenta la Comunità;

— convoca e presiede la Giunta, convoca e presiede il Consiglio generale, stabilendone l'ordine del giorno;

— coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della Giunta e ne è responsabile;

— dirige le funzioni amministrative delegate dalla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo regionale;

— esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo Statuto.

Art. 16 (*Controllo sugli atti delle Comunità montane*)

Sono sottoposte alla approvazione della Giunta regionale:

1) le deliberazioni degli organi delle Comunità che riguardano l'istituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico e che regolano i rapporti tra Comunità ed altri Enti operanti nel loro territorio;

2) le deliberazioni relative:

— al conto consuntivo;

— ai regolamenti per la gestione dei servizi e beni;

— alla partecipazione ai consorzi di cui alla lettera *f*) dell'art. 4;

3) le deliberazioni riguardanti:

— i piani economici e i regolamenti per la gestione dei boschi e pascoli degli enti montani e la costituzione delle aziende per la gestione di detti beni.

Titolo III - *Rapporti con altri Enti operanti nel territorio*

Art. 17

Gli enti operanti in ciascuna zona montana forniscono alla Comunità ogni forma di collaborazione nel settore di propria competenza per la redazione ed attuazione del piano di sviluppo economico sociale.

Al fine di stabilire gli opportuni coordinamenti con il programma di sviluppo zonale al quale debbono adeguarsi i piani, i programmi ed i progetti degli altri enti ed allo scopo di mantenere il necessario collegamento, la Comunità costituisce il Comitato tecnico di cui all'art. 5 lettera *b*).

Detto comitato sarà chiamato ad esprimere il proprio parere sul piano di sviluppo zonale, sul programma stralcio e sulle proposte di modifica del piano, prima dell'approvazione da parte del Consiglio generale della Comunità.

Art. 18

Al fine di verificarne l'adeguamento al piano di sviluppo economico sociale, ciascun ente operante nella zona trasmette al Presidente della Comunità i provvedimenti di attuazione dei propri programmi di attività non appena adottati.

La Comunità entro 20 giorni può formulare al Presidente della Giunta regionale le proprie osservazioni sulla conformità dei provvedimenti al piano di sviluppo economico sociale.

Art. 19 (*Rapporti con i Comuni*)

I comuni membri possono delegare alla Comunità Montana, di cui fanno parte nei limiti delle leggi comunali e provinciali, funzioni proprie al fine della maggiore utilizzazione dei servizi organizzativi tecnici ed amministrativi.

Titolo IV - *Preparazione del Piano di sviluppo economico sociale*

Art. 20

Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, ciascuna comunità approntera in base alle indicazioni del Piano regionale, il piano di sviluppo economico sociale della zona con le caratteristiche ed il contenuto di cui all'art. 5 della legge nazionale del 3-12-1971 n. 1102.

La Giunta predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli Enti operanti nel territorio e avendo riguardo alle esigenze unitarie della Comunità.

Il piano, inteso il parere del Comitato Tecnico, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali reclami e proposte migliorative che dovranno essere presentati entro 30 giorni dell'avvenuta pubblicazione.

Il Consiglio Generale, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Regione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

Art. 21

La Giunta della Comunità, annualmente, sulla base del piano di sviluppo economico sociale e dopo avere sentito il Comitato tecnico, predispone il programma stralcio, che, adottato dal Consiglio Generale (entro il 30 settembre) viene inviato alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale.

Titolo V - *Criteri per il finanziamento delle Comunità montane*

Art. 22

La Giunta regionale ripartisce tra le Comunità i fondi assegnati ai sensi della legge 23-12-1971 n. 1102 o altrimenti disponibili:

a) per 4/10 in proporzione diretta alla superficie di ciascuna comunità montana;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione di ciascuna comunità montana quale risulta dai dati annuali dell'ISTAT;

c) per 3/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti alla agricoltura e la popolazione nel territorio di ciascuna comunità montana.

Art. 23

Effettuata la ripartizione dei fondi ai sensi del precedente articolo, la Giunta regionale provvede a finanziare i programmi stralcio presentati dalle Comunità entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il finanziamento è disposto contestualmente al provvedimento della Giunta regionale che approva il programma.

Titolo VI - *Esercizio finanziario*

Art. 24

L'esercizio finanziario per le Comunità montane incomincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. Ogni Comunità ha un servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

Titolo VII - *Contributi alle Comunità montane*

Art. 25

La Giunta regionale sulla base di programmi annuali approvati dalla Regione, è autorizzata a concedere contributi annui alle Comunità montane:

— per la gestione dei beni boschivi e pascolivi della Comunità dei Comuni e degli altri Enti;

— per svolgere opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo pastorale, per la difesa della natura, dei boschi e delle piante;

— per la prevenzione degli incendi boschivi;

— per organizzare apposite squadre che partecipino alla estinzione degli incendi boschivi;

— per organizzare la vigilanza nei boschi durante il periodo estivo.

Art. 26

Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente, è istituito apposito capitolo nel bilancio della Regione.

Art. 27

Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti delle Comunità montane, i piani e programmi regionali di sviluppo dovranno prevedere che una adeguata aliquota dei finanziamenti regionali sia destinata a favore dei territori montani.

Titolo VIII - *Norme transitorie*

Art. 28

Nella prima applicazione della presente legge, l'Assemblea costituita dai rappresentanti dei Comuni a norma dell'art. 8 costituisce il primo Consiglio generale della Comunità e resta in carica fino alla data delle prime elezioni generali amministrative.

Come primo atto l'Assemblea provvederà alla nomina del Presidente e della Giunta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima e seconda votazione, e a maggioranza dei votanti nelle successive votazioni.

Art. 29

Fino alla redazione del piano di sviluppo economico sociale della zona, la Comunità elabora ed adotta i programmi di opere ed interventi con le stesse modalità previste per il piano suddetto.

I programmi sono approvati dalla Giunta regionale sentita l'apposita Commissione Consiliare.

Art. 30

Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10-6-1955 n. 987 sono sostituite dalla ripartizione di cui al precedente articolo 2. Le Comunità montane ed i Consigli di Valle costituiti a norma del citato D.P.R. 10-6-1955 n. 987, sono sciolti.

Lombardia

La Giunta Regionale della Lombardia, dopo le ampie consultazioni svolte con i comuni, le provincie e gli altri enti montani, le organizzazioni sindacali e la Delegazione regionale dell'UNCEM, ha approvato il 24 ottobre, su proposta dell'assessore agli interventi fondiari in agricoltura e all'economia montana, dott. Giuseppe Giuliani, la seguente proposta di legge:

Titolo I
ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE

Articolo 1
(Costituzione)

Tra i Comuni, il cui territorio ricade tutto o in parte in ciascuna delle zone omogenee determinate dall'art. 2 della presente legge, è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale la Comunità Montana, ente di diritto pubblico, per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge dello Stato 3 dicembre 1971 n. 1102.

La Comunità Montana è unità territoriale di programmazione socio-economica e urbanistica nelle zone montane, e ne tutela l'ambiente.

Articolo 2
(Delimitazione zone omogenee)

I territori montani della Regione, determinati dall'applicazione dell'art. 3 della legge dello Stato 3-12-1971 n. 1102, di cui all'allegato A), sono ripartiti secondo le delimitazioni risultanti dall'allegata corografia, scala 1 : 100.000, nelle seguenti zone omogenee:

Zona 1

Comprendente i Comuni di: Bagnaria - Brallo di Pregola - Cecima - Fortunago - Godiasco (p.m.) - Menconico - Montesegale - Ponte Nizza - Rocca Susella - Romagnese - Ruino - S. Margherita di Staffora - Val di Nizza - Valverde - Varzi - Zavattarello - della Provincia di Pavia.

Zona 2

Comprendente i Comuni di: Capovalle (in parte) - Gardone Riviera - Gargnano - Limone sul Garda - Magasa - Salò (p.m.) - Tignale - Toscolano Maderno - Tremosine - Valvestino - della Provincia di Brescia.

Zona 3

Comprendente i Comuni di: Agnosine - Anfo - Bagolino - Barghe - Bione - Breno (in parte) - Capovalle (in parte) - Casto - Gavardo (p.m.) - Idro - Lavenone - Mura - Odolo - Paitone - Pertica Alta - Pertica Bassa - Preseglie - Provaglio Val Sabbia - Sabbio Chiese - Serle - Treviso Bresciano - Vallio - Vestone - Villanova sul Clisi (p.m.) - Vobarno - della Provincia di Brescia.

Zona 4

Comprendente i Comuni di: Botticino (p.m.) - Bovegno - Bovezzo (p.m.) - Brione - Caino - Collio - Concesio (p.m.) - Gardone Val Trompia - Gussago (p.m.) - Irma - Lodrino - Lumezzane - Marcheno - Marmentino - Nave (p.m.) - Pezzaze - Polaveno - Sarezzo - Tavernole - Villa Carcina - della Provincia di Brescia.

Zona 5

Comprendente i Comuni di: Angolo Terme - Artogne - Berzo Demo - Berzo Inferiore - Bienno - Borno - Braone - Breno (in parte) - Capo di Ponte - Cedegolo - Ceto - Cerveno - Cevo - Cimbergo - Cividate Camuno - Corteno Golgi - Darfo - Edolo - Esine - Gianico - Incudine - Losine - Lozio - Malegno - Malonno - Monno - Niardo - Ono S. Pietro - Ossimo - Paisco Loveno - Paspardo - Pian Camuno - Piancogno - Ponte di Legno - Prestine - Saviore Dell'Adamello - Sellero - Sonico - Temù - Vezza d'Oglio - Vione - della Provincia di Brescia.

Zona 6

Comprendente i Comuni di: Iseo (p.m.) - Marone - Monte Isola - Monticelli Brusati (p.m.) - Ome (p.m.) - Pisogne - Sala Marasino - Sulzano - Zona - della Provincia di Brescia.

Zona 7

Comprendente i Comuni di: Adrara S. Martino - Adrara S.

Rocco - Foresto Sparso (p.m.) - Parzanica - Predore - Sarnico - Tavernola Bergamasca - Viadanica - Vigolo - Villongo (p.m.) - della Provincia di Bergamo.

Zona 8

Comprendente i Comuni di: Bossico - Castro - Costa Volpino - Fonteno - Lovere - Pianico - Riva di Solto - Rogno - Solto Collina - Sovere - della Provincia di Bergamo.

Zona 9

Comprendente i Comuni di: Berzo S. Fermo - Bianzano - Borgo di Terzo - Casazza - Endine Gaiano - Entratico - Gaverina - Grone - Luzzana - Monasterolo del Castello - Ranzanico - Spinone al Lago - Vigano S. Martino - della Provincia di Bergamo.

Zona 10

Comprendente i Comuni di: Azzone - Colere - Schilpario - Vilminore di Scalve - della Provincia di Bergamo.

Zona 11

Comprendente i Comuni di: Albino (p.m.) - Alzano Lombardo (p. m.) - Ardesio - Aviatico - Casnigo - Castione della Presolana - Clusone - Colzate - Cerete - Fino del Monte - Gandellino - Gandino - Gazzaniga - Gorno - Gromo - Leffe (p.m.) - Nembro (p.m.) - Oltressenda Alta - Onore - Oneta - Parre - Peia (p.m.) - Piario - Ponte Nossa - Premolo - Rovetta - Songavazzo - Selvino - Val Bondione - Valgoglio - Vertova - Villa d'Ogna - della Provincia di Bergamo.

Zona 12

Comprendente i Comuni di: Algua - Averara - Blello - Bracca - Branzi - Brembilla - Camerata Cornello - Carona - Cassiglio - Cornalba - Costa di Serina - Cusio - Dossena - Foppolo - Gerosa - Isola di Fondria - Lenna - Mezzoldo - Moio De' Calvi - Oltre il Colle - Olmo al Brembo - Ornica - Piazza Brembana - Piazzatorre - Piazzolo - Ponteranica (p.m.) - Roncobello - Santa Brigida - S. Giovanni Bianco - S. Pellegrino Terme - Sedrina - Serina - Sorisole (p.m.) - Taleggio - Ubiale Clanezzo - Valleve - Valnegra - Valtorta - Vedeseta - Zogno - della Provincia di Bergamo.

Zona 13

Comprendente i Comuni di: Almenno S. Bartolomeo (p.m.) - Almenno S. Salvatore (p.m.) - Bedulita - Berbenno - Brumano - Capizzone - Corna Valle Imagna - Costa Valle Imagna - Fuipiano Valle Imagna - Locatello - Roncola S. Bernardo - Rota Valle Imagna - S. Omobono Imagna - Strozza - Valsecca - della Provincia di Bergamo.

Zona 14

Comprendente i Comuni di: Calolziocorte (p.m.) - Caprino Bergamasco (p.m.) - Carenno - Erve - Palazzago (p.m.) - Torre De' Busi - della Provincia di Bergamo.

Zona 15

Comprendente i Comuni di: Ballabio - Barzio - Bellano - Casargo - Cassina Valsassina - Colico - Cortenova - Crandola Valsassina - Cremeno - Dervio - Dorio - Esino Lario - Introbio - Introzzo - Margno - Moggio - Morterone - Pagnona - Parlasco - Pasturo - Perledo - Premana - Primaluna - Sueglio - Taceno - Tremenico - Vendrogno - Vestreno della Provincia di Como.

Zona 16

Comprendente i Comuni di: Abbadia Lariana - Bellagio (in parte) - Cesana Brianza (p.m.) - Civate (p.m.) - Lecco (p.m.) - Lierna - Mandello Lario - Oliveto Lario (p.m.) - Suello (p.m.) - Valmadrera (p.m.) - Varenna - della Provincia di Como.

Zona 17

Comprendente i Comuni di: Albavilla (p.m.) - Albese con Cassano (p.m.) - Asso (p.m.) - Barni - Bellagio (in parte) - Blevio - Brunate (p.m.) - Caglio - Canzo - Caslino d'Erba - Como (p.m.) - Civenna - Erba (p.m.) - Eupilio (p.m.) - Faggeto Lario - Lasnigo - Lezzeno - Magreglio - Nesso - Pognana Lario - Ponte Lambro (p.m.) - Pusiano (p.m.) - Rezzago - Sormano - Taverniero - Torno - Valbrona - Veleso - Zelbio della Provincia di Como.

Zona 18

Comprendente i Comuni di: Argegno - Blessagno - Brienno - Carate Urio - Casasco Intelvi - Castiglione Intelvi - Cerano Intelvi -

Cernobbio (p.m.) - Claino con Osteno - Colonno - Dizzasco - Laglio - Laino - Lanzo Intelvi - Lenno - Mezzegra - Moltrasio - Ossuccio - Pellio Intelvi - Pigra - Ponna - Ramponio Verna - Sala Comacina - S. Fedele Intelvi - Schignano - Tremezzo - della Provincia di Como.

Zona 19

Comprendente i Comuni di: Bene Lario - Carlazzo (p.m.) - Cavargna - Corrido - Cusino - Grandola ed Uniti - Griante - Menaggio (p.m.) - Plesio - Porlezza - S. Bartolomeo Val Cavargna - S. Nazzaro Vol Cavargna - S. Abbondio - Valdrezzo - Valsolda della Provincia di Como.

Zona 20

Comprendente i Comuni di: Consiglio di Rumo - Cremia - Domaso - Dongo - Dosso del Liro - Garzeno - Gera Lario (p.m.) - Germasino - Gravedona - Livo - Montemezzo - Musso - Peglio - Pianello del Lario - S. Maria Rezzonico - Sorico (p.m.) - Stazzona - Trezzone - Vercana della Provincia di Como.

Zona 21

Comprendente i Comuni di: Albaredo per S.M. - Albosaggia - Andalo Valtellino - Aprica - Ardenno - Bema - Berbenno di Valtellina - Bianzona - Bormio - Buglio in Monte - Caiolo - Campodolcino - Caspoggio - Castello dell'Acqua - Castione Andevenno - Cedrasco - Cercino - Chiavenna - Chiesa in Valmalenco - Chiuro - Cino - Civo - Colorina - Cosio Valtellino - Dazio - Delebio - Dubino - Faedo Valtellino - Forcola - Fusine - Gerola Alta - Gordona - Grosio - Grosotto - Isolato - Lanzada - Livigno - Lovero - Mantello - Mazzo di Valtellina - Mello - Menarola - Mese - Montagna in Valtellina - Morbegno - Novate Mezzola - Pedesina - Piantedo - Piateda - Piuro - Poggiridenti - Ponte in Valtellina - Postalesio - Prata Camportaccio - Rasura - Rogolo - Samolaco - San Giacomo Filippo - Sernio - Sondalo - Sondrio - Spriana - Talamona - Tartano - Teglio - Tirano - Torre Santa Maria - Tovo di S. Agata - Traona - Tresivio - Valdidentro - Valdisotto - Valfurva - Valmasino - Verceia - Vervio - Villa di Chiavenna - Villa di Tirano - della Provincia di Sondrio.

Zona 22

Comprendente i Comuni di: Arcisate (p.m.) - Besano - Bi-

suschio - Brusimpiano - Cuasso al Monte - Induno Olona - Porto Ceresio - Saltrio - Varese (p.m.) - Viggiù - della Provincia di Varese.

Zona 23

Comprendente i Comuni di: Azzio - Brenta - Brinzio - Brissago Valtravaglia - Casalzuigno - Cassano Valcuvia - Castello Cabiaglio - Cittiglio - Cuveglio - Cuvio - Duno - Ferrera di Varese - Grantola - Masciago Primo - Mesenzana - Orino - Rancio Valcuvia - della Provincia di Varese.

Zona 24

Comprendente i Comuni di: Bedero Valcuvia - Cadegliano Viconago - Cremenaga - Cugliate Fabiasco - Cunardo - Lavena Ponte Tresa - Marzio - Marchirolo - Valganna - della Provincia di Varese.

Zona 25

Comprendente i Comuni di: Brezzo di Bedero - Castelveccana - Germignaga - Laveno Mombello (p.m.) - Porto Valtravaglia - della Provincia di Varese.

Zona 26

Comprendente i Comuni di: Agra - Curiglia con Monteviasco - Dumenza - Luino (p.m.) - Maccagno - Montegrino - Valtravaglia - Pino S. Sponda Lago Maggiore - Tronzano Lago Maggiore - Veddasca - della Provincia di Varese.

N.B. - *p.m.* - Comuni parzialmente montani.
in parte - Comuni ricadenti solo in parte nella zona omogenea.

Articolo 3

(Comuni parzialmente montani)

I Comuni parzialmente montani sono inclusi nelle zone omogenee per la parte dichiarata montana, secondo la corografia, scala 1 : 25.000 allegata alla presente legge.

Per i Comuni che vengono assegnati a diverse zone, la medesima corografia indica le parti di territorio attribuite ad ognuna di esse.

Articolo 4

(Riadozione delle delimitazioni già eseguite)

Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 987 devono considerarsi riadottate dalla presente legge regionale nei termini di cui agli articoli precedenti, in forza del disposto dell'articolo 3, comma terzo, della legge dello Stato 3 dicembre 1971 n. 1102.

Articolo 5

(Variazioni territoriali ed estinzione delle Comunità)

Con la legge regionale, sentiti i Comuni che ne fanno parte, le Comunità Montane e le Provincie interessate, possono essere variate le delimitazioni delle zone omogenee formulate al precedente articolo 2.

Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione dei Comuni esistenti, debbono nel caso in cui riguardino Territori montani, riadottare o modificare la delimitazione delle zone omogenee e delle relative Comunità Montane.

Le variazioni e le estinzioni delle Comunità Montane vengono dichiarate con decreto del Presidente della Regione.

In caso di modifiche che comportino aggregazioni, fusioni o scissioni delle Comunità Montane, costituite ai sensi del precedente art. 1, il Presidente della Regione a mezzo di proprio decreto costitutivo delle nuove Comunità provvede a regolare i conseguenti rapporti.

Titolo II
FORMULAZIONE STATUTI DELLE COMUNITA' MONTANE

Articolo 6

(Denominazione, Sede e Organi della Comunità)

Le Comunità Montane devono stabilire nei loro statuti la propria denominazione e sede, l'articolazione, la composizione e le funzioni degli organi deliberanti ed esecutivi.

A tale fine valgono le seguenti norme:

a) l'Assemblea si compone con i rappresentanti dei Consigli Comunali nel numero che sarà stabilito dagli Statuti;

b) ogni Consigliere Comunale non può votare più di due terzi dei rappresentanti assegnati al Comune; in ogni caso la minoranza deve essere rappresentata;

c) il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea in misura non superiore ad un quinto dei suoi componenti.

Lo Statuto può prevedere all'interno del Consiglio direttivo una giunta esecutiva e può prevedere e stabilire anche funzioni distinte per il Presidente degli organi deliberanti e per il Presidente degli organi esecutivi.

Il Presidente della Comunità o i Presidenti degli organi deliberanti ed esecutivi, quando siano previsti dagli Statuti, vengono eletti dall'Assemblea prima della nomina del Consiglio direttivo.

È prevista inoltre in ogni Statuto la partecipazione, con voto consultivo, all'Assemblea comunitaria dei rappresentanti di maggioranza e minoranza delle Amministrazioni Provinciali.

Articolo 7

(Nomina, attribuzioni e durata delle cariche)

Il Presidente della Comunità o i Presidenti degli Organi deliberanti ed esecutivi, nonché i Membri del Consiglio direttivo sono nominati secondo le modalità in vigore rispettivamente per la nomina del Sindaco e della Giunta Comunale.

I Membri dell'Assemblea della Comunità, da eleggersi dai Consigli Comunali, devono essere consiglieri comunali o cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Comunità e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla vigente legge comunale e provinciale.

L'Assemblea dura in carica cinque anni.

Ogni qualvolta il Consiglio Comunale di un Comune facente parte della Comunità viene rinnovato, nella seduta immediatamente successiva alla nomina del Sindaco e della Giunta Municipale, si procede alla elezione dei rappresentanti in seno alla Assemblea.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da Membro dell'Assemblea, i Consigli Comunali provvedono alle relative surrogazioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

Coloro che sono chiamati, a seguito di surrogazioni, a far parte dell'Assemblea restano in carica fino alla fine del mandato della stessa Assemblea.

I componenti dell'Assemblea, del Consiglio direttivo ed il Presidente esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei successori.

Lo Statuto detta norme per la revoca e la decadenza delle cariche esecutive.

Articolo 8

(Adunanze)

Gli Statuti devono indicare le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione degli organi deliberanti.

Articolo 9

(Controlli)

Le deliberazioni delle Comunità Montane, sono soggette al controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione, da esercitarsi dalle Sezioni del Comitato regionale di controllo competenti sul territorio ove ha sede la Comunità, nei modi, nella forma e nei tempi stabiliti dalle leggi per gli atti dei Comuni.

È condizione di esecutività delle deliberazioni la loro pubblicazione all'albo della Comunità per quindici giorni consecutivi.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive vanno poste in pubblicazione e trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni dalla data di assunzione.

È parimenti deferito alla competente Sezione del Comitato Regionale di controllo il visto di esecutività sui contratti, da esercitarsi per il solo esame di legittimità.

I poteri di vigilanza sugli organi previsti dalla legge comunale e provinciale per gli Enti locali, sono esercitati per le Comunità Montane dalla Giunta Regionale, a sensi degli articoli 1 lettera i) e 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11.

Il decreto di scioglimento e di nomina del Commissario è demandato al Presidente della Regione, il quale vi provvede su deliberazione della Giunta Regionale.

Articolo 10

(Personale, Uffici e Finanziamenti)

Lo Statuto deve prevedere l'organizzazione del personale e degli Uffici, propri o mediante l'uso dell'istituto del comando ai sensi dell'art. 4 della legge 3-12-1971 n. 1102.

La Comunità Montana può anche assumere personale a contratto ed a tempo determinato per specifici compiti connessi alla propria attività.

Ogni Comunità ha un servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

Tra le fonti di finanziamento, lo Statuto può prevedere un contributo annuo per ciascun Comune, la cui entità è fissata dall'Assemblea.

Articolo 11

(Rapporto con gli altri Enti)

Nella fase di preparazione del piano di sviluppo economico sociale, la Comunità Montana mantiene gli opportuni collegamenti con gli Enti operanti nel territorio, nel settore della bonifica o delle attività consorziali tendenti allo sviluppo economico della zona.

I detti Enti sono tenuti a trasmettere i propri piani e programmi alla Comunità stessa e li adeguano al piano di sviluppo della Comunità dopo la sua definitiva approvazione.

La Comunità Montana provvede a costituire un Comitato Tecnico, nel quale è rappresentata anche l'Amministrazione Provinciale ai fini del coordinamento del piano della Comunità con le linee del programma provinciale.

La Comunità Montana — nella ricerca di consensi fra volontà autonome — durante la elaborazione e formazione dei piani zonali di sviluppo ed urbanistici e dei programmi di intervento, che essa redige in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, favorisce la partecipazione delle organizzazioni sindacali e sociali.

Articolo 12

(Piani zonali di sviluppo ed urbanistici)

I piani zonali di sviluppo socio-economici e quelli urbanistici di cui agli articoli 5 e 7 della legge 3-12-1971 n. 1102 vengono inviati per l'approvazione alla Regione tramite le Amministrazioni Provinciali, che dovranno trasmetterli alla Giunta entro 30 giorni dal loro ricevimento, con il relativo parere.

La Giunta presenta al Consiglio Regionale i piani di cui al comma precedente per la relativa approvazione.

Il piano urbanistico, intervenuta l'approvazione, è vincolante per i Comuni e per i Consorzi di Bonifica i quali devono ade-

guare i propri piani e strumenti urbanistici agli indirizzi e ai criteri in esso indicati. I rapporti tra il piano urbanistico comunitario e gli strumenti urbanistici locali verranno definiti come previsto dall'art. 2 lettera d) della legge regionale 6 giugno 1972 n. 14.

È facoltà della Comunità Montana, d'accordo con i Comuni interessati, includere nei propri piani di cui ai precedenti commi, anche la parte di territorio non montano dei Comuni parzialmente montani.

È facoltà della Comunità Montana, d'accordo con i Comuni interessati, includere nei propri piani urbanistici e di sviluppo il territorio dei Comuni che, pur non essendo dichiarati montani, sono tuttavia situati all'interno della stessa Comunità.

In tale caso i detti Comuni fanno parte di diritto, con voto consultivo, della Comunità con il numero di rappresentanti stabilito dalle norme dello Statuto per gli altri Comuni.

Possono inoltre essere ammessi dalla Comunità ad usufruire delle disposizioni di cui ai precedenti ultimi due commi anche altri Comuni limitrofi della zona, i quali pur non essendo dichiarati montani agli effetti dell'articolo 1 della presente legge siano, per le loro caratteristiche geografiche o socio-economiche, in condizione di partecipare ai piani urbanistici e di sviluppo della Comunità e ne facciano richiesta.

In ogni caso gli interventi finanziari della Comunità saranno limitati ai soli Territori classificati montani.

Articolo 13
(Programmi annuali e loro finanziamento)

I programmi annuali di attuazione del piano zonale di sviluppo di cui agli articoli 5 e 19 della legge 3-12-1971 n. 1102, sono approvati e finanziati con provvedimenti della Giunta Regionale, sulla base della legge di bilancio.

Con successiva legge regionale, saranno determinati i criteri di ripartizione dei fondi disponibili.

Articolo 14
(Deleghe)

La Regione può delegare alle Comunità Montane funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 69 del proprio Statuto e dell'articolo 118 della Costituzione.

La Comunità Montana potrà essere delegata dai Consorzi

B.I.M. o dai Comuni facenti parte, a gestire le quote dei sovraccanoni idroelettrici ad essi spettanti o devoluti ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959.

Articolo 15
(Approvazione dello Statuto e sue modifiche)

Lo Statuto e le sue modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti l'Assemblea delle Comunità.

Tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del Consiglio Regionale.

Titolo III
NORME TRANSITORIE

Articolo 16
(Norme transitorie)

Per la prima applicazione della presente legge, l'Assemblea della Comunità sarà costituita — per ciascun Comune in essa compreso — da tre Rappresentanti da eleggersi entro trenta giorni dalla data del decreto di costituzione, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7.

Partecipano altresì, con voto consultivo tre rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale, di cui uno della minoranza.

I Comuni a gestione commissariale saranno rappresentati dal Commissario o da un suo Delegato.

L'Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune avente la popolazione maggiore in territorio montano — calcolata sulla base dell'ultimo censimento — entro sessanta giorni dalla data indicata nel primo comma; in caso di inadempimento provvederà il Presidente della Giunta Regionale.

L'Assemblea provvede alla sola nomina del Presidente secondo le modalità in vigore per la elezione del Sindaco.

L'Assemblea ha il compito di redigere lo Statuto, la cui approvazione a maggioranza assoluta dei Membri componenti l'Assemblea dovrà aver luogo entro il termine di quattro mesi dalla data di cui al primo comma.

I Comuni provvederanno a nominare i propri rappresentanti in base allo Statuto, entro sessanta giorni dalla sua definitiva approvazione.

Il Presidente nominato in base al presente articolo, entro i successivi trenta giorni, provvede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina delle cariche statutarie.

Articolo 17

(Scioglimento Consigli di Valle e Comunità Montane istituite a norma del D.P.R. 10-6-1965 n. 987)

I Consigli di Valle e Comunità Montane istituite a norma della presente legge, dalla data di costituzione delle medesime.

Il patrimonio di tali Enti è trasferito alle nuove Comunità, i cui Statuti prevederanno la definizione delle attività e passività, nonché la sistemazione dell'eventuale personale in servizio.

Articolo 18

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LA BONIFICA

Organo dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche,
delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari

Direttore: *Giuseppe Medici*

Anno XXVI N. 2 Aprile-Giugno 1972

Sommario

BONIFICA E REGIONI

Abbonamenti:	Italia	L. 5.000	-	Estero	L. 6.000
Un fascicolo:	Italia	L. 900	-	Estero	L. 1.200

Direzione e Redazione: Via di S. Teresa, 23 - 00198 ROMA
Amministrazione, distribuzione, abbonamenti e pubblicità:

EDITRICE SAN MARCO s.r.l.
24069 Trescore Balneario (Bergamo) - Tel. 940.178
C.c. postale n. 17/28672

POPOLAZIONE 1971
RESIDENTE NEL TERRITORIO MONTANO

REGIONI	Comuni Montani N.	Popolazione 1961 N.	Popolazione 1971 N.	Variazioni	%
Piemonte	480	601.561	581.033	— 20.528	— 3,41
Valle d'Aosta	74	73.976	76.043	+ 2.067	+ 2,79
Liguria	179	333.426	324.338	— 9.088	— 2,73
Lombardia	501	824.123	846.073	+ 21.950	+ 2,66
Trentino-A.A.	330	620.297	649.808	+ 29.511	+ 4,76
Veneto	159	421.175	387.617	— 33.558	— 7,97
Friuli-V.G.	90	213.509	176.035	— 37.474	— 17,55
Emilia-Romagna	123	440.782	353.343	— 87.439	— 19,84
Toscana	157	630.134	547.882	— 82.252	— 13,05
Marche	118	304.970	248.932	— 56.038	— 18,37
Umbria	62	215.671	192.094	— 23.577	— 10,93
Lazio	228	531.831	473.088	— 58.793	— 11,05
Abruzzi	211	472.198	378.428	— 93.770	— 19,86
Molise	123	250.398	203.748	— 46.650	— 18,63
Campania	290	793.562	709.994	— 83.568	— 10,53
Puglia	60	307.901	266.358	— 41.543	— 13,49
Basilicata	113	454.359	422.719	— 31.640	— 6,96
Calabria	287	835.767	739.374	— 96.393	— 11,53
Sicilia	177	620.878	535.927	— 84.951	— 13,68
Sardegna	209	693.430	673.722	— 19.708	— 2,84
TOTALI	3.971	9.639.998	8.786.556	— 853.442	— 8,85
Italia Settentr.	1.936	3.528.849	3.394.290	— 134.559	— 3,81
Italia Centrale	565	1.682.656	1.461.996	— 220.660	— 13,11
Italia Meridion.	1.084	3.114.185	2.720.621	— 393.564	— 12,64
Italia Insulare	386	1.314.308	1.209.649	— 104.659	— 7,96
ITALIA	3.971	9.639.998	8.786.556	— 853.442	— 8,85

NOTE ILLUSTRATIVE

Nei 3.974 Comuni montani (totali e parziali) risultano residenti:

— nel 1961 n. 9.639.998 unità;

— nel 1971 n. 8.786.556 unità.

L'ISTAT classifica Comuni di montagna solamente n. 2.602 comuni, mentre per l'applicazione della legge sulla montagna (Costituzione delle Comunità Montane) i comuni classificati sono 3.974.

Infatti i Comuni classificati totalmente montani dalla legge 25-7-1951, n. 991, sono 3.197, altri 777 Comuni sono classificati parzialmente montani.

Per i predetti Comuni parzialmente classificati montani si è calcolato, in attesa del controllo dei dati definitivi, l'aumento, o la diminuzione, della popolazione 1971 nella stessa percentuale avutasi nelle regioni per i Comuni totalmente montani.

rivista delle province

Direttore responsabile: VIOLENZIO ZIANTONI, Presidente dell'U.P.I.

Direzione, redazione, amm.ne e pubblicità: via A. Depretis 86, ROMA

Prezzo di un numero L. 500 - Abbonamento annuo L. 5.000 - Per i versamenti servirsi del c/c n. 1/42146.

PROPOSTA DI LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDA SULLE RISERVE NATURALI

La Giunta regionale ha approvato, in seduta del 17 ottobre, la legge-quadro sulle « riserve naturali e protezione della flora spontanea » proposta dall'Assessore all'Economia Montana e Foreste, Giuseppe Giuliani. L'Assessore dott. Giuliani ha così commentato per la nostra rivista il contenuto della proposta di legge:

« Questa legge è di notevole importanza, in quanto essa permette di passare successivamente alla fase di realizzazione, delle concrete iniziative, in un campo di vasta portata ed attualità qual è la protezione della natura a fini ecologici, ricreativi, culturali e di rinascita dell'economia montana, superando le difficoltà di carattere procedurale e giuridico che erano sorte anche recentemente in occasione della presentazione del disegno di legge di iniziativa popolare sul parco del Ticino.

Si tratta infatti di una legge-quadro che stabilisce le norme fondamentali alle quali si atterranno le successive leggi o decreti istitutivi delle singole riserve.

Sono previste diverse forme istituzionali delle stesse. Fondamentale è la distinzione tra le riserve naturali che la Regione istituirà d'ufficio sui terreni di cui essa non è proprietaria, e le riserve che verranno invece costituite sul demanio di proprietà della stessa, delle Comunità Montane, dei Comuni e di ogni altro Ente o privato, i quali intendano promuovere la destinazione a riserva dei loro propri fondi.

In questo secondo caso basterà un semplice decreto di approvazione delle finalità e norme di conduzione predisposte a cura degli Enti stessi ed approvate dalla Regione, regolandone per altro i rapporti tra i proprietari del fondo ed il pubblico utente.

Nel primo caso invece la legge dovrà, unitamente ai vincoli ai quali saranno sottoposte le proprietà private, fissare le rispettive indennità a titolo di compenso.

La legge-quadro fissa poi i vari tipi di vincolistica corrispondenti alle diverse finalità cui sono destinate le riserve stesse o, nell'ambito di una medesima riserva, le varie zone in cui essa potrà essere suddivisa. Sono quindi contemplate:

Riserve integrali o assolute, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; riserve orientate, ove può essere consentito l'utilizzo del terreno per coltivazioni agricole e silvo-pastorali, parchi nazionali, attrezzabili in funzioni educative, ricreative e turistico-sportive, ove è consentito l'intervento programmatico; riserve parziali per una finalità specifica (floristica, faunistica, archeologica, monumentale, geologica); aree di tutela paesistica, di vincolo idrogeologico e di rispetto.

Il problema degli indennizzi ai proprietari dei fondi soggetti a vincoli è stato affrontato stabilendo equi criteri di base per la misura degli stessi. Questo principio appare di notevole importanza perchè sottolinea l'apporto economico che le riserve naturali sono destinate a svolgere nei confronti delle popolazioni interessate.

Le riserve quindi, oltre a rappresentare un miglioramento delle condizioni ambientali e di abitabilità, dovranno garantire alla gente del luogo un corrispettivo per le funzioni di salvaguardia del territorio esercitate nei confronti della collettività, così come vuole peraltro la nuova legge sulla montagna 3 dicembre 1971, n. 1102.

Tali finalità sono indirettamente raggiunte anche con l'incentivazione del turismo, costituendo le riserve degli indubbi poli di attrazione turistica.

Un titolo speciale della legge si riferisce alla protezione della flora spontanea. Occorreva uno strumento giuridico che fornisse una base chiara e sicura per venire incontro ad una esigenza particolarmente sentita, in materia finora affidata a fonti troppo empiriche. L'applicazione di questa parte della legge viene di norma affidata alle Amministrazioni Provinciali, alle quali si riconosce larga discrezionalità sulla base di direttive di massima della Regione.

Per il finanziamento della legge è previsto per il 1972 un fondo di lire 350 milioni, somma che dovrà essere aumentata nei prossimi esercizi.

Con questa somma e con quella che verrà messa a disposizione con l'esercizio del 1973, oramai prossimo, si pensa di poter fronteggiare un primo piano di interventi organicamente distribuiti su tutto il territorio della Lombardia ».

Pubblichiamo il testo del disegno di legge.

Sull'argomento vedasi l'articolo « Regioni e riserve naturali » di Ugo Gavazzeni, pubblicato sul precedente numero (pagina 562).

Titolo I
ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI

Articolo 1
(Riserve regionali e locali)

La Regione è autorizzata a istituire riserve naturali regionali per concorrere alla conservazione dell'ambiente naturale ed alla tutela idrogeologica, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini, nonchè per scopi scientifici.

Promuove e partecipa inoltre alla creazione di riserve interregionali mediante forme di gestione consortile.

Favorisce infine l'acquisto da parte dei Comuni, dei loro Consorzi e delle Comunità Montane di terreni destinati alla formazione di riserve naturali a sensi dell'articolo 9 della legge 3-12-71, n. 1102, e degli altri Enti locali.

Articolo 2
(Tipi di intervento)

In relazione ai diversi scopi cui sono destinate, possono essere previsti i seguenti tipi di riserve naturali o — nell'ambito di una medesima riserva — le seguenti zone nelle quali essa può essere suddivisa:

A) riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

B) riserva orientata, ove può essere consentito l'utilizzo del terreno per coltivazioni agricole e silvo-pastorali;

C) parco naturale, attrezzabile in funzione educativa, ricreativa e turistico sportiva, ove è consentito l'intervento programmato;

D) riserve parziali, per una finalità specifica (floristica, faunistica, archeologica, monumentale, geologica);

E) aree di tutela paesistica, di vincolo idrogeologico e di rispetto.

Articolo 3
(Costituzione delle riserve)

Le riserve naturali regionali sono istituite con apposite leggi della Regione sotto l'osservanza delle presenti norme generali.

Possono inoltre essere istituite riserve locali — sul demanio degli Enti pubblici o su terreno privato — promosse rispettivamente dagli Enti stessi e dalle persone interessate. La classificazione di tali riserve e la delimitazione del relativo perimetro sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, previa delibera del Consiglio Regionale. I decreti istitutivi delle riserve medesime dovranno indicare la durata della destinazione a riserva del terreno così classificato e delimitato, che non dovrà essere inferiore ad anni venti.

Le riserve parziali sono costituite, oltre che a norma della presente legge, anche sulla base delle leggi speciali dello Stato e della Regione.

Articolo 4
(Vincolistica)

La legge istitutiva o il decreto di classifica del Presidente della Regione, fisseranno le norme di vincolistica in relazione al tipo di riserva od alle zone nelle quali la stessa viene suddivisa, avendo riguardo alla seguente disciplina di massima:

1) Nella riserva o zona di tipo A) non sarà ammessa alcuna utilizzazione del territorio non specificatamente rivolta al conseguimento delle finalità conservazionistiche. Il pubblico è ammesso lungo i sentieri che verranno appositamente indicati e sistemati. Nell'interno della zona saranno individuate aree destinate esclusivamente allo studio ed alla ricerca scientifica, nelle quali dovrà essere vietato l'accesso al pubblico.

Nella riserva integrale sarà vietato:

a) produrre rumori, suoni e luci;

b) abbandonare rifiuti;

c) uscire dalle strade e dai sentieri battuti, transitare con mezzi motorizzati fuori dai percorsi e dagli orari autorizzati, parcheggiare fuori dalle aree predisposte;

d) introdurre cani non di servizio;

e) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport organizzato, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;

f) sorvolare a bassa quota e atterrare con aerei ed elicotteri salvo che per operazioni di soccorso o per servizio di polizia;

g) introdurre specie animali e vegetali attualmente non caratteristiche del territorio;

h) asportare o danneggiare piante e fiori, effettuare utilizzazioni forestali e lavori agricoli, esercitare il pascolo;

i) raccogliere e manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili, ecc.;

l) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;

m) introdurre armi, esplosivi, trappole, veleni, narcotici o altro mezzo distruttivo, attrattivo, repulsivo o di cattura di animali;

n) esercitare la pesca, la caccia e l'uccellagione;

o) costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere;

p) costruire gallerie, sbancamenti, captare, deviare o occultare sorgive, costruire strade, oleodotti ed elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, aprire o coltivare cave e miniere.

2) Nella riserva o zona di tipo B) saranno consentite attività agricole e pastorali regolate dagli usi e consuetudini locali.

Saranno inoltre consentite, sotto il controllo dell'Amministrazione della riserva, le opere di conservazione del suolo, di ricostruzione dei pascoli specie per quanto attiene il cotico, le vie di accesso e i fabbricati di alpeggio.

Salvo quanto necessario per l'esercizio delle attività consentite e per il conseguimento dei fini istituzionali, si applicano alle riserve orientate gli stessi divieti stabiliti per le riserve integrali.

3) Nella riserva o zona di tipo C) è consentito costruire edifici ed impianti nei limiti e con le caratteristiche fissati nel piano tecnico di programmazione in vista delle necessità funzionali del parco.

Nei parchi naturali sarà vietato:

a) usare apparecchi radio, televisivi, giradischi, ed ogni genere di strumenti rumorosi salvo all'interno degli edici e introdurre macchine rumorose;

b) abbandonare rifiuti;

c) transitare con mezzi motorizzati fuori dai percorsi e degli orari autorizzati, parcheggiare fuori delle aree predisposte;

d) introdurre cani non al giunzaglio, salvo l'esistenza di appositi recinti.

Le leggi o i decreti istitutivi delle aree protette di tipo D) ed E) fisseranno direttamente le particolari norme di vincolistica, in relazione alle loro specifiche finalità, avendo riguardo per il vincolo idrogeologico alla legge dello Stato 30 dicembre 1923, n. 3267.

La navigazione nei corsi d'acqua e sugli specchi che attraversano o sono nelle vicinanze di riserve integrali è sottoposta sia alle norme che saranno emanate con apposita legge regionale sia a quelle stabilite con regolamenti comunali o consortili, approvati dal Presidente della Giunta regionale.

Articolo 5

(Indennizzi ai proprietari)

Le leggi istitutive delle riserve naturali regionali stabiliscono l'entità e le modalità degli indennizzi — anche sotto forma di affitto — verso i proprietari dei terreni soggetti a vincolistica, secondo i seguenti criteri di massima:

a) stima del mancato reddito per il periodo di assoggettamento al vincolo in base all'utilizzazione consuetudinaria del fondo;

b) equo canone sui fondi rustici in base alle leggi vigenti;

c) risarcimento dei danni.

Può essere concordata tra la Regione e la parte interessata, enti pubblici e persone private, altra forma di indennizzo consistente nell'assunzione di iniziative ed aiuti da parte della Regione per l'incentivazione delle attività agro-silvo-pastorali delle zone limitrofe.

Articolo 6

(Gestione delle riserve)

La gestione delle riserve naturali regionali sarà di massima delegata alle Provincie, alle Comunità Montane ed agli altri Enti locali.

La legge istitutiva delle riserve dovrà prevedere la redazione di un piano tecnico di programmazione economica e colturale pluriennale, da approvarsi dal Consiglio Regionale, corredato ove necessario anche dal piano urbanistico.

Il programma stralcio di esecuzione e relativo bilancio, da approvarsi dalla Giunta Regionale, potrà avere durata anche biennale.

Articolo 7

(Finanziamenti)

Agli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1972, nella misura di Lire 350.000.000 destinati a spese di investimento, mediante prelevamento di Lire 250.000.000 dal capitolo 164 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento, nonchè agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e di Lire 100.000.000 dal capitolo 170/d « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », iscritti nel bilancio regionale 1972.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni del bilancio.

Agli oneri di gestione derivanti dalla presente legge e quelli conseguenti alle leggi e decreti istitutivi delle riserve di cui ai precedenti articoli, si provvederà mediante iscrizione di appositi capitoli di spese correnti nei bilanci di competenza 1973 e successivi.

Titolo II
PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA

Articolo 8

(Flora spontanea protetta)

Sono considerate piante spontanee protette, nel senso previsto dalle presenti norme, quelle specie che hanno la maggior

loro diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, nelle zone adiacenti a corsi e a specchi d'acqua, ed in genere in ogni territorio di montagna o di pianura in cui siasi insediata una flora spontanea, ivi compresi i funghi.

La loro elencazione è demandata ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali ai sensi del seguente articolo 12.

Articolo 9

(Divieto di raccolta e commercio)

È vietato estirpare e danneggiare le radici, i rizomi, i bulbi e i tuberi delle piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

È pure vietato il commercio di tali piante, con o senza radici e parti sotterranee, nonchè dei rispettivi fiori ed acheni sia allo stato fresco che allo stato secco, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

Fanno eccezione ai divieti di cui ai precedenti commi le piante che si trovino, in associazione alle altre erbe, entro il perimetro dei prati e dei prati pascoli allorchè vengono falciati per la fienagione e coinvolte nel taglio d'insieme.

Articolo 10

(Eccezioni ai divieti)

È ammessa la vendita diretta dei soli fiori di piante protette, da parte del proprietario che li abbia colti nel suo fondo chiuso, quando detti fiori siano accompagnati da un certificato di provenienza da rilasciarsi volta per volta, senza spese, dalle più vicine Stazioni del Corpo Forestale; restano comunque vietate l'incetta e la rivendita di tutti i fiori assoggettati a protezione.

La vendita od il commercio delle piante protette o di parte di esse, quando provengano da colture industriali, giardini od orti botanici è ammessa purchè la provenienza sia comprovata da certificato di origine rilasciato dalla Stazione forestale nel cui territorio si trovano le colture industriali, i giardini o gli orti botanici.

Articolo 11

(Raccolta per scopi didattici e scientifici)

Sono esenti dai divieti di cui alla presente legge i raccoglitori autorizzati che si servono delle piante per accertati scopi didattici e scientifici.

L'autorizzazione va richiesta al Presidente della Giunta Regionale, tramite gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e dovrà indicare i termini di durata della raccolta, nonchè eventuali limitazioni qualitative e quantitative, determinando le località o le zone in cui la raccolta stessa potrà aver luogo.

Essa potrà essere concessa quando risulti che dalla raccolta non possa derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale nè ad alcuna specie di piante spontanee protette.

Articolo 12
(Elenchi provinciali delle piante protette)

È demandato ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di designare le specie di piante che nell'ambito delle rispettive Provincie siano da assoggettarsi a protezione, tenuto conto di un elenco di base predisposto dalla Giunta Regionale e dei casi accertati di eventuale contingente carattere infestante locale di talune specie.

È facoltà degli stessi Presidenti d'interdire in tutto il territorio provinciale la raccolta di determinate specie rarissime, così come di interdire totalmente in alcune zone ben determinate la raccolta dei fiori spontanei.

All'infuori dei casi di cui sopra deve ritenersi lecita, per uso strettamente personale, la raccolta complessiva giornaliera dei fiori in numero non superiore a 6 esemplari per ogni specie protetta, e per i funghi eduli non più di Kg. 3 a persona al giorno, da recidersi con coltello tagliente lasciando inalterato il nicelio.

Qualora la raccolta dei fiori venga effettuata da comitive di persone superiori a cinque, non si potrà superare il numero di 15 esemplari recisi per ogni specie protetta.

Articolo 13
(Piante officinali o medicinali)

Nulla è innovato per quanto riguarda le piante officinali o medicinali che restano sempre disciplinate dalle leggi dello Stato 6-1-1931 n. 99, dal R.D.L. 19-11-1931 n. 1793 e dal R.D.L. 26-5-1932 n. 722.

Titolo III
NORME FINALI

Articolo 14
(Vigilanza)

La sorveglianza nei territori soggetti a vincolo e per l'osservanza delle disposizioni sulla flora spontanea è affidata in particolare al personale del Corpo Forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale urbana e rurale e a guardie giurate particolari.

È in facoltà dei Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di promuovere la nomina di Guardie giurate onorarie, da scegliersi tra le persone proposte dalle Sezioni locali del C.A.I. e dalle Associazioni naturalistiche locali e tra coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 16 della presente legge.

Dette guardie onorarie saranno munite di speciali tessere di riconoscimento.

Articolo 15
(Sanzioni)

Le sanzioni per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia.

In loro assenza, si applicano le sanzioni amministrative in vigore per i regolamenti locali.

Articolo 16
(Istruzione e propaganda)

Ai sensi della legge regionale 6 giugno 1972 n. 6 in materia di formazione professionale, la Regione provvederà ad istituire corsi di formazione professionale in materia naturalistica-paesistica e di tecniche per la conduzione delle riserve naturali.

Promuoverà inoltre ogni utile forma di propaganda e di educazione civica al rispetto della natura, specie nelle scuole dell'obbligo d'intesa con il Sovrintendente scolastico regionale.

VOTO DELL'ALLEANZA CONTADINI PER LA MONTAGNA

La Direzione dell'Alleanza Nazionale dei Contadini ha esaminato lo stato di applicazione della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, che detta nuove norme per lo sviluppo della montagna.

Con la nuova legge — si afferma nel documento conclusivo approvato — si è passati da una visione settoriale dei problemi della montagna e da un intervento pubblico dispersivo e inefficace, ad una visione complessiva della realtà montana, cercando così di uscire da interventi a carattere assistenziale, dando unicità di coordinamento dell'intervento pubblico a livello zonale tramite la « Comunità montana » quale organo di gestione democratica, munito di poteri decisionali.

L'Alleanza Nazionale dei Contadini ha espresso il suo apprezzamento per le novità positive contenute nella legge, ne ha condiviso gli obiettivi di fondo che consistono nell'arrestare l'esodo, migliorare il reddito dei lavoratori, difendere il suolo, garantire civili condizioni di vita e di lavoro alle genti della montagna.

L'Alleanza altresì ha avuto anche occasione di esprimere la propria condanna per la irrisorietà dei finanziamenti (appena 116 miliardi in tre anni) e per il permanere in vita dei consorzi di bonifica, dei bacini imbriferi montani e di altri enti parassitari, tutti strumenti autoritari e di azione clientelare.

Oggi però, secondo la Direzione dell'Alleanza Nazionale dei Contadini, si pone con estrema urgenza la necessità che si fissino in tutte le Regioni, con legge regionale, le zone omogenee, senza attendere la scadenza del 31 dicembre 1972 prevista dalla legge.

I ritardi che a tal proposito ancora persistono vanno subito su-

perati per giungere a norme regionali che nel fissare le zone stabiliscano anche i principi ai quali le Comunità montane, che dovranno sorgere in ogni zona, saranno chiamate ad attenersi nell'elaborare e deliberare i propri statuti, nell'approntare entro un anno dalla loro costituzione i piani zonali di sviluppo, nella composizione unitaria degli organismi dirigenti della Comunità, nei suoi rapporti con altri enti pubblici operanti nella zona.

La individuazione delle zone non deve consistere in un accertamento meramente tecnico-amministrativo, ma deve già essere una prima pianificazione e pertanto, laddove operano gli Enti di Sviluppo e in generale, non ci si può rifare meccanicamente alle zone già definite a suo tempo da essi o da altri enti.

Ecco perché a giudizio dell'Alleanza Contadini, già nella fase di individuazione delle zone, occorre che sia prevista e garantita un'ampia partecipazione popolare, democratica, di massa di tutte le categorie di lavoratori alle scelte della Regione.

La Comunità montana che dovrà sorgere in ogni zona dovrà essere diretta con la partecipazione democratica dei cittadini. Non si tratta — prosegue il documento — di prevedere una partecipazione di rappresentanti di categoria agli organismi deliberanti ed esecutivi della Comunità che deve essere invece riservata soltanto ai Consiglieri comunali, ma si tratta di far sì che nelle leggi regionali e negli statuti delle Comunità Montane ci siano norme che prevedano un articolato sistema di comitati e commissioni che garantiscano l'effettiva partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali e professionali alle attività che si avranno nel comprensorio.

A proposito di piani di sviluppo che dovranno essere approntati dalle Comunità montane, va detto sin d'ora che essi devono essere frutto di un'ampia consultazione e partecipazione popolare, che va promossa senza indugi, non appena costituite le Comunità montane.

Secondo l'Alleanza, inoltre, occorre che vi siano precise misure di salvaguardia del piano in modo da subordinare ad esso e, in generale, alle Comunità montane, le attività di altri enti operanti, tra i quali in particolare, i Consorzi di Bonifica, i cui piani di lavoro dovranno essere adeguati e quindi subordinati a quelli delle Comunità.

A tal proposito vanno previste, da parte delle Regioni, specifiche norme di salvaguardia capaci anche di sospendere le attività dei Consorzi e di ogni altro ente operante nel comprensorio, se esse dovessero venirsi a trovare in contrasto con l'esigenza e gli obiettivi della Comunità.

Sotto questo profilo gli stessi Enti di Sviluppo Agricolo dovranno essere strumenti delle Comunità Montane e quindi dovranno trovare una loro corretta collocazione per collaborare, senza riserve, con esse e contribuire che queste ultime realizzino quanto avranno programmato.

L'Alleanza Nazionale dei Contadini nel riaffermare il suo impegno ad operare perché ogni ulteriore ritardo ad affrontare i pro-

blemi della montagna venga rapidamente superato, invita le proprie organizzazioni a ricercare tutti i contatti e le intese necessarie per giungere rapidamente a una corretta applicazione della legge.

La realtà della montagna non può più attendere, essa agisce come ulteriore fattore aggravante di tutta la situazione economica sociale del nostro Paese. Per affrontarla e risolverla sarà necessario, accanto all'azione della Regione, l'intervento, la mobilitazione e la lotta unitaria dei contadini, dei lavoratori, uomini e donne, che vivono in montagna, vittime dell'esodo e della degradazione economica.

CONCORSO DEL FEOGA PER IL X PERIODO DI OPERATIVITÀ

Il Minist [illegible] Foreste ha diramato alle Regioni la Circolare n. [illegible] ontenente istruzioni relative al X periodo d [illegible]

[illegible] le istruzioni ai richiedenti e l [illegible] domande e progetti ed invia [illegible]

Qu [illegible] nti del MAF:

1) Le domande di contributo e i relativi progetti esecutivi *debbono pervenire alla Regione entro il* 31 *dicembre* 1972.

2) Occorre tenere presente che, a norma del regolamento CEE n. 2591/70, la partecipazione finanziaria dei beneficiari nella spesa globale per la realizzazione delle opere *non deve essere inferiore al* 20 *per cento del costo preventivato per gli investimenti riguardanti il settore della produzione* (irrigazioni, sistemazioni idrauliche, viabilità, fabbricati, ecc.), *ed al* 38 % *del costo stesso per le opere di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti.* Si deve tenere conto naturalmente anche del contributo derivante dalla agevolazione finanziaria sui mutui ventennali eventualmente concessi a norma dell'art. 35 del II Piano Verde (legge 910/1966).

3) I progetti devono essere relativi ad aziende che abbiano sufficienti requisiti di efficienza e valide prospettive di sviluppo produttivo.

4) Per le iniziative a carattere associativo occorre che sia assi-

curata la esplicita adesione dei titolari delle aziende agricole interessate.

5) Nei progetti di *irrigazione* evitare i costi per ettaro troppo elevati, che non si dimostrino economicamente giustificati.

6) L'Esecutivo CEE è orientato a non concedere contributi per le *serre.*

7) *Viticoltura.* Saranno ammessi solo i reimpianti e con le consuete condizioni e limitazioni dell'anno scorso.

8) *Zootecnia.* Assoluta preminenza per allevamenti di bovini da carne legati alla disponibilità di terreni e di produzioni foraggere. Sono escluse in ogni caso le iniziative che non abbiano stretta relazione con le produzioni e allevamenti a breve ciclo.

9) *Opere a carattere infrastrutturale.* Debbono avere esclusivo carattere rurale e riflettersi in misura determinante sullo sviluppo dell'economia agricola.

Non possono godere dei mutui ventennali le iniziative in cui figurano in veste di beneficiari le Amministrazioni comunali o altri enti non classificabili tra i soggetti indicati dall'art. 35 Piano Verde II.

Le *strade* debbono avere una carreggiata utile non superiore a metri 4,50 (oltre le banchine e le cunette); comunque non si potrà eccedere il limite di 5 metri; mentre la spesa media a km. dovrà essere contenuta di norma nei limiti di lire 10-15 milioni per le nuove costruzioni.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ANCI

Il consiglio nazionale dell'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), si è riunito a Roma il 17 ottobre sotto la presidenza dell'avvocato Guglielmo Boazzelli, nella sala della protomoteca, in Campidoglio, in seduta congiunta con l'esecutivo ed i direttivi delle sezioni regionali.

Boazzelli, nella relazione, ha detto che la riunione ha una duplice finalità: in primo luogo, si propone di utilizzare le esperienze dirette delle sezioni per mettere a fuoco i principali problemi autonomistici con particolare riferimento ai rapporti tra i Comuni e le Regioni. Ciò allo scopo — egli ha affermato — di elaborare una precisa ed esauriente tematica in vista dell'incontro che avrà luogo tra breve fra i membri dell'esecutivo dell'associazione ed i presidenti delle Regioni. In secondo luogo la seduta odierna era destinata a puntualizzare le questioni di natura organizzativa.

Nel corso della relazione il presidente dell'ANCI ha messo in risalto le esperienze positive e negative fatte dalle sezioni dell'ANCI e dai comuni nei rapporti con le amministrazioni regionali; tali esperienze, finora, hanno riguardato soprattutto il problema delle funzioni regionali nelle forme auspicate dall'assemblea generale di Bordighera, che aveva richiesto un largo uso dell'istituto della delega di funzioni riferite a complessi organici di materie ed accompagnate sempre da adeguata copertura finanziaria.

Il presidente dell'ANCI ha riaffermato che l'associazione, nell'incontro con le Regioni, dovrà approfondire l'esame delle proposte di legge sulle procedure della programmazione regionale che debbono garantire largo spazio alla partecipazione attiva e sistematica dei comuni e delle province.

In tale occasione — ha sostenuto — non potrà trascurarsi il problema del funzionamento dei comitati regionali di controllo e quelli derivanti da pericolose tendenze ed iniziative rivolte alla reazione di organismi e agenzie diversi da quelli istituzionali, ma operanti nella sfera di influenza propria degli enti locali.

IL CONGRESSO DEI COMUNI DECORATI

Sotto la presidenza del Sindaco di Genova, Piombino, si è riunito a Roma il 18 ottobre in Campidoglio, nella sede dell'ANCI, il Congresso dell'Associazione dei Comuni Decorati al Valor Militare.

Dopo un'ampia esposizione del Presidente uscente, Piombino, l'Assemblea ha votato all'unanimità quale nuovo Presidente il dott. Tancredi Dotta Rosso, Sindaco di Cuneo. Il Consiglio Direttivo è ora così composto: membri: i Comuni di Genova, Cuneo, Bologna, Modena, Marzabotto, Milano, Napoli, Pietralunga, Roma, Torino, Trieste, Venezia e il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara. Al Collegio dei Revisori dei Conti sono risultati eletti i Sindaci di Ravenna, Vittorio Veneto e Santhià.

NOTIZIARIO ANCI

Mensile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

---

direttore resp.: GIOVANNI SANTO

Direzione: ROMA - Via Sabotino 46

UNA INIZIATIVA DELL'ENI: A URBINO LA PRIMA CONFERENZA NAZIONALE SULL'AMBIENTE

La dimensione e la gravità assunte dal problema ambientale non consentono più l'adozione di soluzioni settoriali e dilatorie, ma richiedono con urgenza che si appresti un'organica politica di intervento. Per fare ciò è necessario predisporre una raccolta sistematica di tutte le informazioni e le conoscenze in materia.

L'ENI ha dato incarico alla « Tecneco », che opera specificamente nel settore della difesa ambientale, di preparare la « relazione sulla situazione ambientale del paese ». Questa iniziativa è stata posta dall'on. Andreotti sotto gli auspici della Presidenza del Consiglio dei ministri; inoltre lo stesso Presidente del Consiglio ha disposto che la « relazione » venga preparata in collaborazione con il ministero della Ricerca scientifica e tecnologica. Il ministro Romita farà anche in modo che l'ENI venga accreditato presso le varie amministrazioni dello Stato per quella collaborazione che si renda utile o necessaria.

A livello internazionale esistono già iniziative in tal senso: negli USA, il CEQ (Council on Environmental Quality) presenta dal 1970 al congresso la relazione annuale sulla qualità dell'ambiente; in sede CEE si prevede la redazione di un rapporto periodico sullo stato dell'ambiente della comunità.

La relazione sulla situazione ambientale del paese verrà preparata in stretta collaborazione con tutte le amministrazioni centrali, con le Regioni, con gli Enti locali e con i principali organismi, nazionali, pubblici e privati, interessati. Anche l'UNCEM collaborerà alla iniziativa.

La relazione, che verrà consegnata ufficialmente al Governo, sarà resa pubblica nel corso della prima conferenza nazionale sull'ambiente che si terrà ad Urbino, nel palazzo Ducale, i giorni 29-30 giugno e 1-2 luglio 1973.

LA PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

Il 21 settembre si è svolta a Roma, presso la sede nazionale dell'UNCEM, la prima Conferenza dei Presidenti e Vicepresidenti delle Delegazioni regionali.

Per le Delegazioni erano presenti: Piemonte: geom. Martinengo (Segr.); Liguria: cav. Grasso (Vicepres.); Lombardia: cav. Busi (Segr.); Prov. Aut. Trento: Job (Vicepres.); Prov. Aut. Bolzano: Unterpentinger (Vicepres.); Veneto: prof. Franceschetti (Pres.); Friuli-Venezia Giulia: Troiero (Vicepres.) e geom. Sovrano (Segr.); Toscana: Malfatti (Segr.); Umbria: Mensurati (Pres.) e dott. Corradi (Vicepres.); Lazio: prof. Antonini (Pres.) e Mascarucci (Vicepres.); Abruzzo: Di Pietro (Vicepres.); Molise: Cascinari (Vicepres.); Puglia: dott. Melino (Pres.) e Berardi (Vicepres.); Basilicata: geom. Sorrentino; Sardegna: ins. Camba (Pres.) e Atza (Vicepres.).

Per la Giunta esecutiva nazionale erano presenti: il Presidente on. Ghio, il Vicepresidente delegato avv. Leonardi, il dott. Ruffini e il cav. Sonego (Vicepresidente della Delegazione veneta), il Presidente della Commissione tecnico-legislativa sen. Segnana; erano inoltre presenti i Capi-gruppo comm. Jelmini (DC), on. Bettiol (PCI) e dott. Giuglar (PRI).

Ha presieduto i lavori il Presidente dell'UNCEM, on. Ghio, assistito dal Segretario Generale, comm. Piazzoni.

Dopo aver rivolto un cordiale saluto a tutti i presenti, il Presidente ha presentato una panoramica delle leggi regionali approvate e in discussione per la montagna e, dopo aver richiamato

gli argomenti posti all'ordine del giorno di questa prima Conferenza dei Presidenti e Vicepresidenti delle Delegazioni regionali, ha dato la parola ai due relatori avv. Leonardi e sen. Segnana.

L'avv. Leonardi ha riassunto la relazione, presentata al Consiglio nazionale del 13 luglio. La proposta ristrutturazione organizzativa dell'UNCEM intende adeguare l'Unione alla nuova realtà della montagna degli anni '70. Si deve operare un rafforzamento dell'Unione in sede nazionale per i compiti di carattere nazionale e per coordinare l'azione promozionale con le Delegazioni regionali allo scopo di favorire l'applicazione dei provvedimenti legislativi per la montagna.

In questa prospettiva, assume rilevanza la proposta della elezione del Consiglio nazionale in gran parte dalle Assemblee regionali, nonché la istituzione della Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni regionali quale punto di incontro e di sintesi di tutta l'attività dell'UNCEM e quale organo intermedio tra il Consiglio nazionale e la Giunta esecutiva.

Tale ristrutturazione organizzativa prevede l'abolizione delle « Sezioni », nelle quali finora è stata organizzata l'UNCEM, allo scopo di concentrare tutta l'attività nelle Delegazioni regionali, mentre presso la Segreteria generale dell'Unione l'articolazione degli uffici sarà potenziata per seguire l'attività tecnico-amministrativa e di assistenza ai Comuni e agli altri Enti associati. Infine, per quanto riguarda i Comuni, resta ferma la proposta già formulata all'ANCI perché l'UNCEM — « Sezione Comuni montani » — sia riconosciuta a norma dello statuto dell'ANCI « Unione di Comuni aventi fini particolari a difesa di interessi loro specificamente attinenti », per cui in stretto collegamento con l'ANCI saranno trattati i problemi che investono la generalità dei Comuni.

Il sen. Segnana si è rifatto alla storia dell'UNCEM e alla determinante funzione che ha sempre avuto la Commissione tecnico-legislativa (CTL) per la preparazione delle proposte di legge e il costante aggancio alle attività parlamentari, allo scopo di fornire agli organi dell'UNCEM una adeguata e tempestiva informativa sui vari problemi per le decisioni di competenza.

Alla luce delle nuove esigenze per la vita futura dell'UNCEM, specie in relazione all'attività regionale, la CTL che si va a costituire dovrà rappresentare un punto di incontro e di riferimento per tutta l'organizzazione, sia in sede nazionale che regionale.

Pertanto, le proposte per la ristrutturazione organizzativa dell'UNCEM identificano nella CTL il centro di studio tecnico-legislativo a disposizione degli organi nazionali e regionali dell'Unione, mentre per la successiva attività in sede parlamentare verrà

costituito in entrambe le Camere il « gruppo amici della montagna », ricercando in ciascuna delle commissioni legislative almeno un parlamentare disponibile per mantenere il collegamento con la sede centrale dell'UNCEM.

Le proposte formulate dalla CTL inerenti la legislazione nazionale, saranno trasmesse, previo assenso della Giunta esecutiva, ai parlamentari delle varie commissioni aderenti al costituendo « gruppo ». I parlamentari saranno coordinati da un senatore e da un deputato, membri del Consiglio nazionale UNCEM, i quali parteciperanno al primo gruppo di lavoro.

La composizione della Commissione sarà articolata in tre gruppi di lavoro, di 15 membri ciascuno, rispettivamente per la legislazione nazionale, per la legislazione regionale e per lo sviluppo del Mezzogiorno. Concludendo il sen. Segnana ha indicato alcuni temi che dovrebbe affrontare il primo gruppo di lavoro, e precisamente la finanza locale, le leggi quadro per le competenze alle Regioni, la ristrutturazione del corpo forestale dello Stato, la difesa del suolo, il rifinanziamento delle zone depresse del centro-sud.

Si è quindi aperta la discussione. Franceschetti, Presidente della Delegazione veneta, si è dichiarato d'accordo sulla divisione in tre gruppi della CTL. Riguardo alla ristrutturazione dell'UNCEM, egli ha affermato che la Conferenza potrà essere un valido organo anche per il futuro, mentre per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale sarà preferibile far eleggere tutti i 60 membri dalle Delegazioni regionali, per stimolare queste ultime ad una attività sempre maggiore. Franceschetti ha poi indicato la difficoltà di mantenere il necessario contatto con le Comunità montane. Infatti questo implica una presenza continua e costante nelle singole zone da parte dei dirigenti della Delegazione, che è resa però quasi impossibile dagli scarsi mezzi a disposizione.

L'on. Bettiol (Capo gruppo PCI), dopo aver richiamato i meriti del suo partito per il varo della nuova legge per la montagna, ha sostenuto che l'UNCEM deve sollecitare le Regioni per l'applicazione della legge senza ledere la loro autonomia. Anche se le Regioni stanno attraversando una fase di rallentamento in materia legislativa, sono loro che si devono occupare delle Comunità montane, dei piani zonali, ecc., non tanto l'UNCEM nazionale. Qualsiasi indicazione di carattere troppo specifico da parte dell'Unione non può esere molto valida perché non adatta alle esigenze delle singole Regioni. Riguardo alle modifiche dello statuto, ha ricordato che queste potranno essere proposte ed approvate in sede congressuale. Ha poi proposto che l'UNCEM si trasformi in fede-

razione dei Comuni e dei vari Enti montani e che i Presidenti delle Delegazioni regionali siano espressione di Comuni e non di altri Enti.

Il dott. Melino, Presidente della Puglia, ha rilevato le difficoltà esistenti nel far funzionare le Comunità pur con l'aiuto delle leggi regionali. Le Delegazioni devono tutelare gli interessi della montagna rendendo le Comunità montane partecipi delle provvidenze in loro favore. Dopo aver richiamato l'attenzione sulla difficile situazione in cui si trova particolarmente il Mezzogiorno, ha concluso il suo intervento proponendo di ridurre la Conferenza ai soli Presidenti delle Delegazioni regionali.

Berardi, Vicepresidente della Puglia, ha espresso invece il parere di estendere la partecipazione alla Conferenza a tre componenti per ogni Delegazione almeno in questa prima fase di guida alla attività delle Comunità montane. Come modifica allo statuto dell'UNCEM, egli ha proposto di costituire una sezione per i Comuni montani nell'ambito dell'ANCI. Per quanto riguarda la CTL, ha suggerito di dare priorità all'esame dei temi connessi ai piani zonali di sviluppo.

Job, Vicepresidente della Delegazione trentina, ha comunicato che la sua provincia è stata suddivisa in 10 comprensori ed è in corso di attuazione il piano urbanistico provinciale per cui le Comunità montane finiranno per coincidere con i comprensori.

Concordando con le relazioni dell'avv. Leonardi e del sen. Segnana, ha auspicato che si miri sempre più alla concretezza e alla decisione, specie per quanto riguarda una sollecita ripartizione dei fondi dalle Regioni ai Comuni montani.

Il Vicepresidente dell'Umbria, dott. Corradi, richiamandosi all'entrata in vigore della nuova legge regionale sulla montagna, ha rilevato la difficoltà della suddivisione del fondo regionale tra le costituende Comunità montane, assicurando che la Delegazione contribuirà efficacemente al lavoro organizzativo delle nuove Comunità, mantenendo un costante collegamento con la Regione.

Il geom. Martinengo si è fatto portavoce della Delegazione piemontese, dichiarandosi d'accordo per quanto riguarda la CTL e ritenendo invece prematura una ristrutturazione organizzativa dell'UNCEM, specie per quanto concerne la variazione nei componenti il Consiglio nazionale. Ha poi espresso il desiderio che le Delegazioni regionali siano maggiormente assistite, in modo particolare là dove l'organizzazione è più carente.

A titolo personale, Martinengo si è poi dichiarato contrario alle relazioni programmatiche da formularsi da parte delle Regioni al fine di ottenere il riparto del fondo per il 1972 della nuova

legge della montagna, perché si avrebbero discriminazioni nei finanziamenti causate unicamente dal modo e dalla possibilità di stendere le relazioni, non essendo ancora operanti tutte le Comunità montane. Pertanto il riparto dei 26 miliardi del 1972 potrebbe essere fatto sulla base del territorio montano di ciascuna Regione.

Martinengo ha poi rilevato polemicamente la posizione dei comunisti, i quali hanno presentato identiche proposte di legge in diverse Regioni trascurando il fattore più importante e cioè la suddivisione zonale del territorio. Ciò è avvenuto anche in Piemonte, dove la Delegazione regionale ha svolto un notevole lavoro per la determinazione delle 46 zone montane della Regione e ora la Giunta regionale sarà in grado di presentare la proposta di legge al Consiglio.

L'on. Ghio ha a questo punto precisato che è stato opportuno per l'UNCEM nazionale sollecitare le Regioni a presentare la relazione programmatica, piuttosto che polemizzare con il Ministero sulla interpretazione della legge. Ha auspicato comunque che i criteri di ripartizione per il 1972 non rimangono validi per le successive ripartizioni e che il Ministero dell'Agricoltura consideri le relazioni documenti integrativi ma non determinanti per la ripartizione dei fondi alle Regioni.

Per la Delegazione sarda ha parlato il Presidente Camba che ha annunciato l'approvazione di una legge regionale per assegnare contributi alle Associazioni regionali degli Enti locali ed ha auspicato analoghe leggi nelle altre Regioni, allo scopo di assicurare l'attività di queste Associazioni.

Camba si è dichiarato contrario ad una confluenza dell'UNCEM nell'ANCI perché i Comuni montani hanno carattere peculiare rispetto agli altri Comuni; ha invece sostenuto la necessità di un potenziamento dell'UNCEM sia a livello nazionale che regionale. Alla Conferenza delle Delegazioni regionali egli attribuisce un carattere sperimentale: sarà il tempo a decretarne la validità o meno, anche nella misura in cui la Giunta nazionale terrà conto degli orientamenti che emergeranno dalla Conferenza. Per la elezione del Consiglio nazionale ha espresso il parere che il numero dei Consiglieri possa essere aumentato da 60 a 80, eletti per metà nelle Assemblee regionali e per metà nel Congresso nazionale, fermi restando i Presidenti delle Delegazioni regionali quali membri di diritto e la cooptazione dei 10 esperti dal Consiglio.

Il prof. Antonini, Presidente della Delegazione del Lazio, ha richiamato l'attenzione sul massiccio finanziamento di 270 mi-

liardi stabilito dalla Cassa del Mezzogiorno (legge n. 853) a favore delle zone depresse, rilevando come il riparto dei fondi sia avvenuto scavalcando le Regioni le quali avrebbero invece potuto fornire linee programmatiche per gli interventi. Ha quindi sollecitato l'UNCEM affinché operi presso la Cassa perché la divisione dell'ulteriore fondo di 300 miliardi a favore dei Comuni depressi e montani avvenga tenendo conto dei piani di sviluppo zonale delle Comunità montane.

Malfatti, per la Delegazione toscana, si è dichiarato d'accordo sulle proposte di ristrutturazione dell'UNCEM e sulla composizione e attività della CTL, suggerendo che i 45 membri del Consiglio nazionale si eleggano da parte delle Assemblee regionali entro i 60 giorni precedenti il Congresso nazionale.

L'on. Castellucci, Presidente della Delegazione delle Marche, per ragioni di salute non ha potuto convocare il Consiglio della Delegazione. Si è detto d'accordo con i relatori sulle proposte formulate e ha comunicato che la Giunta regionale delle Marche ha presentato la proposta di legge per la montagna.

Il cav. Grasso, Vicepresidente della Liguria, ha pure concordato con le relazioni sottolineando l'importanza della funzione che le Delegazioni regionali rivestono per lo sviluppo di tutta l'azione a favore della montagna.

Il geom. Sovrano, Segretario della Delegazione del Friuli, ha relazionato sul lavoro finora svolto per identificare le zone omogenee. Si è detto d'accordo sulle proposte formulate per la ristrutturazione dell'UNCEM.

Il Presidente ha concluso il dibattito assicurando che le proposte formulate dalla Conferenza saranno oggetto di attento esame dal prossimo Consiglio nazionale per essere poi presentate alla Assemblea nazionale dei Comuni ed Enti montani, che sarà convocata nella prossima primavera e che potrà decidere sulle proposte di modifica allo statuto dell'Unione, ferma restando la scadenza quinquennale del Consiglio nazionale eletto dall'ultimo Congresso.

Il Segretario generale ha poi comunicato la situazione organizzativa delle singole Regioni, esortando le Delegazioni a svolgere ogni opportuna azione per acquisire nuovi associati alla Unione.

Il geom. Martinengo ha proposto a tale riguardo di predisporre una forma di adesione all'UNCEM da parte delle Comunità montane per conto dei Comuni, con validità legata al ciclo amministrativo quinquennale.

Il Presidente ha risposto che questa proposta sarà esaminata prima dell'invio ai Comuni per le adesioni 1973.

Il Presidente ha annunciato la convocazione del Convegno di studio per le Aziende speciali e i Consorzi forestali, invitando i Presidenti delle Delegazioni a parteciparvi. Ha quindi concluso questa prima Conferenza dei Presidenti e Vicepresidenti delle Delegazioni regionali ringraziando cordialmente gli intervenuti.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNCEM-TECNECO

Tra l'UNCEM e la TECNECO S.p.A. (Società del Gruppo ENI per gli studi di assetto e pianificazione del territorio, studi ecologici e studi tecnologici) rappresentati dai rispettivi Presidenti ing. Mario Guadalupi e on. Enrico Ghio, è stato firmato un accordo di collaborazione. La firma dell'accordo è avvenuta in Roma, presso la sede dell'ENI, il 4 ottobre alla presenza del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, on. Natali, del Sottosegretario sen. Venturi, del Presidente dell'ENI, ing. Girotti. Per l'UNCEM era presente anche il Segretario generale e per la TECNECO alcuni funzionari, oltre ai Presidenti delle società collegate, GEOTECNECO, IDROTECNECO e ECOIMPIANTI.

La Giunta esecutiva nazionale dell'UNCEM, approvando in precedenza il testo dell'accordo, ha ritenuto che lo stesso possa rappresentare un modo concreto di intervento per dare attuazione alla legge sulla montagna.

Infatti, in base all'accordo, l'UNCEM e la TECNECO collaboreranno « per la promozione e lo sviluppo dei rispettivi rapporti con le Regioni e con gli altri Enti locali operanti in montagna »; la TECNECO « fornirà la sua collaborazione concordando con l'UNCEM la prestazione di studi o indagini connessi all'attività della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, per l'approfondimento dei problemi attinenti l'attuazione di una politica di sviluppo dei territori montani ».

« Per lo svolgimento dei lavori che le verranno commissionati,

la TECNECO curerà la migliore possibile utilizzazione di professionisti o esperti locali scelti di comune accordo con le Delegazioni regionali dell'UNCEM, su proposta degli Enti interessati ». Inoltre « la TECNECO collaborerà con l'UNCEM per la più opportuna assistenza, anche per i problemi finanziari, alle Comunità montane per l'attuazione di piani zonali di sviluppo ».

La pratica estensione e l'operatività stessa dell'accordo UNCEM-TECNECO nelle singole regioni saranno preventivamente concordate tra la sede centrale e le Delegazioni regionali dell'UNCEM, in modo che l'accordo possa essere realizzato gradualmente e in relazione alle varie situazioni locali.

La Giunta ritiene che l'avviata collaborazione con la TECNECO possa conseguire positivi risultati e rappresenti un valido contributo all'attività dell'UNCEM, tesa alla migliore valorizzazione dei territori montani.

Per più dettagliate informazioni in ordine all'accordo predetto, le Comunità montane e gli altri Enti interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Generale e alle Delegazioni regionali dell'UNCEM.

TORINO:
IX CONVEGNO DELLA MONTAGNA

Nella cornice dei Saloni internazionali della Tecnica e della Montagna, Torino ha ospitato dal 28 al 30 settembre oltre 700 rappresentanti di Comuni e di Enti Montani di tutta Italia, convenuti per la IX edizione del Convegno nazionale sui problemi della montagna.

Si tratta di una manifestazione ormai consueta dell'autunno torinese che, pur essendo divenuta nel corso degli anni un tradizionale ed atteso momento d'incontro per tutti coloro che si occupano di problemi montani a livello politico, amministrativo e tecnico, mai come quest'anno aveva fatto registrare una così alta partecipazione e destato tanto interesse.

Il Convegno, organizzato dall'Assessorato alla Montagna della provincia di Torino in collaborazione con la Camera di Commercio ed il Salone Internazionale della Montagna e con l'adesione dell'UNCEM, cadeva quest'anno in un momento particolare, cioè a tre mesi dal termine concesso dalla nuova legge per la montagna alle Regioni per emanare le leggi regionali che daranno vita alle Comunità montane, strumenti decisionali e operanti ai quali sarà affidato il futuro della montagna italiana.

Di fronte al fatto che già tre Regioni (Puglia, Sicilia e Umbria) hanno emanato la loro legge, che altre stanno per emanarle, che altre ancora hanno in corso studi ed iniziative, gli obiettivi del Convegno torinese sono stati illustrati dal cav. uff. geom. Giuglar, Assessore alla Montagna della provincia di Torino e Presidente del Comitato esecutivo del Convegno stesso, durante la cerimonia d'apertura svoltasi la mattina del 28 settembre nello storico Palazzo Madama, gentilmente concesso dalla Civica Amministrazione di Torino, rappresentata dall'Assessore on. Geuna che ha recato il saluto e l'augurio della città.

« Ora siamo all'anno zero — ha detto Giuglar — siamo al momento dei piani di sviluppo delle Comunità montane. Un momento importante e determinante; un momento che non possiamo né dobbiamo lasciarci sfuggire.

Per questo motivo noi tutti ci auguriamo che il IX Convegno torinese riesca ad esprimersi in tema di valutazioni e di indirizzi, in senso positivo affinché le popolazioni montane riescano a comprendere come e in quali direzioni è stato avviato un nuovo tipo di discorso, un nuovo tipo di impegno.

Un discorso comprensibile; un impegno fondamentale. Perché la montagna continui a vivere ed a manifestare quel suo compito insostituibile nella nostra società.

Una società contraddittoria, travagliata da mille problemi, irrequieta e talvolta insensibile. Ma la montagna ed i montanari sono qui per ammonire, per richiamarci al gusto di una società più tranquilla e più umana, dove le qualità individuali riescono ancora a prevalere sulla macchina e sull'automatismo. Ma non per questo una società arretrata: quella montana è una società che forse è rimasta ai margini, che indubbiamente ha patito dello sviluppo tecnologico che ne ha favorito lo spopolamento. Ma è una società che vuole e che deve sopravvivere.

Allo strumento della Comunità montana è attribuito il compito del suo rilancio, come entità politica e decisionale. Ed è allo svolgimento di questo compito che noi — uomini interessati da vicino ai problemi della montagna — siamo chiamati. Possa questo IX Convegno fornirci maggiori elementi, più adeguata capacità di intervento ed arricchire tutti noi di conoscenza e di volontà.

Se noi riusciremo a raggiungere questi obiettivi — ha concluso il Presidente Giuglar — avremo già fatto un grosso passo avanti. Un passo prudente, come è costume dei montanari, ma un passo dettato dal convincimento che, comunque, alla vetta si dovrà arrivare ».

Parole di saluto ai convenuti sono state successivamente rivolte dall'avv. Gianni Oberto, Presidente del Consiglio regionale piemontese, dall'ing. Nasi, Presidente del Salone internazionale della Montagna, dall'on. Ghio, Presidente dell'UNCEM e dal dr. Puggelli, in rappresentanza del Ministero dell'Agricoltura, Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste, e dal sen. Poet vice Presidente della provincia di Torino.

L'avv. Oberto ha sunteggiato il cammino compiuto per giungere a questo « anno zero » ricordandone le tappe principali e l'importante ruolo svolto dal Piemonte, particolarmente in tema di Consigli di Valle, mentre l'importanza delle indicazioni scaturite dai Convegni torinesi (la stessa nuova legge ne ha ampiamente risentito) è stata sottolineata dal dr. Puggelli, che ha pure ricordato l'azione svolta per la montagna dal Ministero e dal Corpo Forestale.

Il discorso dell'on. Ghio è riportato in altra parte della rivista.

Al pomeriggio, in apertura dei lavori, l'Assessore Giuglar dopo aver ricordato la figura di un ami-

co della montagna, il sen. Castagno, recentemente scomparso, ha presentato la relazione generale sui due temi fondamentali del Convegno: « Montagna 1972: anno zero » e « Piani di sviluppo delle Comunità montane ».

« Il primo tema — ha detto il relatore — per consentire una panoramica nazionale delle diverse impostazioni date dalle varie Regioni ai problemi relativi alla nascita delle nuove Comunità montane; il secondo per esaminare, in particolare le possibilità di inserimento di un'azione di difesa e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale di ogni valle nei piani di sviluppo che le nuove Comunità montane saranno chiamate entro un anno a redigere ».

Il geom. Giuglar ha voluto premettere che « anno zero » non significa che nulla in passato sia stato fatto (e in particolare ha posto, a questo proposito, l'accento sull'utile esperienza acquisita in molte zone dai Consigli di Valle) ma bensì va inteso nel senso di « punto di partenza per un cammino che sarà tutt'altro che facile, che richiede idee chiare e un convinto impegno ai rappresentanti delle popolazioni montane per la responsabilità gravissima che sugli stessi viene a ca dere ».

« Responsabilità — ha detto Giuglar — che è inscindibile dal concetto ormai affermato — e per il quale tanto ci si è battuti, in questa sede, in sede di UNCEM e in infinite altre occasioni — di essere protagonisti delle scelte cui si è interessati e che è parimenti inscindibile dall'importanza della posta in gioco: a mio avviso, si tratta del futuro della montagna italiana ».

L'oratore ha quindi elencato i principali problemi che gli amministratori montani oggi hanno di fronte, invitando i rappresentanti delle Regioni presenti al Convegno a portare il contributo delle esperienze da ciascuna maturate, per avere un chiaro quadro della situazione nazionale e consentire una migliore messa a fuoco dei problemi stessi nonché la possibilità di utili scambi di idee nonché di ponderare riflessioni.

Per il secondo tema, il relatore ha ampiamente illustrato il notevole patrimonio naturale, ambientale e culturale montano, ricordando che si tratta di trovare un punto d'incontro tra due esigenze a priva vista inscindibili: « quella di difendere tale patrimonio e quella di far sì che gli abitanti della montagna abbiano condizioni di vita pari a quelle degli abitanti del piano e delle città.

Assistiamo spesso all'esasperazione di queste due tendenze, che porta da un canto ad una conservazione fine a se stessa e senza vita (la montagna come museo) e, d'altro canto, al trionfo del cemento e della standardizzazione e alla conseguente distruzione di una civiltà.

Penso — ha detto Giuglar — che il momento attuale possa essere, anche in questo settore, decisivo: perché il piano di sviluppo non deve ridursi ad essere una semplice elencazione di opere pubbliche, di cui la montagna è indubbiamente ancora carente e sulla necessità delle quali non è il caso di discutere, ma deve affrontare tutto l'insieme dei pro-

blemi che si presentano nelle nostre valli e per i quali la carenza di infrastrutture può essere la base ma non il tutto. E non si può parlare di sviluppo, pena il fallimento anche delle più lodevoli intenzioni, dimenticando l'ambiente nel quale si opera.

Oggi che i discorsi naturalistici ed ecologici sono all'ordine del giorno, mi sembra importante non limitarsi alla pura e semplice denuncia — spesso sterile — del problema, ma prendere in esame le possibili soluzioni, dal momento che si è giunti alla fase operativa ».

« La partecipazione al convegno dei rappresentanti delle Regioni — ha sottolineato il geom. Giuglar — si rivela quindi anche a questo proposito estremamente importante per conoscere quali provvedimenti le Regioni abbiano intenzione di attuare e sentire quali eventualmente possano essere le loro proposte.

Perché, se è vero che il primo tema del convegno rappresenta un punto di interesse generale per lo scambio di opinioni ed esperienze attuate o in corso di attuazione sull'intero territorio nazionale, il secondo tema — i piani di sviluppo — costituisce il fulcro del dibattito all'interno del convegno e l'asse portante della nuova struttura che la montagna deve autonomamente imporsi.

Non ho certamente la presunzione — ha concluso il relatore — di pensare che da questo convegno possano scaturire soluzioni prefabbricate per ogni problema che ci si prospetta e che gli amministratori montani oggi si trovano di fronte; però sono fermamente certo che questi due giorni di discussioni costituiranno un momento di meditazione e comunque un apporto positivo di idee tese alla risoluzione dei nostri problemi ».

La seduta è quindi proseguita, sotto la presidenza del comm. Piazzoni, Segretario Generale dell'UNCEM (che ha pure presentato una memoria a commento delle prime tre leggi regionali già approvate) ed hanno occupato l'intero pomeriggio del 28 settembre e parte della mattinata del giorno successivo con le relazioni degli Assessori regionali.

Il Convegno ha sentito così la voce di ben 12 Regioni: per il Piemonte ha parlato l'Assessore geom. Mauro Chiabrando, coordinatore del Comitato Interassessorile per la Montagna costituito in seno alla Giunta regionale; per la Liguria è intervenuto l'Assessore regionale on. dr. Enrico Ghio; per il Veneto l'Assessore regionale cav. uff. Adolfo Molinari; per il Friuli-Venezia Giulia l'Assessore regionale all'Economia montana avv. Antonio Comelli. La Valle d'Aosta ha presentato una relazione dell'Assessore geom. Giuseppe Maquignaz, letta in aula dal dr. Busanelli, mentre per il Trentino Alto Adige (che in tema di economia montana ha dato competenza alle province autonome di Trento e Bolzano) è intervenuto l'Assessore provinciale di Bolzano dr. Heinold Steger. Sono in seguito intervenuti gli Assessori regionali dr. Giuseppe Giuliani per la Lombardia e di Roberto Costanzo per la Campania, mentre per la Calabria, Basilicata ed Emilia Romagna sono intervenuti nell'ordi-

ne il dr. Novaco, che ha presentato una relazione dell'Assessore regionale dr. Pasquale Perugini, il geom. Sorrentino a nome dell'Assessore regionale dr. Bartolomeo Coviello e il funzionario regionale dr. Luigi Di Bello.

La panoramica regionale si è chiusa con un intervento del sen. Remo Segnana, Presidente della Commissione tecnico - legislativa dell'UNCEM.

Il sen. Segnana ha innanzi tutto ricordato come sia all'attenzione dell'UNCEM la migliore applicazione della legge per la montagna anche nei suoi aspetti di dettaglio, come sono quelli relativi alle norme che non riguardano direttamente le Comunità montane, quali le agevolazioni fiscali che hanno dato adito a qualche contestazione.

In particolare, appare veramente difficile ottenere quanto era stato previsto per i territori al di sotto dei 700 m. per la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

I contatti avuti dall'UNCEM a livello ministeriale hanno portato a constatare che la norma come risulta dall'ultimo comma dell'art. 12 non potrà essere applicata per i predetti contributi. Occorrerà quindi fare ricorso ad un provvedimento di carattere legislativo che potrà essere presentato da parlamentari amici dell'UNCEM.

Il sen. Segnana ha poi rilevato che, dalle informazioni fornite dai vari rappresentanti delle Regioni, si può constatare con soddisfazione che dappertutto ci si sta adoperando per l'attuazione della legge della montagna con le leggi regionali sulla delimitazione delle zone e la costituzione delle Comunità montane.

Occorre tuttavia arrivare presto a precise conclusioni in modo tale che le Comunità possano essere costituite nei primi mesi dell'anno prossimo e che le stesse predispongano — sempre nei tempi previsti — il proprio piano di sviluppo.

« Nei nostri Convegni sentiamo spesso reclamare maggiori stanziamenti a favore delle zone montane. Tutti siamo d'accordo sulla necessità di ciò, come tutti concordiamo sulla inadeguatezza dei fondi stanziati con la legge 1102. Dobbiamo tuttavia osservare che il discorso per ottenere nuovi fondi non si potrà fare fino a che non saranno costituite le Comunità montane e cioè fino al momento in cui non sarà attuato pienamente quanto prevede la legge della montagna ».

Il sen. Segnana ha osservato che di fronte a nuove richieste ci verrebbe senz'altro risposto che è necessario impiegare almeno i fondi che sono stati stanziati. La responsabilità quindi di ottenere per la montagna gli aiuti che riteniamo indispensabili spetta in questo momento ai Consigli regionali e poi alle Comunità montane.

Quando la nuova ossatura sulla quale verrà impostata la politica di intervento a favore della montagna sarà attuata, si potrà non soltanto chiedere nuovi fondi, ma anche pretendere l'applicazione dell'art. 16 della legge 1102, la quale prevede che « il CIPE, nella elaborazione e attuazione dei programmi e dei piani di sviluppo disporrà che un'adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia desti-

nata a favore dei territori montani ».

Non è tuttavia da dimenticare — ha ricordato il sen. Segnana — che le Regioni, per le materie di propria competenza, devono tener conto della situazione delle zone montane. Quanto viene chiesto a norma dell'art. 16 a livello nazionale, deve essere chiesto anche a livello regionale.

Il Presidente Giuglar ha quindi aperto la discussione, che si è protratta sino a tarda sera e ha visto impegnati l'on. Bettiol; il dr. Massimo Cordero di Montezemolo, Segretario dell'Associazione nazionale delle Bonifiche; il dr. Marchini di Parma; il geom. Martinengo, segretario della Delegazione regionale piemontese dell'UNCEM; il comm. Moretti, di Lucca; l'on. Angelini, Vice presidente della Provincia di Pesaro; il dr. Barisonzo, consigliere comunale di Cuorgnè (Torino); il dr. Puggelli del Ministero Agricoltura e Foreste; l'avv. Oberto, Presidente della Delegazione Regionale Piemontese dell'UNCEM; l'ing. Gloria di Torino; il geom. Converso di Torino; il dr. Castellani dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta; il dr. Franceschetti, Presidente della Delegazione Regionale UNCEM del Veneto; il Consigliere regionale piemontese Bono; il Presidente del Consiglio delle Valli di Lanzo rag. Sartoris; il prof. Mortarino di Torino; la prof.ssa Masino, Sindaco di Netro (Vercelli); il geom. Valloire, consigliere comunale di Vaie (Torino); il Sindaco di Castelmagno (Cuneo) De Matteis; il dr. Valm 'n dell'Ente di Sviluppo Toscana e Lazio; il dr. Zoli, Sindaco di Londa (Firenze); il dr. Gavazzeni, funzionario della regione lombarda; il dr. Baridon, dell'Istituto Nazionale Piante da Legno; il Sindaco di Trontano (Novara) Corradini, il Direttore della Stazione Alpina dimostrativa di Sauze d'Oulx (Torino) p.a. Moltoni; il sen. Trabucchi, di Verona; il dr. Palamone, Sindaco di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno); il Sindaco di Ceres (Torino) comm. Quaranta.

Comunicazioni scritte sui temi generali del Convegno sono state inoltre presentate dal dr. Bellisario, dell'Ente Fucino di Avezzano (L'Aquila); dal dr. Bertone, Assessore del Comune di Gignese (Novara); dal geom. Bignami, Vice presidente Delegazione regionale piemontese dell'UNCEM; dal dr. Brocca, Delegato per l'Italia della Comunità del S. Gottardo (Novara); dal prof. Burla, Assessore provinciale di Vercelli, dall'ins. Cavaliere, Sindaco di Spezzano Piccolo (Cosenza); dal geom. Converso di Torino; dal signor Ferraris, Consigliere regionale del Piemonte; dall'Ass. Soc. Galletti, del Consiglio della Val Pellice (Torino); dal signor Martinis, Consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia; dal P.a. Moltoni; dalla Fondazione « Enrico Monti » di Anzola d'Ossola (Novara); dal signor Marco Neiretti, Commissario ministeriale del Consorzio di bonifica montana del Cervo (Vercelli); dall'avv. Alessandro Perino, Sindaco di Trausella (Torino); dall'ing. Saporiti dell'Amministrazione Provinciale di Torino; dal cav. Stucchi, Assessore al turismo della Provincia di Torino.

Ragioni di spazio ci impediscono anche solo di accennare ai vari

punti di vista emersi nel dibattito e nelle comunicazioni, che saranno comunque recepiti negli « Atti » ufficiali del Convegno che gli Enti promotori contano di approntare con la massima sollecitudine, in modo che le Regioni e tutti gli Enti locali e gli amministratori delle zone montane possano al più presto disporre di un contributo che ancora una volta il Convegno torinese può dare all'impostazione e alla soluzione dei problemi montani.

Ricordando quali obiettivi si poneva l'edizione 1972 dell'iniziativa, il Presidente Giuglar in chiusura dei lavori ha notato come gli stessi fossero stati ampiamente raggiunti: « Ero convinto — ha detto — che in questo particolare momento fosse quanto mai necessario fare il punto della situazione, non di quella piemontese o lombarda o calabrese, ma di quella relativa a tutta la montagna nazionale. Credo non si possa contestare il raggiungimento di detto obiettivo.

L'esposizione degli Assessori regionali, i tanti punti di vista emersi nel dibattito, anche quelli polemici, tutti animati però da genuina passione, da ferma volontà di giungere alla soluzione dei problemi che ci assillano costituiscono infatti un insieme di esperienze e di idee che ritengo estremamente valide ».

Successivamente il Presidente ha sottoposto al convegno, che lo ha approvato alla unanimità, il documento conclusivo, che in calce pubblichiamo, e che è stato trasmesso a cura della segreteria a tutti i membri del Governo, alle Regioni, ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali, ai Consiglieri nazionali dell'UNCEM, alle delegazioni regionali dell'Unione e a tutte le Province d'Italia.

Il Convegno è terminato sabato 30 settembre con un viaggio di studio al quale hanno partecipato oltre 200 convegnisti e che ha avuto come meta la Valle di Susa.

Franco Bertoglio

DOCUMENTO CONCLUSIVO

Il IX Convegno sui problemi della montagna

riconosciuto

l'interesse che ha suscitato tra gli amministratori degli Enti locali che in modo massiccio vi hanno partecipato, a conclusione di un ricco dibattito che si è estrinsecato sulla base della relazione, approvata unanimemente, del geom. Oreste Giuglar Assessore alla Montagna della Provincia di Torino e Presidente del Convegno stesso;

dà atto

della larga partecipazione al dibattito dei rappresentanti degli Enti Regione e riconosce i notevoli sforzi da essi compiuti per l'attuazione della legge 1102 a tutela degli interessi della gente montana;

riconosce

l'urgente necessità che tutti gli adempimenti previsti dalla legge stessa sulla montagna a carico delle Regioni siano realizzati nei termini previsti dalla legge, cioè

entro il 31 dicembre 1972, in modo da consentire alle Comunità Montane di iniziare il dibattito con tutte le rappresentanze degli interessi presenti nella zona, di dare immediato inizio alla realizzazione dei piani pluriennali di sviluppo economico e sociale e nel contempo di provvedere all'elaborazione di programmi-stralcio per i settori più interessanti la ripresa della zona;

invita

a tal fine le Regioni ad intervenire con l'urgenza che lo stato di crisi generale che investe l'economia montana richiede, nei confronti del potere centrale perché i 26 miliardi previsti per il corrente anno dalla legge 1102 siano ripartiti tra le Regioni che a loro volta provvederanno a ripartirli tra le Comunità Montane;

chiede

analogamente, che vengano erogati con la stessa massima sollecitudine gli 8 miliardi disponibili per l'anno 1972, previsti al punto 2 dell'art. 15 della stessa legge 1102 per il completamento delle opere in corso;

invita

i Partiti politici, gli Enti interessati, le Organizzazioni Sindacali e professionali a vigilare affinché la legge abbia pronta attuazione dato che le popolazioni intravedono in questo strumento democratico la possibilità di ripresa della loro economia.

VENEZIA:
CONGRESSO STAMPA AGRICOLA

Si è svolto a Venezia dal 27 al 30 settembre il Congresso nazionale della stampa agricola.

Il Congresso, dopo ampio dibattito, ha approvato la mozione che pubblichiamo integralmente ed ha eletto il nuovo Consiglio dell'Associazione, confermando alla presidenza il dott. Oberdan Ottaviani.

Durante il Congresso sono state consegnate onorificenze ad alcuni colleghi tra i quali il nostro condirettore responsabile, Giuseppe Piazzoni, insignito « motu proprio » della Commenda all'Ordine al merito della Repubblica.

La mozione approvata:

Il VII Congresso Nazionale della Stampa Agricola, svoltosi a Venezia dal 27 al 30 settembre 1972, riaffermato il carattere unitario, autonomo e indipendente dell'Associazione Nazionale Stampa Agricola,

Gruppo di Specializzazione della FNSI, impegna il nuovo Consiglio Direttivo a proseguire la positiva attività promozionale, culturale, sindacale e rappresentativa svolta nel corso degli ultimi anni ed in particolare a:

1) Sollecitare la FNSI e le AA.RR.SS., il Consiglio Nazionale ed i Consigli regionali dell'Ordine ad una più rigorosa tutela dei diritti professionali e sindacali dei giornalisti dipendenti di società editrici di periodici agricoli.

2) Partecipare con crescente impegno e responsabile contributo di idee e di critica alla vita organizzativa ed alla attività sindacale della FNSI, particolarmente per quanto attiene alla collocazione nel suo ambito ed alla valorizzazione dei Gruppi di specializzazione, la cui autonomia strutturale ed operativa deve essere vieppiù esaltata, pur riconoscendo alla Federazione il dovere oltre che il diritto di intervenire nei Gruppi medesimi di propria iniziativa o su richiesta qualificata di soci, ogniqualvolta in essi abbiano a verificarsi contrasti interni insanabili o irregolarità di provata gravità statutaria o morale.

3) Assicurare la solidarietà ed il sostegno dell'Associazione nelle vertenze che singoli soci dovessero affrontare nei confronti degli ordini o degli editori per far valere i loro diritti professionali o contrattuali.

4) Intervenire presso i competenti organi del governo e del parlamento, con la collaborazione autorevole di soci ed amici parlamentari, affinché nell'affrontare la modifica della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, Camera e Senato riconoscano ai pubblicisti con un determinato e documentato periodo di ininterrotta ed esclusiva attività giornalistica il diritto di ammissione agli esami di idoneità professionale.

5) Intensificare, d'intesa anche con la FNSI e l'Ordine oltre che con altri Gruppi di specializzazione, con enti pubblici ed organismi agricoli, l'organizzazione di « incontri di lavoro » e dibattiti su problemi del giornalismo e dell'agricoltura.

6) Trasferire dal piano programmatico a quello operativo l'Istituto Superiore di Giornalismo Agricolo, al fine di contribuire concretamente, attraverso corsi di preparazione e di aggiornamento, alla migliore formazione professionale dei giornalisti agricoli.

7) Sviluppare, per il prestigio e l'impegno che ci derivano dalla presidenza dell'UIJA affidata ad un nostro collega, la presenza dell'Associazione sul piano internazionale con l'obiettivo di favorire a livello di associazioni e di singoli soci lo scambio di visite e di informazioni, riallacciando anche a tale scopo i rapporti con i paesi che avevano aderito al Comitato di intesa dei paesi del Mediterraneo; avanzare e sostenere in sede UIJA la candidatura dell'Italia per l'organizzazione del Congresso del 1975.

8) Organizzare, preferibilmente in concomitanza con l'VIII Con-

gresso Nazionale dell'Associazione e il prossimo Congresso Mondiale dell'UIJA, la « Mostra internazionale della stampa agricola », sollecitando anche la collaborazione e la partecipazione di editori di periodici e di quotidiani, del Governo e delle Regioni, di organizzazioni internazionali, di accademie e università.

9) Richiamare l'attenzione della pubblica opinione, del governo e del parlamento, dei sindacati e delle organizzazioni professionali, attraverso anche convegni e dibattiti, sulla necessità che ai molteplici e sempre nuovi problemi del mondo agricolo radio e televisione riservino spazio e programmi adeguati.

10) Promuovere un convegno a carattere nazionale ed a livello di direttori sui problemi dell'informazione agricola nei quotidiani italiani, interessando al dibattito anche Ordine e Federazione, Governo e Regioni, editori e agricoltori;

11) Completare l'indagine conoscitiva sull'editoria agricola, le cui conclusioni prima di venire pubblicizzate potranno costituire oggetto di un dibattito che l'Associazione è invitata a promuovere tra tutti i direttori dei periodici.

12) Offrire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché alle Regioni la collaborazione dell'Associazione nei modi di volta in volta stabiliti dai competenti organi sociali, al fine di migliorare ed ampliare l'informazione in tema di agricoltura e foreste, ecologia e paesaggio, alimentazione e consumo.

13) Affidare alla Consulta dei Delegati Regionali, opportunamente integrata con rappresentanti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, l'incarico di instaurare e mantenere con tutte le Regioni un costante rapporto di aperta collaborazione, al duplice fine di favorire la diffusione più ampia possibile di notizie e documenti, l'organizzazione di incontri e dibattiti su problemi agricoli e di impedire che si attuino da parte dei nuovi poteri regionali favoritismi o discriminazioni di qualsiasi genere tra i giornalisti.

14) Ripetere, seppure senza una rigida periodicità, il « Premio Stampa Agricola », aggiornandone, sulla base delle esperienze fatte con le prime tre edizioni, la procedura ed i criteri di assegnazione, onde renderlo il più possibile espressione dell'intera categoria dei giornalisti agricoli e riconoscimento di particolari meriti acquisiti a qualsiasi livello ed in qualsiasi settore, nei confronti dell'agricoltura.

15) Indire nel prossimo triennio altre edizioni del premio giornalistico « Sergio Ravoni » riservato ai Soci dell'Associazione.

16) Realizzare l'« annuario della stampa agricola e dei giornalisti agricoli italiani », al fine di fornire al mondo giornalistico, politico, culturale, economico e sindacale uno strumento sicuro di conoscenza ed eventualmente anche di utilizzazione del nostro settore e del nostro lavoro.

VIAREGGIO: CONVEGNO SU FINANZA PUBBLICA E STATO DELLE AUTONOMIE

Il Convegno promosso dall'ANCI degli Amministratori dei Comuni, Province e Regioni, tenuto a Viareggio nei giorni 22, 23 e 24 settembre 1972 per discutere sul tema « Finanza pubblica e Stato delle autonomie »,

uditi

la relazione del Sindaco di Roma, on. Clelio Darida, di cui approva le linee informative e le proposte, e gli interventi svolti nel dibattito, si richiama alle risoluzioni del precedente Convegno di Viareggio, della VI Assemblea generale dei Comuni tenuta dall'ANCI a Bordighera, e all'ordine del giorno del Consiglio Nazionale dell'ANCI del 10 luglio scorso, sul ruolo insostituibile delle autonomie regionali e locali per una politica di sviluppo del Paese e per un assetto democratico dello Stato.

Sempre più pressante viene dai cittadini la domanda di partecipazione alla gestione dei pubblici poteri e delle riforme di struttura per una espansione dei primari servizi sociali: sanità, casa, scuola, trasporti, difesa dell'ambiente, ecc. Tali esigenze non possono essere soddisfatte senza un profondo rinnovamento dello Stato, incentrato sulla conseguente e piena attuazione dell'ordinamento regionale e sullo sviluppo delle autonomie con poteri e mezzi adeguati. Essenziale e qualificante è il rilancio della programmazione in termini politicamente corretti che, provenendo « dal basso », trovi una sintesi a livello nazionale, nella esigenza di coordinamento tra Finanza pubblica e Stato delle autonomie, riconoscendo gli Enti locali come organi di rappresentanza generale delle popolazioni e soggetti autonomi di base della programmazione, allargando le loro funzioni nella sfera dei servizi civili in ordine allo sviluppo economico, anche attraverso la delega delle funzioni amministrative da parte delle Regioni.

Il Convegno rileva che gli organi centrali, in grave contrasto con tutto ciò, persistono in un atteggiamento che non trae tutte le conseguenze dalla concezione pluralistica dell'ordinamento pubblico sancito dalla Costituzione. In particolare il Convegno riconferma il suo dissenso con la legge delega di riforma tributaria che pone le Regioni e gli Enti locali in un ruolo del tutto subalterno e che si riflette nei decreti delegati in forma gravemente lesiva delle autonomie; dissenso oggi rafforzato dallo slittamento dei tempi di attuazione della riforma tributaria e dai cambiamenti intervenuti nella situazione economica.

Di fronte a tale situazione il Convegno sollecita l'iniziativa democratica delle regioni, province e comuni nelle assemblee elettive e nei confronti della pubblica opinione affinché — insieme alla conquista di un ordinamento delle autonomie radicalmente nuovo, tale da far degli Enti locali i reali protagonisti dello sviluppo econo-

mico, sociale e civile e della crescita democratica nazionale — si giunga ad un nuovo assetto della Finanza pubblica che si conformi all'ordinamento democratico della Repubblica, che si articola in Regioni, Province e Comuni consentendo a tutto il sistema delle autonomie di affrontare, non più in posizione subalterna, gli impegni che è chiamato ad assolvere per il soddisfacimento dei bisogni collettivi.

L'ANCI si propone nel periodo transitorio, di assumere adeguate ed incidenti iniziative verso il Parlamento, le forze politiche ed il Paese perché l'azione autonomista trovi un positivo sbocco in un quadro di riforma generale della finanza pubblica.

A tal fine, come obiettivi specifici, il Convegno indica i seguenti punti:

1) superamento della legge-delega di riforma tributaria nel senso che si riconosca a Regioni ed Enti locali, e segnatamente ai Comuni, una funzione essenziale nell'accertamento ed una partecipazione organica e determinante a tutte le altre fasi del processo tributario (anagrafe tributaria, contenzioso e acquisizione dei cespiti) che attui, tra i vari livelli del potere pubblico (Stato, Regioni, Province e Comuni) una nuova attribuzione delle risorse in correlazione ad una generale redistribuzione delle funzioni sulla base dei princìpi di autonomia e di massimo decentramento;

2) sul piano immediato, rifiuto delle misure antiautonomistiche contenute nei decreti delegati e in specie in quello relativo al cosiddetto « fondo di risanamento », anche per la sua inapplicabilità nell'evidente tentativo di mantenere di fatto accentrato il controllo sulla finanza locale, e ciò nonostante la pressione degli Enti locali e l'indubbio contributo migliorativo della Commissione Parlamentare.

Il Convegno invita gli organi dell'ANCI a compiere un ulteriore urgente passo verso il Governo perché siano accolte le richieste degli Enti locali per il superamento del « fondo » con nuove norme e perché siano, altresì, accolte le richieste relative agli altri decreti delegati concernenti l'attribuzione di somme in sostituzione dei tributi soppressi;

3) misure urgenti per la modifica delle norme della legge-delega relative al « regime transitorio » nel senso di accelerare i tempi per una definizione organica dei rapporti finanziari e di accrescere immediatamente le risorse alle Regioni, Province e Comuni, in modo da spezzare la spirale dell'indebitamento per il pareggio dei bilanci correnti dando entrate effettive, certe ed adeguate ai compiti;

4) consolidamento generale di tutta la situazione debitoria dei Comuni e delle Province mediante un'operazione a lungo termine garantita a assistita dal concorso dello Stato; misura questa necessaria non solo per porre riparo alle conseguenze determinate dalla politica « dei mutui a pareggio » e ai massicci movimenti migratori, ma anche misura indispensabile, da attuare entro brevissimo termine, data anche l'esaurita capacità delegabile di molti Comuni, quale premessa inderogabile ad una riforma organica;

5) attuazione di misure nel

campo del credito (con preliminare attuazione della legge n. 964/1969 e utilizzo per un quinquennio degli utili della Cassa DD.PP. destinati al Tesoro) e misure inoltre nel campo degli investimenti con il totale e tempestivo utilizzo dei contributi per l'edilizia scolastica e per gli altri settori, così da fare delle Regioni e degli Enti locali non soggetti passivi di scelte centralizzate, ma reali soggetti attivi di programmazione democratica;

6) nuove norme sui bilanci e sui controlli che pongano fine a qualsiasi ingerenza centralistica e attuino in modo integrale il sistema dei controlli sancito dalla Costituzione, la quale vuole il controllo sugli Enti locali esercitato unicamente da un organo regionale e nella sola forma dell'invito a riesame per quanto riguarda gli aspetti di merito;

7) la necessità che in sede di proroga per il 1972 delle disposizioni legislative concernenti l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, venga stabilita anche l'abolizione di tutte le funzioni di controllo sugli Enti locali da parte della Commissione Centrale per la Finanza locale;

8) la necessità che l'autorizzazione, da parte del Ministro per l'Interno, ad assumere i mutui a copertura dei disavanzi per l'anno 1972, non rappresenti una duplicazione di controllo e, se ancora necessaria, si traduca in un atto di delibazione, nel senso che non possa essere rifiutata né discostarsi, quanto alla misura del disavanzo ammesso, da quella già stabilita dai competenti organi regionali di controllo secondo la vigente normativa.

Il Convegno fa altresì notare come sia necessario che dal Governo vengano forniti i precisi e circostanziati elementi che hanno portato alla quantificazione del « fondo comune », fonte primaria di finanziamento delle Regioni e premessa essenziale per incidere sui rapporti con gli Enti locali secondo linee di programmazione autonomamente individuate, e ciò in vista di una rideterminazione dell'ammontare dello stesso fondo comune.

Occorre, poi, che si pervenga, d'intesa con le Regioni, ad un esame approfondito della convenienza di far affluire al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, previsti dalla legge finanziaria regionale n. 281/1970, tutti gli elementi stanziati relativi a leggi speciali di intervento settoriale per rendere possibili decisioni e scelte aderenti alle indicazioni di ciascun piano regionale di sviluppo.

Sempre in relazione alla menzionata legge 281/1970 il Convegno sottolinea poi l'esigenza che sia data tempestiva attuazione alla norma contenuta nei decreti delegati per il trasferimento delle funzioni statali, secondo la quale al suddetto fondo debbono affluire anche i residui passivi non impegnati nel campo delle spese di investimento.

Il Convegno sollecita, infine, l'inserimento nel Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria di esperti designati dalle Regioni, oltre che dalle Province e dai Comuni, secondo quanto precisamente stabilito dall'art. 17 della legge-delega per la riforma stessa.

Una nuova utilissima pubblicazione
edita da « Il montanaro s.r.l. » per conto dell'UNCEM:

LA COMUNITÀ MONTANA

pp. 80 lire 800

SOMMARIO

Per ordinazioni
servirsi del c.c. postale n. 1/58086
intestato « Il montanaro », Roma, viale Castro Pretorio 116.

APERTA LA IX SESSIONE DELLA CONFERENZA EUROPEA DEI POTERI LOCALI

Si è svolta a Strasburgo, nei giorni 25-29 settembre, la 9ª Sessione della Conferenza europea dei Poteri locali, che costituisce l'assemblea rappresentativa degli enti territoriali dei paesi aderenti al Consiglio d'Europa.

La Conferenza, che ha luogo ogni due anni, ha eletto per acclamazione alla Presidenza il dott. Giancarlo Piombino, Sindaco di Genova, Presidente dell'AICCE (Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa). Il rapporto generale sul tema « la partecipazione dei cittadini, degli Enti locali e delle regioni all'assetto territoriale dell'Europa », presentato dall'avv. Gianfranco Martini, Segretario generale aggiunto dell'AICCE, ha affrontato alcuni problemi fondamentali, fra i quali: il ruolo delle regioni e quello di istituzioni europee sovranazionali in una politica di pianificazione territoriale; le condizioni e i modi di partecipazione in una società che adotta il metodo della programmazione; le strutture di base della partecipazione dei cittadini, la loro informazione, i loro rapporti con le amministrazioni locali rappresentative; un'analisi delle esperienze nazionali più significative; la politica di assetto territoriale e le prospettive di partecipazione alla sua elaborazione ed esecuzione nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Comunità europee. Ad esso hanno fatto seguito rapporti particolari sulle possibilità di una rete europea di grandi vie di comunicazione, sull'evoluzione del Consiglio d'Europa a seguito dell'allargamento della Comunità, sulla protezione dell'ambiente, sullazione degli enti locali nel campo culturale, sulle finanze locali, sui costi delle concentrazioni urbane. Tale rapporto, insieme ad un progetto di risoluzione che ne sintetizzava l'indirizzo politico essenziale, è stato approvato all'unanimità, con due sole astensioni, dopo ampio dibattito in seno alla Commissione generale e in seduta plenaria.

Un notevole contributo ai lavori nelle varie Commissioni e nel dibattito generale è stato portato dalla delegazione italiana, espressione di tutte le forze politiche, nella quale erano rappresentate le diverse Associazioni di enti locali (AICCE, ANCI, UPI, UNCEM), regioni a Statuto ordinario e speciale, province, comuni.

Tra i componenti della Delegazione erano il Vicepresidente dell'UNCEM, geom. Tonino Piazzi, e il Segretario generale comm. Giuseppe Piazzoni.

Un dibattito generale sull'integrazione europea ha avuto luogo con la partecipazione di personalità politiche europee e nazionali, fra le quali il Presidente del Parlamento europeo Behrendt e il Ministro per l'attuazione dell'ordinamento regionale in Italia, on. Sullo, che ha illustrato i caratteri originali della riforma regionale, mettendone in luce le incidenze politiche non solo per la nostra democrazia, ma anche per la costruzione europea. Da parte loro, sia il presidente della Commissione esecutiva della CEE Mansholt sia il presidente dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa Vedovato hanno inviato impegnati messaggi alla Conferenza.

PROPOSTA LA COSTITUZIONE DI UN FONDO EUROPEO PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE

Nel corso della nona sessione della Conferenza Europea dei Poteri Locali, svoltasi a Strasburgo dal 25 al 29 settembre, la commissione economica e sociale ha esaminato i problemi della difesa dell'ambiente e della natura.

Intervenendo nel dibattito il segretario generale dell'Unione nazionale italiana dei comuni ed enti montani (UNCEM) comm. Giuseppe Piazzoni ha illustrato alcune esperienze italiane in materia.

Richiamati i fatti che hanno portato alla denuncia di numerosi sindaci e amministratori (e all'arresto del sindaco di Civitavecchia) a causa della mancata adozione di impianti di depurazione delle acque, Piazzoni ha citato alcune positive esperienze tra le quali l'iniziativa della Amministrazione provinciale di Varese per la realizzazione di un grande impianto di depurazione delle acque di scarico nel lago di Varese.

Egli ha quindi proposto di promuovere la costituzione del « Fondo europeo per la difesa dell'ambiente », sulla base dell'esperienza maturata col « Feoga » e con altre similari iniziative.

Secondo la proposta di Piazzoni, condivisa dalla delegazione italiana alla Conferenza ed inserita nelle proposte finali per il Consiglio d'Europa, il fondo dovrebbe essere impiegato per incoraggiare tutti

i paesi alla predisposizione di indagini sulle condizioni dell'ambiente, in particolare dell'aria, acqua e foreste e la realizzazione di iniziative (finanziate col Fondo) per « la costruzione e gestione da parte di comuni riuniti in consorzio o di altri enti locali, particolarmente nelle zone di montagna, turistiche e depresse, di impianti di depurazione delle acque d scarico e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ».

La delegazione italiana alla Conferenza dei poteri locali, cui prende parte anche il ministro delle regioni on. Sullo, è composta di diciotto delegati effettivi ed altrettanti supplenti, designati dal Governo su proposta delle associazioni nazionali degli Enti locali.

Ed ecco il testo della proposta:

« Il sottoscritto Piazzoni Giuseppe, consigliere comunale, segretario generale dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (Uncem), delegato alla IX sessione della Cepl, richiamandosi alle lodevoli e varie iniziative avviate dal Consiglio d'Europa per la difesa della natura e dell'ambiente;

a norma della Carta e del Regolamento della Conferenza, e a conferma della proposta presentata nella seduta del 26 settembre '72 della Commissione economica e sociale,

chiede alla Conferenza Europea dei poteri locali (Cepl) di promuovere presso gli organismi comunitari la costituzione di un Fondo Europeo per la difesa dell'ambiente (Feda) utilizzando l'esperienza maturata dal Feoga e da altre iniziative similari.

Il Fondo dovrà essere impiegato per:

1) incoraggiare tutti i Paesi alla predisposizione all'aggiornamento costante delle indagini sulle condizioni dell'ambiente, allo scopo di adottare tempestivamente e continuativamente tutti i provvedimenti ritenuti necessari e idonei;

2) consentire la realizzazione da parte dei poteri locali (regioni, provincia e comuni riuniti in consorzio) di iniziative di ogni genere (propagandistiche, di studio ed operative) atte ad eliminare le condizioni che impediscono una permanente dilesa dell'ambiente e della natura, in particolare dell'aria, dell'acqua e delle foreste;

3) nel quadro di tali iniziative, assicurare adeguati finanziamenti, a lunga scadenza o a fondo perduto, ai comuni riuniti in consorzio e agli altri enti locali, specie nelle zone di montagna, turistiche e depresse, per la costruzione e gestione di impianti di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ».

LA RISOLUZIONE VOTATA

La Conferenza europea dei poteri locali ha quindi approvato la seguente risoluzione relativa al ruolo dei poteri locali nell'ambito della pianificazione e della protezione dell'ambiente in Europa.

Il testo è stato presentato dal relatore sig. Chauvin a nome della Commissione Economica e Sociale.

La Conferenza,

cosciente dell'importanza sempre crescente che assumono nella nostra società i problemi dell'ambiente e del tipo di vita,

si felicita per l'interesse sempre più vivo che le organizzazioni internazionali manifestano a tale proposito, le Nazioni Unite organizzando la Conferenza sull'ambiente a Stoccolma nel giugno '72, le Comunità Europee per l'azione della loro Commissione e lo stesso Consiglio d'Europa organizzando la prossima Conferenza Ministeriale relativa ai problemi europei dell'ambiente a Vienna, nel marzo '73,

lamenta tuttavia che le discussioni avvenute a tutti i livelli non abbiano, fino ad ora, provocato delle soluzioni che garantiscano un certo tipo di vita per l'avvenire e neppure di sopravvivenza,

ricorda la propria attività nell'ambito della protezione dell'ambiente, che si manifesta più particolarmente nell'adozione unanime — all'ultima sessione plenaria della « Dichiarazione europea in materia di Conservazione della Natura per le Autorità locali » — contenuta nella sua Risoluzione 66 (1970),

ricorda che l'Assemblea Consultativa aveva ritenuto, nella sua Risoluzione 502 (1971), *che il « Consiglio d'Europa dovrà consacrarsi soprattutto al miglioramento del tipo di vita di ogni europeo, cioè il quadro naturale e urbano nel quale egli si evolve »,*

riafferma che i problemi di pianificazione del territorio e dell'ambiente sono indissolubilmente legati; che essi non possono essere trattati con successo senza rinnovare lo spirito e il comportamento dei cittadini e che questo sforzo deve essere fatto essenzialmente nelle regioni e nei comuni, collettività più vicine ai cittadini,

ritiene quindi che un miglioramento del tipo di vita degli europei non è possibile senza associare strettamente a questa opera le regioni e i comuni d'Europa e specialmente l'organismo qualificato a rappresentarli, la Conferenza Europea dei Poteri Locali,

propone che la prossima sessione della Conferenza venga dedicata essenzialmente al tema « I Poteri Locali di fronte al problema dell'ambiente in Europa » e prega il suo Comitato Permanente di orientare in questo senso i lavori preparatori,

incarica il Comitato Permanente di prendere le necessarie misure per creare un Gruppo di Lavoro specifico sull'ambiente, incaricato più precipuamente della preparazione della prossima Sessione Plenaria,

ricorda la proposta contenuta nella Dichiarazione finale sulla pianificazione dell'ambiente naturale in Europa di creare immediatamente un Fondo europeo per la lotta contro l'inquinamento, indispensabile per applicare i principi della Risoluzione 66 (1970) *e fondamentale per la riuscita della lotta dell'ambiente,*

ritiene da parte sua che questo Fondo deve essere previsto non solo per l'inquinamento ma per l'insieme dei problemi dell'ambiente,

incarica il Comitato Permanente di assumere la responsabilità della realizzazione di questo Fondo,

domanda di essere associata il più strettamente possibile ai lavori della Conferenza Ministeriale relativa ai problemi europei dell'ambiente, già nei lavori preparatori, ma soprattutto alla stessa Conferenza, dove un Colloquio simile a quello previsto per l'Assemblea Consultiva potrà essere esaminata per i rappresentanti dei comuni e delle regioni d'Europa,

esprime il desiderio che il Comitato specifico incaricato dei lavori preparatori della Conferenza Ministeriale relativa alle questioni europee dell'ambiente, tenga conto dei principi definiti dalla Conferenza nella sua Mozione 66 (1970) *e delle esperienze che contiene l'opuscolo « Il ruolo dei poteri locali in materia di salvaguardia della natura e dell'ambiente* ».

FRANCIA: PREMIO DI TRE MILIONI A CHI SPOSA E RESTA IN MONTAGNA

Approssimandosi le elezioni, la Francia sembra occuparsi con una sollecitudine speciale, e come ansiosa, dei suoi contadini più diseredati e dei loro problemi. Così, per esempio, la televisione ha spedito ieri l'altro un inviato, in stridente abbigliamento cittadino (pareva un indossatore), a intervistare alcuni montanari degli alti pascoli, tra greggi e mandrie. Dal contrasto e dai dialoghi è emerso un quadro umano toccante: uno sguardo ai superstiti d'un mondo e d'una cultura in abbandono forzato.

Gli interpellati, non giovani, vigorosi al cospetto della natura e timidi dinanzi a microfoni e telecamere puntati, erano quasi tutti scapoli. « Ma perché non s'è sposato? », ha chiesto ad uno di loro, a bruciapelo, l'inviato della televisione. « *Perché da queste parti* — ha risposto l'uomo — *le donne sono ormai rare: e le poche rimaste non aspirano a maritarsi con un montanaro. Sognano di partire al più presto. E hanno anche ragione: come si può chiedere al giorno d'oggi a una ragazza d'assoggettarsi ad una vita come la nostra? Di alzarsi alle quattro del mattino per la prima abbeverata, di sgambare nelle stalle e nel letame, di arrostirsi al sole a falciar erba d'estate, e di languire nel lungo inverno? In tutto per un reddito che giù in città non alletterebbe una commessa* ».

Questo celibato obbligatorio dei lavoratori della terra è una delle conseguenze più spettacolari — e una causa, insieme — dell'esodo rurale. Un fenomeno così acuto nella Quinta Repubblica (dal '67 la popolazione rurale diminuisce al ritmo annuo del tre per cento circa) che il governo ha deciso di intervenire, come un sensale di

matrimoni, offrendo una dote non alle fidanzate, ma agli aspiranti mariti: in quaranta Dipartimenti delle zone alpine si darà un premio di venticinquemila franchi (pari a tre milioni di lire) ai giovani che decidano di metter su famiglia e restare nella loro terra.

La minaccia di una estinzione naturale delle comunità montane, con un conseguente deterioramento ecologico, è stato oggetto di studi da parte dell'Istituto nazionale per le ricerche agronomiche. Dal rapporto si constata per esempio che nel '69, su cento figlie di agricoltori convolate a nozze, ventuno soltanto hanno sposato un contadino o un salariato agricolo. Sul totale della popolazione maschile dei campi, all'ultimo censimento effettuato nel '68, la proporzione degli scapoli era superiore al 20 per cento nell'età compresa tra i 45 e 49 anni e del 17 per cento tra i 50 e i 54 anni: mentre tra la popolazione non agricola le cifre sono rispettivamente del 7,5 e del 7,2 per cento.

Frustrati nelle loro aspirazioni nuziali, i montanari hanno sovente la malinconica soddisfazione d'essere invitati a nozze sull'uscio di casa: sono gli emigrati delle valli che, romanticamente, vengono a sposarsi nella vecchia chiesa del paese, talvolta portandosi di lontano pure il prete.

CARLO CAVICCHIOLI
(« La Stampa »)

DALLA

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGI E DECRETI

(G.U. n. 245 del 19 settembre 1972)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972

Programma degli interventi in materia di costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1971 e 1972.

(G.U. n. 249 del 22 settembre 1972)

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste:

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Alento e suoi affluenti (Salerno).

LEGGI REGIONALI

(G.U. n. 238 del 12 settembre 1972)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - Legge regionale 7 agosto 1972, n. 37

Rifinanziamento della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti industriali in zone montane.

La legge prevede interventi finanziari, sotto forma di contributi, della Regione per un ammontare complessivo di 2 miliardi. 1 miliardo per l'esercizio '72, *che si aggiunge ai* 250 *milioni già stanziati dalla legge n.* 35 *del* 1969, *e* 500 *milioni per ciascuno dei due successivi esercizi* 1973 *e* 1974.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - Legge regionale 16 agosto 1972, n. 42

Modifica ed integrazione alla legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, concernente « Istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ».

(G.U. n. 239 del 13 settembre 1972)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - Legge regionale 16 agosto 1972, n. 42

Interventi finanziari in materia urbanistica - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, ed alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60.

Dedicheremo a questa legge un commento sul prossimo numero.

(G.U. n. 241 del 14 settembre 1972)

REGIONE SARDEGNA - Legge regionale 24 luglio 1972, n. 27

Assunzione degli oneri degli enti locali, degli enti ospedalieri, delle università, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato.

Trattasi di opere ospedaliere e di lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti e di fognature ammessi a contributo statale. L'intervento della Regione è attuato mediante la concessione di contributi costanti per 35 anni, ad integrazione dei contributi statali, e mediante la concessione di contributi in conto capitale non superiori al 30 % della spesa ammessa al contributo statale: comunque il cumulo dei contributi statali, regionali o di altri enti non dovrà eccedere l'importo dell'opera. La spesa prevista per il 1972 è di 300 milioni di lire, per gli anni dal 1973 al 1981 è invece di 100 milioni ciascuno.

(G.U. n. 246 del 20 settembre 1972)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - Legge provinciale (Trento) 14 agosto 1972, n. 14

Contributi per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche.

Si tratta di uno stanziamento ventennale (1972-1991) di 200 milioni di lire annui. I contributi potranno essere concessi nella misura massima del 7,50 % della spesa riconosciuta ammissibile. In via prioritaria, tra i comuni tenuti a predisporre uno strumento urbanistico, il contributo verrà concesso a quelli già dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione.

(G.U. n. 250 del 23 settembre 1972)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - Legge provinciale (Trento) 14 agosto 1972, n. 18

Programma straordinario per la costruzione di scuole materne.

La provincia di Trento ha disposto uno stanziamento di 1 miliardo per l'anno in corso, per la concessione a favore di comuni, consorzi di comuni ed altri enti, di contributi fino al 90 % della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di nuove scuole materne o sezioni di esse. L'erogazione del 50 % del contributo è immediata, il restante 50 % è versato dopo l'ultimazione dei lavori accertata dall'ufficio tecnico provinciale.

(G.U. n. 251 del 25 settembre 1972)

REGIONE VENETO - Legge regionale 1° agosto 1972, n. 10

Norme per la formazione e convocazione dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali, dei comprensori e delle comunità montane della Regione veneta.

Dedicheremo un commento sul prossimo numero.

(G.U. n. 260 del 4 ottobre 1972)

REGIONE PUGLIA - Legge regionale 1° agosto 1972, n. 6
Norme integrative della legge regionale 21 febbraio 1972, n. 2, sul funzionamento degli organi di controllo.

(G.U. n. 262 del 6 ottobre 1972)

REGIONE UMBRIA - Legge regionale 6 settembre 1972, n. 22
Regolamento interno del Consiglio regionale.

(G.U. n. 263 del 7 ottobre 1972)

REGIONE TOSCANA - Legge regionale 24 agosto 1972, n. 26
Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti.

(G.U. n. 268 del 13 ottobre 1972)

REGIONE UMBRIA - Legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(G.U. n. 269 del 14 ottobre 1972)

REGIONE PUGLIA - Legge regionale 5 settembre 1972, n. 9
Costituzione delle comunità montane.
Su queste leggi regionali per la montagna abbiamo pubblicato un commento sul precedente numero (*pag.* 535).

(G.U. n. 274 del 20 ottobre 1972)

REGIONE BASILICATA - Legge regionale 28 luglio 1972, n. 5
Istituzioni di nuovi comuni e mutamenti della circoscrizione territoriale.

U. N. C. E. M.

SEDE CENTRALE:	00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/465.122 - 464.683 Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso (Segreteria telefonica permanente)
	DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE presso Ente Friulano di Economia Montana Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804
EMILIA ROMAGNA	40100 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Piazza Calderini 1 - tel. 051/231999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/3577
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/50133
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZI	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/24141
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/44.160
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano Corso Mezzogiorno, 64 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Commercio Via Ippoliti Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	98100 MESSINA
SARDEGNA	09100 CAGLIARI

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani, le comunità montane, i consigli di valle, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane.

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani e le Regioni.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali — anche a mezzo di proprie Delegazioni regionali — per:

— lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane

— lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi

— il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace

— l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa. Aderisce alla IULA Organizzazione internazionale dei Comuni e dei poteri locali.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Viale del Castro Pretorio, 116 00185 ROMA

tel. 464.683 - 465.122 (Segreteria telefonica permanente)